ALTERNATIVE CAPITAL PARTNERS SGR S.P.A.

PARTE GENERALE

(Approvato con delibera del Cda del 30 dicembre2022,

modificato con delibera del CdA del 29 settembre 2023,

modificato con delibera del CdA del 15 dicembre 2023,

modificato con delibera del CdA del 31 maggio 2024,

modificato con delibera del CdA del 28 novembre 2024)

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Sommario

1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO 4
1.1. Introduzione 4
1.2. I reati previsti dal Decreto 5
1.3. Apparato sanzionatorio 6
1.4. Reati commessi all'estero 9
1.5. Le "Linee Guida" di Confindustria 10
2. GOVERNANCE E ASSETTO ORGANIZZATIVO DI ACP SGR S.P.A. 10
2.1. Alternative Capital Partners SGR S.p.A. 10
2.2. Gli strumenti di governance di ACP S.p.A. 11
2.3. Sistema di controllo interno 11
2.4. Assetto Organizzativo 13
3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ACP S.P.A. 13
3.1. Premessa 13
3.2. Destinatari 13
3.3. Finalità del Modello 13
3.4. Il Progetto di ACP per la definizione / aggiornamento del proprio Modello 14
3.5. Individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal D. Lgs. n. 231/200114
3.6. Identificazione dei key officer e interviste - Analisi dei processi e delle attività sensibili 14
3.7. Rivisitazione e aggiornamento del Modello 15
3.8. Gap Analysis 15
4. STRUTTURA DEL MODELLO 16
4.1. Rapporto tra Modello e Codice Etico 16
4.2. Adozione, aggiornamento e adeguamento del Modello 16
4.2.1. Competenza 16
4.2.2. Verifiche e controlli sul Modello 16
4.2.3. Aggiornamento ed adeguamento 17
5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA 17
5.1. Durata in carica, decadenza e revoca 18
5.2. Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza 20
5.3. Flussi di comunicazione da parte dell'Organismo di Vigilanza 21
5.4. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza 22
5.5. Segnalazioni whistleblowing 24

6. IL SISTEMA SANZIONATORIO 25
6.1. Principi generali 25
6.2. Misure nei confronti del personale dipendente non Dirigente 26
6.3. Misure nei confronti dei lavoratori subordinati "apicali" (DG, institori, procuratori, preposti) 27
6.4. Misure nei confronti di Amministratori e Sindaci 28
6.5. Misure nei confronti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza 29
6.6. Misure nei confronti degli stakeholders 29
6.7. Misure in materia di whistleblowing 29
7. IL PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE 30
8. ALLEGATI 31
Allegato 1 – Codice Etico 31
Allegato 2 – Piano Sanzionatorio 31
Allegato 3 – Policy Anticorruzione 31
Allegato 4 – Procedura whistleblowing 31

1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

1.1. Introduzione

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito nel testo anche "Decreto 231") ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità degli enti per gli illeciti conseguenti alla commissione di un reato.

Si tratta di un sistema di responsabilità autonomo, caratterizzato da presupposti e conseguenze distinti da quelli previsti per la responsabilità penale della persona fisica.

In particolare, l'ente può essere ritenuto responsabile se, prima della commissione del reato da parte di un soggetto ad esso funzionalmente collegato, non aveva adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a evitare reati della specie di quello verificatosi.

Quanto alle conseguenze, l'accertamento dell'illecito previsto dal Decreto 231 espone l'ente all'applicazione di gravi sanzioni, che ne colpiscono il patrimonio, l'immagine e la stessa attività.

I destinatari di questa particolare fattispecie di responsabilità da reato sono, secondo l'art. 1 del Decreto 231/2001, gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni con o senza personalità giuridica e, alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale, anche le società di diritto privato che esercitino un pubblico servizio, nonché le società controllate da pubbliche amministrazioni. La disciplina non si applica, invece, allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici e gli anti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Per essere assoggettati alle sanzioni previste dal Decreto 231, è necessario che venga commesso uno dei reati-presupposto espressamente previsti dalla norma da uno dei seguenti soggetti qualificati:

- Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'ente e che svolgono, anche di fatto, la gestione e il controllo: soggetti cd. "apicali";
- Persone sottoposte alla direzione o vigilanza di soggetti apicali.

L'ente è inoltre ritenuto responsabile dell'illecito solamente se il reato è stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio. L'interpretazione di tali concetti è ancora oggi controversa.

Secondo l'impostazione tradizionale, l'interesse ha un'indole soggettiva, si riferisce cioè alla sfera volitiva della persona fisica che agisce ed è valutabile al momento della condotta: non deve aver agito contro l'impresa. Se questi agisce per un suo interesse personale, l'ente sarà comunque responsabile se tale interesse sarà almeno in parte coincidente con quello dell'impresa (Cfr. Cassazione, V Sez. pen., sent. n. 40380/2012).

Il vantaggio, invece, si caratterizza come il complesso dei benefici tratti dal reato, il quale può valutarsi anche successivamente alla commissione dello stesso (Cass., II Sez. pen., sent. n. 2615/2005).

Più recente giurisprudenza, evolutasi nell'ambito dei reati colposi, ritiene che l'interesse vada ravvisato nella "tensione finalistica della condotta illecita dell'autore, volta a beneficiare l'ente stesso, in forza di un giudizio ex ante, ossia da riportare al momento della violazione della norma cautelare" (Trib. Torino, 10 gennaio 2013). In tal senso, dunque, sarebbero imputabili all'ente solo le condotte consapevoli e volontarie finalizzate a favorirlo.

Il regime di esclusione della punibilità è diversificato in base al soggetto autore del reato. In particolare, se il reato è commesso da soggetti apicali l'ente è responsabile se non dimostra che:

- Ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei ad impedire reati della specie di quello commesso;
- Ha istituito un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il quale abbia effettivamente vigilato sull'osservanza dei modelli;
- Il reato è stato commesso per fraudolenta elusione dei modelli da parte del soggetto apicale infedele.

Quando il reato invece è realizzato da un soggetto sottoposto, affinché sia riconosciuta la responsabilità dell'ente, si deve provare che la commissione del fatto è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza da parte degli apicali.

Il Modello di organizzazione e controllo (di seguito anche solo "Modello"), di cui questo documento costituisce la cd. "Parte Generale", deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. L'efficace attuazione del modello richiede:

- Una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso, qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni oppure quando intervengano sostanziali mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente;
- Un sistema disciplinare idoneo a sanzione il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'ente inoltre non risponde, nelle ipotesi in cui il reato presupposto sia stato solamente tentato, quando volontariamente impedisca il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

1.2. I reati previsti dal Decreto

I reati dal cui compimento può derivare la responsabilità amministrativa dell'ente sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Si elencano di seguito le "famiglie di reato" attualmente ricomprese nell'ambito di applicazione del Decreto 231, rimandando alle singole Parti Speciali per il dettaglio delle singole fattispecie ricomprese in ciascuna famiglia:

	ELENCO REATI
1	Indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24)
2	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-*bis*)
3	Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-*ter*)
4	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (Art. 25)
5	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-*bis*)

6	Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-*bis*.1)
7	Reati societari (Art. 25-*ter*)
8	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-*quater*)
9	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-*quater*.1)
10	Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-*quinquies*)
11	Reati di abuso di mercato (Art. 25-*sexies*)
12	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-*septies*)
13	Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-*septiesdecies*)
14	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-*octies*)
15	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-*octies.1*)
16	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-*novies*)
17	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-*decies*)
18	Reati ambientali (Art. 25-*undecies*)
19	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-*duodecies*)
20	Razzismo e xenofobia (Art. 25-*terdecies*)
21	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-*quaterdecies*)
22	Reati tributari (Art. 25-*quinquiesdecies*)
23	Contrabbando (Art. 25-*sexiesdecies*)
24	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-*duodevicies*)
25	Reati transnazionali (L. 146/2006)

1.3. Apparato sanzionatorio

Il Decreto 231 prevede diverse tipologie di sanzioni, patrimoniali e non, che devono essere tassativamente previste in base ad un principio di legalità.

Sanzioni Pecuniarie

La determinazione delle sanzioni pecuniarie si fonda su un sistema di quote: per ciascun illecito la legge determina un numero minimo e massimo che non può mai essere inferiore a cento e superiore a mille, mentre l'importo delle stesse deve essere valutato in un importo compreso tra € 258,00 ed € 1.549,00.

Sarà poi il giudice, sulla base di questa cornice, a determinare nel caso concreto la sanzione pecuniaria, commisurando il numero di quote in base alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'ente e all'attività eventualmente svolta per riparare alle conseguenze dell'illecito. L'importo delle singole quote, invece, verrà fissato in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

La Confisca del Prezzo o del Profitto del Reato

Nei confronti dell'ente di cui è accertata la violazione è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti sempre salvi i diritti acquisiti dei terzi in buona fede.

La confisca può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente. Qualora infatti il prezzo o il profitto del reato non siano più nella materiale disponibilità dell'ente si procede alla confisca cd. per equivalente.

È anche possibile che venga disposto il sequestro in via cautelare, delle cose che, costituendo prezzo o profitto del reato (o loro equivalente) saranno poi suscettibili di confisca. La giurisprudenza ha evidenziato (Cass. Pen. Sent. n. 34505 del 2012) come sia onere del giudice valutare la concreta fondatezza dell'accusa e ravvisare gravi indizi di responsabilità dell'ente.

Il D.L. n. 2 del 2023 ha riformato anche la disciplina delle misure cautelari.

Difatti, All'art. 45, comma 3, del d. lgs. 231/2001, rubricato "Applicazione delle misure cautelari", è stato aggiunto il seguente periodo: "La nomina del commissario di cui al primo periodo è sempre disposta, in luogo della misura cautelare interdittiva, quando la misura possa pregiudicare la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231".

In tema di sequestro preventivo, è stata inserita una specifica norma per bilanciare le esigenze penal-preventive con le garanzie di tutela dell'integrità patrimoniale degli operatori economici e della loro libertà di iniziativa economica. Tale disposizione, infatti, prevede che il custode giudiziario consenta agli organi societari di impiegare società, titoli, quote azionarie o somme liquide oggetto di sequestro per garantire la continuità e lo sviluppo aziendale.

Il disposto di cui all'art. 53 D. lgs. 231/2001 regolante il sequestro preventivo si è arricchito del comma 1-ter che dispone: "Quando il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, [o loro parti,] ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'articolo 104-bis, commi 1-bis.1 e 1-bis.2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271".

Le Sanzioni Interdittive

In alcuni casi, sempre tassativamente previsti dalla legge, è prevista la possibilità per il giudice penale di irrogare sanzioni interdittive. A tale scopo, è necessario che il reato del soggetto apicale abbia procurato all'ente un profitto di rilevante entità, che il reato del sottoposto sia stato determinato o agevolato da gravi carenze organizzative oppure che vi sia stata reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive possono consistere:

- nell'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni;
- nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per l'ottenimento di prestazioni di pubblico servizio);
- nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi (nonché la revoca di quelli già eventualmente concessi);
- nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le suddette misure devono sempre essere riferite allo specifico settore di attività dell'ente in cui è stato realizzato l'illecito e, inoltre, devono essere modulate in base ai principi di adeguatezza, proporzionalità e sussidiarietà.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente:

a) ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

c) ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Tale beneficio è stato recentemente esteso dalla Legge n. 3/2019 (cd. "Legge spazza-corrotti") divenendo accessibile fino al momento della pronuncia di primo grado (art. 25 comma 5-bis del Decreto 231).

La legge 3 marzo 2023, n. 17 ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 5 gennaio 2023, n. 2 "Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale".

L'intervento normativo ha quindi confermato - seppure con lievi modifiche - una serie di interpolazioni nel tessuto del d. lgs. 231/2001 a tutela della continuità produttiva degli stabilimenti di "interesse strategico nazionale" previste dall'art. 5 del D.L. n. 2 del 2023.

In particolare, all'art. 15 del d. lgs. 231/2001 che disciplina la figura del "Commissario giudiziale", è stata interpolata, al comma 1, la lettera b-bis) prevedendo che:

"1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

(...)

b-bis) l'attività è svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all'applicazione della sanzione sono state ammesse all'amministrazione straordinaria, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, la prosecuzione dell'attività è affidata al commissario già nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria".

La novella legislativa ha inciso altresì sulla disciplina delle misure riparatorie di cui all'art. 17 del d. lgs. 231/2001 ove è stato inserito il comma 1-bis a norma del quale "In ogni caso, le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, se l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi".

1.4. Reati commessi all'estero

L'art. 4 del Decreto 231 prevede che gli enti aventi la sede principale nel territorio dello Stato rispondano anche in relazione ai reati commessi all'estero, nei casi previsti dagli artt. 7 e 10 del codice penale, qualora nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Pertanto, l'ente è perseguibile solo se:

- ha la sede principale in Italia;
- nei suoi confronti non sta procedendo lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- la richiesta del Ministro della Giustizia, cui sia eventualmente subordinata la punibilità, è riferita anche all'ente medesimo.

Si ricorda poi come sia soggetto alla normativa in esame anche ogni ente costituito all'estero in base alle disposizioni della propria legge domestica, ma che abbia in Italia la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale.

La Legge n. 146/2006, che ratificava la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, ha, inoltre, introdotto una responsabilità degli enti anche per alcuni reati aventi carattere transazionale. A tali fini, è necessario che:

- nella realizzazione delle fattispecie deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato;
- il fatto dev'essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione;

- la condotta illecita sia, alternativamente:
  - commessa in più di uno stato;
  - commessa in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato;
  - commessa in un solo Stato, sebbene parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione o direzione e controllo siano avvenuti in un altro Stato;
  - commessa in uno Stato, ma in essa sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

1.5. Le "Linee Guida" di Confindustria

In data 7 marzo 2002 l'associazione Confindustria ha pubblicato delle Linee Guida alla redazione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, finalizzate a fornire una serie di indicazioni e misure, essenzialmente tratte dalla pratica aziendale, ritenute in astratto idonee a rispondere alle esigenze delineate dal D. Lgs. n. 231/2001. Il presente Modello è stato redatto in conformità alle indicazioni nelle suddette Linee Guida, le quali sono state aggiornate da ultimo anche nel 2021, nonché in aderenza alle best practice di settore e alla più recente dottrina.

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità della società nel caso di vicende modificative: trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. Il Decreto sancisce la regola che nel caso di "trasformazione della società resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto". Il nuovo ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili alla società originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione. In caso di fusione, il Decreto prevede che la società risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione. Nel caso di scissione parziale, il Decreto prevede invece che resti ferma la responsabilità della società scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Tuttavia, gli enti beneficiari della scissione, parziale o totale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dalla società scisso per reati anteriori alla scissione. L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito. Se la fusione o la scissione sono intervenute prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità della società, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria, terrà conto delle condizioni economiche della società originario e non di quelle della società risultante dalla fusione. In ogni caso, le sanzioni interdittive si applicano agli enti a cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

In caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il Decreto stabilisce che, salvo il beneficio della preventiva escussione della società cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con la società cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, o di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

2. GOVERNANCE E ASSETTO ORGANIZZATIVO DI ACP SGR S.P.A.

2.1. Alternative Capital Partners SGR S.p.A.

Alternative Capital Partners SGR S.p.A. (di seguito anche "ACP" o la "Società") è una società di gestione del risparmio iscritta al n. 166 dell'Albo di cui all'art. 35 del TUF, sezione "gestori di FIA".

La Società ha per oggetto, principalmente, la prestazione di un servizio di gestione collettiva del risparmio attraverso la gestione del patrimonio e dei relativi rischi, anche in regime di delega, di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) alternativi di propria o altrui istituzione, italiani ed esteri.

2.2. Gli strumenti di governance di ACP S.p.A.

Gli strumenti di governo dell'organizzazione che garantiscono il funzionamento della Società, sviluppati internamente, possono essere così riassunti:

- Statuto - in conformità con le disposizioni di legge vigenti, contempla diverse previsioni relative al governo societario volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione.

- Delibere del CdA – atti di indirizzo politico della società, definiscono gli obiettivi e gli strumenti per raggiungere gli stessi, nonché approvano le linee di condotta da adottare.

- Policy e linee guida – disciplinano i macro processi della Società, prevedendo i principi e le regole di governo e le responsabilità della stessa, con particolare riferimento ai processi decisionali formali.

- Normativa di Processo / Istruzioni Tecniche – descrivono nel dettaglio gli aspetti operativi e di processo necessari allo svolgimento di determinate attività, nel rispetto di policy e linee guida.

- Ordini di servizio e Comunicazioni Organizzative - la redazione di appositi Ordini di servizio e Comunicazioni Organizzative consente l'espletamento di attività da parte dei dipendenti nel rispetto dell'assetto organizzativo predeterminato.

L'insieme degli strumenti di governance adottati da ACP e delle previsioni del presente Modello consentono di individuare, rispetto a tutte le attività, come si siano formate e attuate le decisioni dell'ente (cfr. art. 6, comma 2 lett. b, D. Lgs. n. 231/2001).

Il sistema della predetta documentazione interna e la sottoposizione alla costante vigilanza da parte degli Organi di controllo preposti costituiscono anche un prezioso strumento a presidio della prevenzione di comportamenti illeciti in genere, inclusi quelli previsti dalla normativa specifica che dispone la responsabilità amministrativa degli enti.

2.3. Sistema di controllo interno

ACP è dotata di un sistema di controllo interno idoneo a presidiare i rischi tipici dell'attività sociale. Esso è composto dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali ed il conseguimento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi, la salvaguardia del valore delle attività, la protezione dalle perdite, l'affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali, la conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza, lo Statuto e le disposizioni interne.

Il sistema dei controlli coinvolge ogni settore dell'attività svolta dalla Società attraverso la distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo, attutendo ogni possibile conflitto di interesse.

I principali obiettivi del sistema dei controlli interni della Società si sostanziano in obiettivi operativi, d'informazione e di conformità:

- l'obiettivo operativo del sistema dei controlli interni concerne l'efficacia e l'efficienza della Società nell'impiegare le risorse e nel proteggersi da perdite: in tal caso, il sistema dei controlli interni mira ad assicurare che in tutta l'organizzazione il personale operi per il conseguimento degli obiettivi aziendali e senza anteporre altri interessi a quelli della Società;
- l'obiettivo di informazione si esplica nella predisposizione di rapporti tempestivi ed affidabili per il processo decisionale all'interno dell'organizzazione e risponde, altresì, all'esigenza di assicurare documenti affidabili diretti all'esterno;
- l'obiettivo di conformità assicura che tutte le operazioni siano condotte nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dei requisiti prudenziali, nonché delle pertinenti procedure interne.

I controlli coinvolgono, con ruoli diversi, il Cda, il Collegio Sindacale, la Società di Revisione dei Conti, il Responsabile del Servizio di Sicurezza e Prevenzione, nonché tutte le Direzioni e funzioni aziendali e tutto il personale ai diversi livelli; in particolare, tali controlli possono essere riassunti come di seguito:

- al Collegio Sindacale spetta il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul concreto funzionamento dello stesso;
- alla Società di Revisione è demandata la revisione legale dei conti;
- il RSPP garantisce il rispetto della normativa in materia di Sicurezza sul Lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008, accertandosi di tutelare la salute dei lavoratori, in particolare tenendo conto dei fattori probabili di rischio;
- alla funzione Risk management (outsourcer: Quantyx Advisors S.r.l.) compete un ruolo centrale nella definizione degli strumenti per la gestione del rischio, nonché nelle attività di analisi, valutazione e monitoraggio dei rischi operativi e dei controlli. Svolge inoltre le proprie attività in modo autonomo e indipendente ed è collocata in posizione di autonomia, anche gerarchica, rispetto alle singole strutture operative. Il Risk Manager riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
- la funzione compliance (outsourcer: RbyC S.r.l.) svolge principalmente compiti relativi al controllo e valutazione periodica circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure, delle politiche e delle procedure adottate per individuare/minimizzare il rischio di mancata osservanza degli obblighi di cui alla Direttiva AIFM da parte della Società, nonché delle misure adottate per rimediare a eventuali carenze nell'adempimento degli obblighi da parte della Società;
- la funzione Antiriciclaggio[1] (outsourcer: RbyC S.r.l.), la quale svolge le proprie attività in modo autonomo e indipendente senza alcun assoggettamento a vincoli gerarchici rispetto alle singole strutture operative della Società, con riporto esclusivo, senza alcuna limitazione, al Consiglio di

[1] La responsabilità della funzione è attribuita al Consigliere Alessandro Messina.

Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società.

La responsabilità circa il corretto funzionamento del sistema di controllo interno è propria di ciascuna struttura organizzativa per tutti i processi di cui ha la responsabilità gestionale.

2.4. Assetto Organizzativo

Ai fini dell'attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, riveste fondamentale importanza l'assetto organizzativo della Società, in base al quale vengono individuate le strutture organizzative essenziali, le rispettive aree di competenza e le principali responsabilità ad esse attribuite.

ACP ha predisposto un organigramma nel quale è stata schematizzata la struttura organizzativa della Società. L'aggiornamento dell'organigramma avviene attraverso specifici Ordini di Servizio e/o Comunicazioni Organizzative, che definiscono le responsabilità delle Strutture Organizzative. L'organigramma e i documenti di cui sopra sono pubblicati sulla intranet aziendale.

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ACP S.P.A.

3.1. Premessa

L'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità amministrativa della Società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di illecito, è un atto di responsabilità sociale.

3.2. Destinatari

Si considerano soggetti destinatari delle prescrizioni del Modello, ai sensi del Decreto e nell'ambito delle rispettive competenze, i componenti degli organi sociali, il management e i dipendenti, nonché tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi di ACP (di seguito, i "Destinatari").

3.3. Finalità del Modello

ACP intende affermare e diffondere una cultura di impresa improntata:

- alla legalità, poiché nessun comportamento illecito, sia pur realizzato nell'interesse o a vantaggio dell'impresa, può ritenersi in linea con la politica adottata dalla Società;
- al controllo, che deve governare tutte le fasi decisionali e operative dell'attività sociale, nella piena consapevolezza dei rischi derivanti dalla possibile commissione di reati.

Il raggiungimento di queste finalità si concretizza in un sistema coerente di principi, disposizioni e procedure organizzative, gestionali e di controllo, che danno vita al Modello che la Società, alla luce delle considerazioni che precedono, ha predisposto e adottato.

Attraverso l'adozione del Modello, la Società intende pertanto perseguire le seguenti finalità:

- vietare comportamenti che possano causare reati previsti dal Decreto 231;
- diffondere la cultura della legalità, attraverso trasmissione di valori di correttezza e trasparenza;
- diffondere la consapevolezza dei rischi di commissione reato, nonché la consapevolezza delle sanzioni in cui incorrono i vari soggetti destinatari del presente Modello.

3.4. Il Progetto di ACP per la definizione / aggiornamento del proprio Modello

Si riportano nel seguito le metodologie seguite e i criteri adottati nelle varie fasi del Progetto, evidenziando in ogni caso che rivisitazioni ed aggiornamenti successivi del Modello valorizzano l'esperienza derivante dall'attuazione del Modello in precedenza adottato dalla Società.

s



3.5. Individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001

La costruzione del Modello ha previsto l'esecuzione delle seguenti attività preliminari:

- analisi della struttura organizzativa e operativa della Società, nonché dei ruoli e delle responsabilità assegnate, così come definiti all'interno dell'organigramma;
- identificazione e mappatura dei processi aziendali, con puntuale indicazione dei ruoli coinvolti in ciascuno di essi;
- mappatura dei reati presupposto che potrebbero essere commessi nell'ambito delle attività di ACP, e individuazione del processo aziendale potenzialmente coinvolto nell'attività a rischio.

L'analisi ha consentito di identificare le attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati rilevanti (c.d. "attività sensibili") per ACP.

3.6. Identificazione dei key officer e interviste - Analisi dei processi e delle attività sensibili

Scopo della fase successiva è stato quello di identificare le risorse con una conoscenza approfondita dei processi/attività sensibili e dei meccanismi di controllo attualmente presenti (di seguito, "key officer").

I key officer sono stati identificati nelle persone di più alto livello organizzativo in grado di fornire le informazioni di dettaglio sui singoli processi aziendali e sulle attività delle singole Strutture Organizzative al fine di raggiungere un livello di informazione/dettaglio idoneo a comprendere il sistema dei controlli esistenti.

L'analisi è stata compiuta tramite interviste strutturate con i key officer, che hanno avuto anche lo scopo di stabilire per ogni attività sensibile i processi di gestione e gli strumenti di controllo, con particolare attenzione agli elementi di compliance e ai controlli preventivi esistenti a presidio delle stesse.

In questa fase è stata creata, quindi, una Matrice indicativa delle attività a rischio di reato (c.d. "MIARR").

3.7. Rivisitazione e aggiornamento del Modello

Scopo delle attività di analisi è stato quello di elaborare lo specifico Modello di organizzazione, gestione e controllo di ACP, articolato in tutte le sue componenti e che tenga conto delle Linee Guida di Confindustria in materia, personalizzato alla realtà aziendale, da sottoporre al Cda per approvazione.

La realizzazione di tale fase è stata supportata sia dai risultati delle fasi precedenti sia delle scelte di indirizzo degli organi decisionali della Società. A cadenze regolare, ACP provvede alla rivisitazione e aggiornamento del Modello.

3.8. Gap Analysis

Al fine di rilevare ed analizzare in dettaglio il Modello di controllo esistente a presidio dei rischi riscontrati ed evidenziati nell'attività di risk assessment sopra descritta si è proceduto, nell'ambito dell'analisi della documentazione aziendale e delle interviste con i referenti intervistati, ad enucleare i principali elementi del sistema di controllo, prendendo tra l'altro come riferimento i seguenti principi:

- esistenza di procedure formalizzate;
- tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- segregazione dei compiti;
- chiara attribuzione delle responsabilità organizzative (e.g. mansionario / procedure);
- attività di monitoraggio svolte da soggetti/Strutture Organizzative/organi indipendenti/terzi.

Si è successivamente valutato la conformità del Modello stesso alle previsioni del D. Lgs. n. 231/2001, raffrontando il modello di controllo ("as is") e un Modello astratto di riferimento valutato sulla base del contenuto della disciplina di cui al D. Lgs. n. 231/2001 ("to be").

Attraverso il confronto operato è stato possibile desumere aree di miglioramento del sistema di controllo interno esistente e, sulla scorta di quanto emerso, è stato predisposto un piano di attuazione teso a individuare i requisiti organizzativi caratterizzanti un Modello di organizzazione, gestione e controllo conforme a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2001 e le azioni di miglioramento del sistema di controllo interno.

Qui di seguito sono elencate le attività svolte nella fase in oggetto:

- gap analysis tra il modello di controllo esistente ("as is") ed il Modello "a tendere" ("to be") conforme alle previsioni del D. Lgs. n. 231/2001 con particolare riferimento, in termini di compatibilità, all'attribuzione di poteri e responsabilità, al Codice Etico, al sistema delle procedure aziendali, alle caratteristiche dell'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- predisposizione di un piano di attuazione per l'individuazione dei requisiti organizzativi caratterizzanti un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 e delle azioni di miglioramento dell'attuale sistema di controllo (processi e procedure).

4. STRUTTURA DEL MODELLO

Il documento relativo al Modello è composto:

- dalla Parte Generale, che descrive il quadro normativo di riferimento e regola il funzionamento complessivo del sistema di organizzazione, gestione e controllo adottato per prevenire la commissione dei reati presupposto;
- dalle Parti Speciali, che integrano il contenuto della Parte Generale con una descrizione relativa:
  - alle fattispecie di reato richiamate dal Decreto;
  - ai processi/attività sensibili presenti nella realtà aziendale e ai correlati presidi di controllo.

4.1. Rapporto tra Modello e Codice Etico

Ad integrazione degli strumenti di controllo già previsti, la Società ha adottato il Codice Etico, espressione dell'obiettivo di soddisfare, nel migliore dei modi, le necessità e le aspettative degli stakeholder (es. dipendenti, clienti, consulenti, fornitori) della Società.

Il Codice Etico di ACP ha lo scopo, tra l'altro, di favorire e promuovere un elevato standard di professionalità e di evitare pratiche e comportamenti difformi rispetto agli interessi dell'azienda o devianti rispetto alla legge, nonché contrastanti rispetto ai valori che la Società intende mantenere.

Tale documento è rivolto ai componenti degli organi sociali, a tutti i dipendenti di ogni ordine e grado della Società e a tutti coloro che, stabilmente o temporaneamente, interagiscono con essa.

Lo stesso deve essere, quindi, considerato un fondamento essenziale del Modello, poiché insieme costituiscono l'insieme di norme interne utili alla diffusione di una cultura dell'etica e della trasparenza aziendale ed è elemento essenziale del sistema di controllo; le regole di comportamento in essi contenute si integrano, pur avendo i due documenti diverse finalità:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento per esprimere principi di "deontologia aziendale" riconosciuti come propri e sui quali richiama l'osservanza di tutti;
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati.

4.2. Adozione, aggiornamento e adeguamento del Modello

4.2.1. Competenza

Il Cda ha competenza esclusiva per l'adozione, la modificazione e l'integrazione del Modello.

4.2.2. Verifiche e controlli sul Modello

L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito al costante aggiornamento del Modello.

A tal fine, formula osservazioni e proposte, attinenti all'organizzazione ed al sistema di controllo, alle strutture aziendali a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, all'organo amministrativo.

L'Organismo di Vigilanza ha il dovere di segnalare in forma scritta al Cda tempestivamente, quanto meno nella relazione annuale, fatti, circostanze o carenze organizzative riscontrate nell'attività di vigilanza che evidenzino la necessità o l'opportunità di modificare o integrare il Modello.

Anche con tale finalità, l'Organismo di Vigilanza deve stilare con cadenza annuale un Programma di Vigilanza attraverso il quale pianifica, in linea di massima, le proprie attività prevedendo:

- un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno;
- la determinazione delle cadenze temporali dei controlli;
- l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.

4.2.3. Aggiornamento ed adeguamento

Il Modello deve essere adattato qualora emerga l'opportunità o la necessità di un suo aggiornamento, a titolo esemplificativo:

- violazioni o elusioni del Modello che ne abbiano dimostrato l'inefficacia;
- significative modificazioni dell'assetto organizzativo della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa (ad es., a seguito dell'acquisizione di un ramo d'azienda);
- modifiche del quadro normativo di riferimento rilevanti per la Società (ad es., introduzione di nuove tipologie di reato rilevanti ai sensi del Decreto);
- valutazioni di inadeguatezza all'esito dei controlli eseguiti.

Prima dell'approvazione di eventuali modifiche o integrazioni del Modello da parte del Cda è opportuno che siano condivise con l'Organismo di Vigilanza, al fine di raccogliere eventuali pareri o osservazioni del tutto non vincolanti rispetto alle scelte finali che sono rimesse unicamente alla volontà dell'organo amministrativo.

Le procedure operative adottate in attuazione del Modello sono modificate a cura delle Strutture Organizzative aziendali competenti, qualora si dimostrino inefficaci. Le Strutture Organizzative aziendali competenti curano altresì le modifiche o integrazioni alle procedure operative, dopo ogni revisione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative.

5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2001 richiede, per beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sull'osservanza e funzionamento del Modello, sia affidato ad un Organismo di Vigilanza interno all'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, svolga in via continuativa i compiti ad esso affidati. Pertanto, l'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni al di fuori dei processi operativi della Società, riferendo periodicamente al Cda svincolato da ogni rapporto gerarchico con esso e con i singoli responsabili delle Strutture Organizzative aziendali.

Di conseguenza, l'organo amministrativo di ACP istituisce un Organismo di Vigilanza a struttura collegiale.

In particolare, la composizione dell'Organismo di Vigilanza è stata definita in modo da garantire i seguenti requisiti:

- Autonomia e indipendenza: questo requisito è assicurato dal posizionamento all'interno della struttura organizzativa ed in una posizione più elevata possibile, prevedendo il "riporto" al massimo vertice operativo aziendale, vale a dire al Cda;
- Professionalità: requisito questo garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche di cui dispongono i componenti dell'Organismo di Vigilanza. In particolare, la composizione prescelta garantisce idonee conoscenze giuridiche e dei principi e delle tecniche di controllo e monitoraggio, nonché dell'organizzazione aziendale e dei principali processi della Società;
- Continuità d'azione: con riferimento a tale requisito, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello da parte dei Destinatari, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale di ACP.

5.1. Durata in carica, decadenza e revoca

I componenti dell'Organismo di Vigilanza restano in carica tre anni. In prossimità della scadenza, il CdA provvede senza indugio al rinnovo o a nuova nomina. In ogni caso, essi restano in carica, continuando a svolgere le proprie funzioni ad interim, fino alla nuova nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Essi sono scelti tra soggetti in possesso di un profilo etico e professionale di indiscutibile valore e non debbono essere in rapporti di coniugio o parentela con il Cda.

Possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza dipendenti della Società, a patto che ricoprano ruoli operativi, e professionisti esterni. I membri dell'Organismo di Vigilanza non devono trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse derivanti da qualsiasi ragione di natura personale, familiare o professionale. In tal caso, essi sono tenuti ad informare immediatamente gli altri membri dell'Organismo e devono astenersi dal partecipare alle relative deliberazioni.

Non può essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza e, se nominato decade, colui il quale si trovi in una delle seguenti situazioni:

- relazione di coniugio, parentela o affinità entro il 4° grado, di convivenza more uxorio, o rapporti di persone che rientrino nella sfera affettiva, con: (a) Cda, (b) soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua struttura organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, (c) persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società, Sindaci della Società e della Società di revisione nonché gli altri soggetti indicati dalla legge;
- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società o con società controllate, che ne compromettano l'indipendenza;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società o su società controllate;
- funzioni di amministratore esecutivo ricoperte, nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza, in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta

amministrativa o procedure equiparate;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza;
- provvedimento di condanna, anche non passato in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta (cosiddetto "patteggiamento"), in Italia o all'estero, per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti;
- condanna, anche non passata in giudicato, oppure sentenza di "patteggiamento" a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, oppure l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Qualora si verificasse una delle precedenti cause di incompatibilità, il componente dovrà darne notizia immediata agli altri membri dell'Organismo di Vigilanza e decadrà automaticamente dalla carica, dalla data di sopravvenienza della causa di incompatibilità/dei motivi sopra elencati.

I componenti che abbiano un rapporto di lavoro subordinato con la Società decadono automaticamente dall'incarico, in caso di cessazione di detto rapporto e indipendentemente dalla causa di interruzione dello stesso.

Il Cda può revocare i componenti dell'Organismo unicamente per giusta causa, nonché sospendere delle funzioni e/o dei poteri dell'Organismo e alla nomina di un interim o alla revoca dei poteri.

Costituiscono giusta causa di revoca dei componenti:

- l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti;
- l'omessa comunicazione all'organo amministrativo di un conflitto di interessi, anche potenziale, che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'Organismo;
- la sentenza di condanna o di patteggiamento della Società, passata in giudicato, se risultasse dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- la violazione degli obblighi di riservatezza circa le notizie e informazioni acquisite;
- un provvedimento di condanna, anche non passato in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta (cosiddetto "patteggiamento"), in Italia o all'estero, per i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- una condanna, anche non passata in giudicato, oppure sentenza di "patteggiamento" a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, oppure l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- per il componente legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza. In ogni caso qualsiasi provvedimento di disposizione di carattere organizzativo che lo riguardi (ad es. cessazione rapporto di lavoro, spostamento ad altro incarico, licenziamento, provvedimenti disciplinari, nomina di nuovo responsabile) dovrà essere portato a conoscenza del Cda.

Ciascun componente può recedere in ogni momento dall'incarico con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi all'organo amministrativo con PEC/raccomandata A.R.

Al venir meno di un componente dell'Organismo di Vigilanza, per revoca o recesso, è rimandata al Cda la valutazione in merito ad una nuova nomina o alla conferma della composizione rimanente dell'Organismo.

L'Organismo di Vigilanza definisce, in piena autonomia, le regole per il proprio funzionamento nel "Regolamento dell'attività dell'Organismo di Vigilanza", trasmesso all'organo amministrativo per la relativa conoscenza.

5.2. Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- vigilare sulla diffusione e rispetto del Modello all'interno della Società;
- vigilare sulla validità ed adeguatezza del Modello, ossia sulla sua concreta capacità di prevenire i comportamenti sanzionati dal Decreto;
- vigilare sull'attuazione del Modello nell'ambito delle aree di attività potenzialmente a rischio di reato;
- segnalare al Cda della Società l'opportunità di aggiornare il Modello, in seguito a mutate condizioni aziendali e/o normative.

Nello svolgimento di queste attività, l'Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:

- coordinarsi e collaborare con le Strutture Organizzative aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività aziendali identificate nel Modello a rischio reato;
- verificare l'istituzione e il funzionamento di specifici canali informativi "dedicati" (es. indirizzo di posta elettronica e numero di fax), diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo;
- effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o su atti specifici, compiuti nell'ambito delle aree di attività aziendale individuate a potenziale rischio di reato;
- controllare la regolare tenuta ed efficacia di tutta la documentazione inerente alle attività/operazioni individuate nel Modello;
- verificare l'effettivo svolgimento delle iniziative di informazione e formazione sul Modello intraprese dalla Società;
- avvalersi dell'ausilio e del supporto del personale dipendente della Società per le attività di monitoraggio, nonché del Datore di Lavoro e della struttura da questi coordinata per i temi di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, o di eventuali consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche (ad es. in ambito ambientale).
- svolgere o far eseguire accertamenti sulla veridicità e fondatezza delle segnalazioni ricevute e relazionare sull'attività svolta alla Struttura Organizzativa preposta all'adozione delle sanzioni disciplinari nei confronti del personale della Società;
- segnalare immediatamente al Cda eventuali violazioni del Modello da parte di figure apicali della stessa;
- segnalare immediatamente al Collegio Sindacale eventuali violazioni del Modello, ritenute fondate, da parte del Cda.

Nello svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza può inoltre avvalersi del supporto delle Strutture Organizzative della Società con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in volta sottoposti a controllo. L'Organismo, a titolo esemplificativo, potrà ricorrere alle seguenti strutture:

- alle funzioni Compliance, Antiriciclaggio e Risk Management, oltre ai Responsabili di Funzione della Società (ad esempio per le attività ispettive e le verifiche sull'effettiva applicazione del Modello, oltre ad un confronto circa eventuali anomalie e/o carenze nel suo funzionamento rilevate);
- al Referente interno per la protezione dei dati personali;
- al Collegio Sindacale;
- al Servizio di Prevenzione e Protezione della Società e alle altre figure specifiche previste dalla normativa di settore per le questioni relative alla tutela dalla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

A tali fini, l'Organismo è dotato dei poteri di seguito indicati:

- emanare disposizioni per regolare le proprie attività e predisporre l'elenco delle informazioni che devono pervenirgli dalle Strutture Organizzative aziendali;
- accedere, anche senza autorizzazioni preventive, a ogni documento aziendale ritenuto rilevante per lo svolgimento delle sue funzioni;
- disporre che tutti i Destinatari del Modello forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte della Società;
- compiere indagini in merito alle segnalazioni pervenute per verificare violazioni del Codice Etico e/o del Modello e per accertarne la fondatezza, segnalando, all'esito delle indagini condotte, alla Struttura Organizzativa competente o all'organo amministrativo, a seconda del ruolo aziendale dell'autore della violazione, l'opportunità di avviare una procedura disciplinare o di assumere adeguate misure sanzionatorie nei confronti dell'autore stesso;
- ottenere l'informativa in merito agli esiti delle procedure disciplinari o delle iniziative sanzionatorie assunte dalla Società per accertate violazioni del Codice Etico e/o del Modello, e, in caso di archiviazione, chiederne le motivazioni;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per le attività di verifica e controllo oppure di aggiornamento del Modello.

Per un miglior svolgimento delle proprie attività, l'Organismo può delegare uno o più compiti specifici a singoli suoi componenti che li svolgeranno in nome e per conto dell'Organismo stesso. La responsabilità comunque ricade sull'Organismo nel suo complesso.

Il Cda della Società assegna all'Organismo di Vigilanza un budget di spesa annuale nell'importo proposto dall'Organismo stesso e, in ogni caso, adeguato rispetto alle funzioni ad esso rimesse. L'Organismo delibera in autonomia le spese da sostenere nel rispetto dei poteri di firma aziendali e, in caso di spese eccedenti il budget, dovrà essere autorizzato dall'organo amministrativo.

5.3. Flussi di comunicazione da parte dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente con il Cda della Società.

L'Organismo di Vigilanza riferisce agli Organi Sociali lo stato di fatto sull'attuazione del Modello e gli esiti dell'attività di vigilanza secondo le seguenti modalità:

- tempestivamente nei confronti dell'organo amministrativo, in relazione a presunte violazioni compiute dai vertici aziendali o dai terzi, ferma restando la facoltà del Cda di richiedere informazioni o chiarimenti in merito ad esse;
- almeno annualmente, entro il mese di aprile, nei confronti dell'organo amministrativo attraverso una relazione scritta, nella quale siano illustrate le attività di monitoraggio svolte dall'Organismo stesso, le criticità rilevate e gli eventuali interventi correttivi o migliorativi suggeriti;
- tempestivamente nei confronti del Collegio Sindacale, in relazione a presunte violazioni compiute dai vertici aziendali o dal Cda, ferma restando la facoltà del Collegio Sindacale di richiedere informazioni o chiarimenti in merito ad esse.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato sia dal Cda che dal Collegio Sindacale e, a sua volta, ha facoltà di richiedere la convocazione dei predetti organi sociali per questioni inerenti al funzionamento e l'efficace attuazione del Modello o in relazione a situazioni specifiche.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, nonché al fine di un completo e corretto svolgimento dei propri compiti, l'Organismo ha inoltre facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti aventi le principali responsabilità operative.

5.4. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Il D. Lgs. n. 231/2001 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte delle Strutture Organizzative aziendali, diretti a consentire all'Organismo lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza e di verifica.
L'invio dei flussi periodici costituisce un dovere inderogabile delle funzioni aziendali, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari.
Sono, quindi, istituiti i seguenti indirizzi a favore dei Destinatari del Modello dove poter inviare i flussi informativi:

- un indirizzo di posta elettronica esterno al dominio aziendale: odv@alternativecapital.partners ;
- un indirizzo di posta ordinaria: Organismo di Vigilanza di ACP SGR S.p.a., Corso Venezia 16, 20121, Milano (MI).

In un'ottica di approccio integrato, i flussi informativi, la reportistica e le informative delle Strutture Aziendali verso l'Organismo di Vigilanza devono essere le medesime inoltrate agli altri Organi Sociali, al fine di non frammentare le informative e di non rendere eccessivamente onerosa la reportistica.

A tal proposito devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- su base periodica, ogni informazione circa la normale attività aziendale che sia rilevante nell'ambito del Modello 231 (c.d. flussi informativi generali);
- su base periodica, le informazioni, i dati, le notizie ed i documenti che costituiscano deroghe e/o eccezioni rispetto alle procedure aziendali (c.d. flussi informativi specifici);
- ogni informazione, dato, notizia e documento ritenuto utile e/o necessario per lo svolgimento di

verifiche, preventivamente identificati dall'Organismo e formalmente richiesti alle singole Strutture Organizzative.

A mero titolo esemplificativo, si riportano di seguito alcuni esempi di flussi informativi:

- da parte di ogni Struttura Organizzativa le notizie concernenti:
  - provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che coinvolgano la Società o di soggetti apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
  - richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per reati ricompresi nel D. Lgs. n. 231/2001;
  - modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, nonché modifiche statutarie o dell'organigramma aziendale;
  - esiti delle eventuali azioni intraprese a seguito di segnalazione scritta dell'Organismo di Vigilanza di accertata violazione del Modello, l'avvenuta irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione del Modello, nonché i provvedimenti di archiviazione con le relative motivazioni;

- da parte della Struttura Organizzativa deputata alla Salute e sicurezza sul lavoro le notizie concernenti:
  - segnalazione di infortuni gravi (omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, in ogni caso qualsiasi infortunio con prognosi superiore ai 40 giorni) occorsi a dipendenti, collaboratori della Società e a tutti coloro che abbiano accesso alle strutture della Società;
  - variazioni nei ruoli e nelle responsabilità nell'ambito dei sistemi di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro (quali nomina a Datore di Lavoro, delega di funzione art. 16 D. Lgs. n. 81/2008, nomina a RSPP) e ambiente (quali procure in materia ambientale).

- da parte della funzione amministrazione le notizie concernenti:
  - i controlli sulla gestione delle risorse finanziarie;
  - la gestione della tesoreria per i profili derivanti dalla normativa antiriciclaggio;
  - anomalie in relazione al bilancio d'esercizio.

- da parte dei Responsabili delle funzioni che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione le notizie concernenti:
  - la richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
  - i controlli preventivi e successivi inerenti procedure ad evidenza pubblica (gare d'appalto, licitazioni, etc);
  - i controlli preventivi e successivi inerenti affidamenti a operatori di mercato a seguito di gare o trattative private;
  - la richiesta e l'ottenimento di provvedimenti concessori o autorizzativi da parte di Enti Pubblici.

Tutti i flussi informativi e la documentazione (ivi compresa la reportistica prevista dal Modello) ricevuti dall'Organismo di Vigilanza devono essere custoditi, a cura di quest'ultimo, in un apposito archivio istituito presso la sede della Società, nel rispetto delle disposizioni normative in tema di trattamento dei dati personali

5.5. Segnalazioni whistleblowing

Il sistema dei flussi informativi, peraltro, si coordina con la recente normativa in materia di whistleblowing, come da ultimo innovata dal D. Lgs. 24/2023 (c.d. Decreto Whistleblowing), che ha regolato questo meccanismo in modo organico e completo rispetto alla disciplina precedente2, imponendo la messa a disposizione di un canale dedicato in cui possa confluire ogni informazione relativa a possibili violazioni del Decreto 231 e/o del Modello e/o del Codice Etico, nonché specifiche ipotesi di reato.

Questo Decreto prevede che l'Ente, dotandosi di un Modello 231, debba:
- istituire un canale specifico di segnalazione, dotato di peculiari garanzie;
- istituire un ufficio/funzione appositamente dedicato/a e formato/a;
- garantire riscontri alle segnalazioni;
- informare adeguatamente i Destinatari sulla procedura di segnalazione.

Al fine, invece, di garantire la procedura di whistleblowing, è istituito un canale informatico di segnalazione e l'ufficio dedicato è individuato nello stesso Organismo di Vigilanza, per sua natura già dotato delle necessarie competenze richieste dal D. Lgs. 24/2023. In merito alla possibilità di realizzare una segnalazione anche in forma orale, si prevede la facoltà per il segnalante e l'obbligo per l'OdV di ricevere mediante apposito incontro la segnalazione orale e di trascriverla in apposito verbale, che verrà sottoposto al segnalante prima della sua formalizzazione.
Viene assicurata la riservatezza delle fonti e delle informazioni di cui si venga in possesso, fatti salvi gli obblighi di legge. Inoltre, la Società vieta azioni ritorsive (sanzioni disciplinari, demansionamento, sospensione, licenziamento) e qualsivoglia tipo di discriminazioni in ambito lavorativo nei confronti del personale della Società che abbia svolto, in buona fede, azioni mirate a riferire eventi o situazioni relative al rispetto del Codice Etico, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (in breve, Modello), delle procedure aziendali o comunque delle normative di legge.
L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni pervenutegli e potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, sia il segnalante, per ottenere maggiori informazioni, che il presunto autore della violazione, svolgendo le indagini necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione.
Non verranno prese in considerazione segnalazioni prive di qualsiasi elemento sostanziale a loro supporto, eccessivamente vaghe, poco circostanziate oppure di evidente contenuto diffamatorio o calunnioso.
Una volta accertata la fondatezza della segnalazione, l'Organismo:

1) per le violazioni del Modello e/o del Codice Etico realizzate dal personale dipendente, ne dà immediata comunicazione per iscritto alla Struttura Organizzativa competente per la valutazione di avvio delle conseguenti azioni disciplinari;
2) per violazioni del Modello e/o del Codice Etico realizzate da parte degli amministratori della Società, ne dà immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

[2] Il D. Lgs. 24/2023, con le disposizioni di abrogazione dell'art. 23, c.1-b, e le disposizioni transitorie e di coordinamento dell'art. 24, c.5., ha abrogato l'art. 6, commi *2-ter* e *2-quater*, del D. Lgs. 231/2001, e ha sostituito l'art. 6, c.*2-bis* del D. Lgs. 231/2001, prevedendo, per i modelli di organizzazione e di gestione adottati ai sensi del comma 2, lett. e) del D. Lgs. 231/2001, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare ai sensi del D. Lgs. 24/2023 (in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, cd. "*Whistleblowing*").

3) per violazioni del Modello e/o del Codice Etico realizzate da parte di figure apicali della Società, ne dà immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

Tutte le segnalazioni raccolte dall'Organismo di Vigilanza devono essere custodite nel rispetto delle disposizioni normative in tema di trattamento dei dati personali.

È previsto un canale di segnalazione alternativo qualora la segnalazione riguardi uno dei membri dell'Organismo di Vigilanza e il segnalante potrà rivolgersi al Presidente del Collegio Sindacale: alessandro.danovi@danovi.eu

È stato inoltre introdotto il c.d. whistleblowing esterno, che consente al personale degli intermediari (fra cui le SGR) di segnalare direttamente all'Autorità violazioni delle norme del TUF e delle norme UE direttamente applicabili di cui siano venuti a conoscenza durante lo svolgimento della propria attività lavorativa fornendo così un ulteriore strumento di controllo e supervisione utile ad intercettare qualunque comportamento posto in essere in violazione della normativa in materia di servizi d'investimento. In conformità all'art. 4-duodecies del TUF, la Consob ha attivato tre nuovi canali (i.e. telefonico, posta elettronica, posta cartacea) dedicati alla ricezione immediata, anche in forma anonima, da parte del personale dei soggetti vigilati (tra cui le SGR) di tali segnalazioni. Per maggiori informazioni cfr. http://www.consob.it/web/area-pubblica/wistleblowing-ricezione-segnalazioni.

Un altro canale esterno è poi messo a disposizione da Banca d'Italia https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/whistleblowing/index.html

6. IL SISTEMA SANZIONATORIO

6.1. Principi generali

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale affinché operi l'esimente dalla responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni previste saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria.

Per la contestazione, l'accertamento delle infrazioni e l'applicazione di sanzioni disciplinari restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive attribuzioni di responsabilità e competenze, al Management della Società.

L'Organismo di Vigilanza, ricevuta la segnalazione e svolti gli opportuni accertamenti, formula una proposta circa i provvedimenti da adottare e comunica la propria valutazione agli organi aziendali competenti in base al sistema disciplinare, che si pronunceranno in merito all'eventuale adozione e/o modifica delle misure proposte dall'Organismo di Vigilanza, attivando le Strutture Organizzative di volta in volta competenti.

In ogni caso, le fasi di contestazione della violazione e di determinazione ed effettiva applicazione delle sanzioni sono svolte nel rispetto delle norme di legge e di regolamento vigenti, nonché delle previsioni della contrattazione collettiva e dei Codici Disciplinari aziendali applicabili. In particolare, è applicato il seguente

contratto collettivo:

- CCNL – CREDITO (2019) - Accordo di rinnovo del CCNL 31 marzo 2015 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali.

6.2. Misure nei confronti del personale dipendente non Dirigente

In relazione al personale dipendente, la Società deve rispettare i limiti di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile, sia con riguardo alle sanzioni comminabili che alle modalità di esercizio del potere disciplinare.

La Società può avere proprio personale dipendente che svolge funzioni presso altre società. In base a quanto previsto dai documenti che ne regolano il distacco, tali dipendenti sono soggetti, nell'espletamento delle proprie mansioni lavorative, alle direttive impartite dai responsabili della società distaccataria. Essi saranno pur sempre tenuti al rispetto del MOGC e del Codice Etico.

Qualora svolgano la propria attività lavorativa uno o più dipendenti di una società che siano, a seguito della stipulazione di un accordo contrattuale, distaccati presso ACP, tali soggetti sono tenuti al rispetto di quanto previsto dal Codice Etico della Società e dal presente Modello.

I comportamenti tenuti dal personale dipendente in violazione delle regole comportamentali contenute nel Modello e nel Codice Etico costituiscono illeciti disciplinari.

La Società chiede ai propri dipendenti di segnalare le eventuali violazioni e la stessa valuta in senso positivo il contributo prestato, anche qualora il soggetto che ha effettuato la segnalazione abbia contribuito a tale violazione.

Alla notizia di violazione del Modello, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica. Una volta accertata la violazione, sarà irrogata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa.

Al personale dipendente possono essere comminate le sanzioni previste dal CCNL applicabile.

Al fine di evidenziare i criteri di correlazione tra le violazioni e i provvedimenti disciplinari, si precisa che:

- incorre nei provvedimenti disciplinari conservativi il dipendente che:
  - violi le disposizioni contenute nel Modello e in tutta la documentazione correlata, perché tale comportamento è una mancata esecuzione degli ordini impartiti dalla Società;
- incorre, invece, nei provvedimenti disciplinari risolutivi il dipendente che:
  - tenga un comportamento gravemente in contrasto con il Modello e relativa documentazione, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001, costituendo tale comportamento un atto così dannoso per la Società da non consentire la prosecuzione del rapporto, neppure in via temporanea.

I principi di correlazione e proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione irrogata sono garantiti dal rispetto dei seguenti criteri:

- gravità della violazione commessa;
- mansione, ruolo, responsabilità e autonomia del dipendente;
- prevedibilità dell'evento;
- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- comportamento complessivo dell'autore della violazione, con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari nei termini previsti dal CCNL applicabile;
- altre particolari circostanze che caratterizzano la violazione.

Saranno seguite tutte le disposizioni e le garanzie previste dal CCNL in materia di procedimento disciplinare; in particolare si rispetterà:

- per i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale, l'obbligo della preventiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente, con indicazione dei fatti costitutivi dell'infrazione e del termine dal ricevimento della contestazione entro cui il dipendente potrà presentare le proprie giustificazioni e dell'audizione di quest'ultimo;

- l'obbligo di non adottare il provvedimento disciplinare prima che sia trascorso il termine minimo dalla contestazione per iscritto dell'addebito, previsto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dal CCNL;
- l'obbligo di comunicazione del provvedimento disciplinare per iscritto entro e non oltre i termini massimi previsti dal CCNL. In caso contrario, le giustificazioni si intenderanno accolte.

L'esistenza di un sistema sanzionatorio connesso al mancato rispetto del Modello deve essere necessariamente portata a conoscenza del personale dipendente attraverso i mezzi ritenuti più idonei dalla Società.

La Società potrà chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, in base al livello di rischio cui la società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta.

6.3. Misure nei confronti dei lavoratori subordinati "apicali" (DG, institori, procuratori, preposti)

La violazione dello specifico obbligo di vigilanza sui sottoposti gravante sui soggetti apicali comporterà l'assunzione delle misure sanzionatorie ritenute più opportune in relazione, da una parte, alla natura e gravità della violazione commessa e, dall'altra, alla qualifica dell'apicale che dovesse commettere la violazione. Le violazioni del Modello da parte di dirigenti sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- mancato rispetto dei principi e dei protocolli indicati nel Modello;
- mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi ai protocolli aziendali in modo

da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;

- violazione e/o elusione del sistema di controllo mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle Procedure aziendali oppure impedendo ai soggetti preposti e all'Organismo di Vigilanza il controllo o l'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma ed alle responsabilità organizzative, ad eccezione dei casi di estrema necessità e di urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva informazione al superiore gerarchico;
- omessa supervisione, controllo e vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione del Modello;
- violazione dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza e/o al diretto superiore gerarchico circa eventuali violazioni del Modello compiute da terzi o di cui comunque si abbia prova diretta e certa;
- se di competenza, mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione al personale operante nell'ambito dei processi regolati dai protocolli aziendali relativi ad aree sensibili.

In caso di violazione delle procedure previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, si applicano le sanzioni previste dal vigente CCNL di riferimento, in base al giudizio di gravità dell'infrazione e di adeguatezza della sanzione.

Nei casi di gravi violazioni, la Società potrà procedere alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro senza preavviso (art. 2119 c.c.).

In particolare:

- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello che non hanno comportato o hanno comportato modesta esposizione a rischio, il dirigente incorre nel richiamo scritto o nella sanzione pecuniaria da 0,5 a tre volte il corrispettivo mensile;
- in caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Modello tale da configurare un notevole inadempimento, che ha comportato una apprezzabile o significativa esposizione a rischio, il dirigente incorre nella sanzione della revoca, totale o parziale, di procure oppure nel licenziamento con preavviso;
- in caso di violazioni del Modello che hanno rilievo penale o violazioni che siano di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendone neanche una provvisoria prosecuzione oppure comportino la concreta applicazione a carico della società delle misure previste dal Decreto 231, il dirigente incorre nella sanzione del licenziamento senza preavviso.

6.4. Misure nei confronti di Amministratori e Sindaci

Le misure che potranno essere adottate consistono, in base alla gravità della violazione, nelle seguenti azioni, che saranno canonizzate nello Statuto societario:

- rimprovero "pubblicizzato", mediante diffusione su comunicazioni interne aziendali e informativa specifica agli organi di controllo aziendali, interni ed esterni, in caso di condotte omissive (ad esempio,

omessi controlli);

- decadenza da procure e deleghe, per sopravvenuto difetto di onorabilità, in caso di condotte commissive (ad esempio, violazione non-grave diretta del Modello);
- sospensione da uno a sei mesi dalla carica e dai relativi compensi, nella misura del 10% (ad esempio, reiterazione, anche colposa, della violazione);
- revoca dell'incarico con risoluzione del rapporto (gravi violazioni e/o elusione fraudolenta del Modello).

In caso di violazione accertata del Modello da parte di un amministratore, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente il Cda e Collegio Sindacale, affinché assumano o promuovano le iniziative adeguate, in relazione alla gravità della violazione rilevata.

In caso di violazione del Modello da parte dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa immediatamente il Collegio Sindacale, affinché promuova le conseguenti iniziative.

Se la violazione è commessa da uno o più sindaci, L'OdV informerà il Cda ed il Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad assumere tutte le opportune iniziative quali la sospensione dalla carica per un determinato periodo o la revoca dell'incarico. Laddove sia coinvolto l'intero Collegio Sindacale, sarà compito del Cda provvedere alla scelta dei provvedimenti più opportuni, commisurati alla violazione commessa.

6.5. Misure nei confronti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

In caso di violazioni commesse dall'Organismo di Vigilanza, l'Organo Amministrativo, previo parere del Collegio Sindacale, provvederà ad assumere le iniziative più opportune fino a giungere, nei casi di violazioni più gravi, alla revoca, ferme restando le sanzioni già previste nel contratto di conferimento incarico.

6.6. Misure nei confronti degli stakeholders

La violazione da parte di consulenti, fornitori, partner commerciali, o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti.

Tali clausole dovranno imporre il rispetto del Modello e del Codice Etico e potranno prevedere, ad esempio, l'obbligo da parte loro di non adottare atti o tenere comportamenti tali da determinare una violazione del Modello da parte della Società.

In caso di violazione di tale obbligo, dovrà essere prevista la facoltà della Società di risolvere il contratto con eventuale applicazione di penali.

Resta ovviamente salva la prerogativa della Società di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello e del Codice Etico da parte dei soggetti terzi.

6.7. Misure in materia di whistleblowing

Il Modello deve prevedere sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Per queste sanzioni si applicano le tutele previste dallo Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970) e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile.

Inoltre, l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, sia dal segnalante che dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro dimostrare che le misure adottate sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione.

7. IL PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

La Società, consapevole dell'importanza che gli aspetti formativi e informativi assumono in una prospettiva di prevenzione, definisce un programma di comunicazione e formazione per garantire la divulgazione a tutti i Destinatari dei principali contenuti e obblighi del Decreto 231.

La formazione e la comunicazione sono strumenti centrali nella diffusione del Modello e del Codice Etico che l'azienda ha adottato, costituendo veicolo essenziale del sistema normativo che tutti i dipendenti sono tenuti a conoscere, ad osservare e ad attuare nell'esercizio delle rispettive funzioni.

A tale fine, le attività di informazione e formazione nei confronti del personale sono organizzate prevedendo diversi livelli di approfondimento, in base al differente grado di coinvolgimento del personale nelle attività a rischio-reato. In ogni caso, queste attività di formazione sono differenziate nei contenuti e nelle modalità di divulgazione in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui gli stessi operano e del fatto che gli stessi rivestano o meno funzioni di rappresentanza e gestione della Società.

L'attività di formazione coinvolge tutto il personale in forza, nonché tutte le risorse che in futuro dovessero essere inserite nell'organizzazione aziendale. Le relative attività formative saranno previste e concretamente effettuate sia al momento dell'assunzione, sia in occasione di eventuali mutamenti di mansioni, nonché a seguito di aggiornamenti o modifiche del Modello.

Con riguardo alla diffusione del Modello nel contesto aziendale la Società si impegna a effettuare le seguenti attività di comunicazione:

- in fase di assunzione, la Società consegna ai neo-assunti l'informativa relativa al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ed al Codice Etico;
- possibilità di accesso ad una sezione della intranet aziendale appositamente dedicata al D. Lgs. n. 231/2001 ed al Codice Etico, in cui sono disponibili e costantemente aggiornati tutti i documenti inerenti al Modello;
- affissione negli albi Aziendali di copia del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e copia del Codice Etico, al fine di garantirne la più ampia diffusione a tutti i dipendenti.

La comunicazione è attuata inoltre attraverso tutti gli strumenti organizzativi: Intranet aziendale e Internet, Comunicati Organizzativi, Procedure, Comunicazioni Interne e anche dagli altri strumenti quali i poteri

autorizzativi, le linee di dipendenza gerarchica, le procedure, i flussi di informazione e tutto quanto contribuisca allo scopo. Tali strumenti assicurano una comunicazione capillare, efficace, autorevole (cioè emessa ad adeguato livello), chiara e dettagliata, periodicamente aggiornata e ripetuta.

La Società predispone, inoltre, un programma di attività formative idonee:

- corsi di formazione e aggiornamento sul D. Lgs. n. 231/2001 per i dipendenti, fruibili in modalità e-learning e/o in aula;
- moduli specifici dedicati al D. Lgs. n. 231/2001 e inseriti nei corsi istituzionali per neo assunti e per quadri;
- seminari ad hoc di approfondimento del D. Lgs. n. 231/2001 rivolti a specifiche fasce di popolazione aziendale quali Responsabili delle Strutture Organizzative.

I corsi sono a carattere obbligatorio e la Società deve tracciare e registrare l'avvenuta partecipazione ai corsi formativi da parte del personale. La documentazione relativa alle attività di formazione sarà conservata a cura della Società e disponibile per la relativa consultazione da parte dell'Organismo di Vigilanza e di qualunque soggetto sia legittimato a prenderne visione.

La Società, inoltre, promuove la conoscenza e l'osservanza del Codice Etico e del Modello anche tra i partner commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori ai quali vengono resi disponibili entrambi i documenti attraverso la consultazione online sul sito Internet della Società.

8. ALLEGATI

Allegato 1 – Codice Etico

Allegato 2 – Piano Sanzionatorio

Allegato 3 – Policy Anticorruzione

Allegato 4 – Procedura whistleblowing

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ALTERNATIVE CAPITAL PARTNERS SGR

PARTE SPECIALE A

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

1. FINALITÀ 3
2. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001 3
2.1. NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE, DI INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO E DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 7
2.2. GIURISPRUDENZA RILEVANTE 8
3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001 10
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 10
5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI 11
5.1. STANDARD DI CONTROLLO GENERALI 11
5.2. STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI 12

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte in Alternative Capital Partners SGR S.p.A. (di seguito "ACP" o la "Società"), la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- Codice Etico;
- D.Lgs. 231/2007 "*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo*" e s.m.i;
- procedure, *policy*, linee guida e regolamenti applicabili;
- procure, ordini di servizio e comunicazioni organizzative;
- contratti di servizio;
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex* art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dagli artt. 24 (*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico*) e 25 (*Concussione, induzione indebita a dare e promettere utilità e corruzione).*

Di recentissima introduzione, il c.d. Decreto "Frodi" (D.L. n. 13, 25 febbraio 2022), recante "*Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche*", ha modificato in senso ampliativo la rubrica ed il testo degli artt. 316-*bis*, 316-*ter* e 640-*bis* del codice penale, compresi all'interno dell'art. 24 del D. Lgs. 231/01.

Da ultimo, nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 09/10/2023 è stata pubblicata la **L. 137/2023** che converte, con modifiche, il decreto-legge n. 105 del 10/08/2023 recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.

In particolare, la L. 137/2023 estende il catalogo dei reati presupposto includendo nell'art. **24** del D. Lgs. 231/01 il richiamo ai reati di cui agli artt. 353 c.p. e 353-*bis* c.p.

***Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)*:** il reato si configura nei casi in cui chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.): il reato si configura nei casi in cui chiunque (salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-*bis*) mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.): il reato si configura nei casi in cui chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di Pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti. È previsto un inasprimento sanzionatorio nel caso in cui il colpevole sia persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata, ma sono ridotte alla metà.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.): il reato si configura nei casi in cui, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.): il reato in esame si configura nei casi in cui chiunque, con artifici e raggiri, inducendo taluno in errore, procuri a sé o ad altri un indebito profitto, cagionando conseguentemente un danno allo Stato o ad altro ente pubblico o delle Comunità europee.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.): il reato si configura nei casi in cui il fatto previsto dall'art. 640 c.p. (ossia la truffa) riguardi contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Frode informatica in danno dello Stato e di altro ente pubblico (art. 640-ter comma 2 c.p.): il reato si configura nei casi in cui chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto, cagionando conseguentemente un danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

Peculato (art. 314, c.1, c.p.): il reato si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.): il reato si configura quando, fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto.

Peculato mediante il profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) il reato si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.): il reato si configura nei casi in cui il pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni, indebitamente riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetti la promessa. Per esercizio delle sue funzioni si deve intendere genericamente qualunque attività che sia esplicazione diretta o indiretta dei poteri inerenti all'ufficio.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (319, 319 bis c.p.): il reato si configura nei casi in cui il pubblico ufficiale riceva denaro o altra utilità, ovvero ne accetti la promessa, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio. L'art. 319 bis c.p., inoltre, prevede un aumento sanzionatorio nel caso in cui il reato di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.): il reato si configura qualora i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p. siano commessi dal pubblico ufficiale per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Il comma 2 della disposizione in esame prevede un inasprimento sanzionatorio nel caso in cui dal fatto derivi l'ingiusta condanna di taluno.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.): il reato si configura nei casi in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca qualcuno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.): il reato estende le disposizioni degli artt. 318 e 319 c.p. anche nei casi in cui il fatto sia commesso dall'incaricato di un pubblico servizio.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.): la disposizione in esame estende l'applicazione delle pene stabilite dagli art. 318, 319, 319 bis, 319 ter e 320 c.p., a coloro i quali abbiano dato, offerto o promesso denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.): il reato in esame punisce la condotta di colui che offra o prometta denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio per l'esercizio della funzione o per il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio, allorquando alla proposta corruttiva non faccia seguito l'accettazione dell'offerta o della promessa. Allo stesso modo è punita la condotta del pubblico ufficiale che solleciti taluno ad offrire o promettere denaro o altra utilità, allorquando alla sollecitazione non faccia seguito l'adesione da parte del privato.

Concussione (art. 317 c.p.): il reato si configura nei casi in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione, istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322-bis c.p.): il reato estende l'applicabilità delle disposizioni degli artt. 314, 316, da 317 a 320, 322 terzo e quarto comma, c.p., anche a membri degli organi delle Comunità europee, nonché ai funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari dell'intera struttura amministrativa comunitaria, e alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. La Legge n. 114 del 9 agosto 2024 ha modificato il testo dell'art. 322-*bis* con l'eliminazione al riferimento all'art.323 (Abuso d'ufficio) e la soppressione nella rubrica delle parole "abuso d'ufficio".

A seguito dell'entrata in vigore del D. lgs. 4 luglio 2020 n. 75 (recepimento della Direttiva P.I.F.) inoltre, sono stati inseriti nella rubrica dell'art. 24 i seguenti reati (punibili non solo se commessi in danno dello Stato o di altro ente pubblico ma anche se commessi in danno dell'Unione europea):

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.): Il reato si configura nel caso in cui chiunque commetta frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 c.p. (inadempimento di contratti di pubbliche forniture).

Indebita percezione di contributi in agricoltura (art. 2 Legge n. 898/1986): Il reato, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis c.p., si configura nel caso in cui chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.): Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-*ter* e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-*bis*, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

- La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.
- La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
- Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.
- Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

2.1. Nozione di Pubblico Ufficiale, di Incaricato di Pubblico Servizio e di Pubblica Amministrazione

Di seguito si riportano le definizioni di "Pubblico Ufficiale" e "Persona Incaricata di Pubblico Servizio" così come definite dal Codice Penale e la definizione di "Pubblica Amministrazione" così come esplicitata nel parere del Consiglio di Stato n. 11482/2004.

Pubblico Ufficiale (art. 357 c.p.)

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Persona Incaricata di un Pubblico Servizio (art. 358 c.p.)

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, e dunque da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima (poteri autoritativi o certificati), e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Pubblica Amministrazione (Consiglio Stato, parere n. 11482/2004)

La nozione di pubblica amministrazione ricomprende l'insieme di tutti i soggetti, ivi inclusi i privati concessionari di servizi pubblici, le imprese pubbliche e gli organismi di diritto pubblico secondo la terminologia

comunitaria, che sono chiamati ad operare, in relazione all'ambito di attività considerato, nell'ambito di una pubblica funzione.

Il ruolo dei soggetti qualificati in relazione a ACP S.p.A. quali *Incaricati di Pubblico Servizio*

I reati illustrati nella presente Parte Speciale hanno, quale presupposto per la loro commissione, l'instaurazione, da parte di ACP, di rapporti con la Pubblica Amministrazione, con enti pubblici o enti ad essi assimilati, facenti parte dello Stato Italiano, di Stati e di enti comunitari e/o esteri, nonché con tutti i soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio.

ACP S.p.A. non è invece riconducibile al novero dei soggetti incaricati di un pubblico servizio, essendo una SGR e svolgendo, dunque, un'attività di gestione del risparmio.

2.2. Giurisprudenza rilevante

In ambito di responsabilità amministrativa di impresa e, in particolare, per quanto riguarda le fattispecie previste nella Parte Speciale in questione, è emersa la seguente giurisprudenza rilevante:

- Il reato di malversazione in danno dello Stato, *ex* art. 316-bis c.p., concorre con quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, *ex* art. 640-*bis* c.p. (**Cass. pen. Sez. Unite Sent., 23/02/2017, n. 20664**);
- Il delitto di malversazione ai danni dello Stato è reato istantaneo che si consuma nel momento in cui le sovvenzioni, i finanziamenti o i contributi pubblici vengono distratti dalla destinazione per cui sono erogati (**Cass. pen. Sez. VI Sent., 09/02/2016, n. 12653**);
- In tema di responsabilità amministrativa degli enti per l'illecito di cui all'art. 24 D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, non sussiste violazione del principio del "*ne bis in idem*" nel caso in cui l'ente venga condannato, in sede penale, alle relative sanzioni amministrative con contestuale confisca per equivalente dei suoi beni in misura pari al profitto conseguito e, in sede contabile, al risarcimento del danno erariale, in quanto tali provvedimenti, pur avendo carattere sanzionatorio, perseguono differenti finalità (**Cass. Pen. Sez. I, Sent. 06/06/2018, n. 39874**);
- Il delitto di truffa ai danni dello Stato o di un ente pubblico è configurabile anche quando il soggetto passivo del raggiro è diverso dal soggetto passivo del danno (nella specie lo Stato) ed in difetto di contatti diretti tra il truffatore e il truffato, sempre che sussista un nesso di causalità tra i raggiri o artifizi posti in essere per indurre in errore il terzo, il profitto tratto dal truffatore ed il danno patrimoniale patito dal truffato (**Cass. Pen. Sez. II, Sent. 19/07/2018, n. 39958**);
- Per l'integrazione del reato di istigazione alla corruzione è sufficiente la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio), sì che sorga il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa: non è necessario perciò che l'offerta abbia una giustificazione, né che sia specificata l'utilità promessa, né quantificata la somma di denaro, essendo sufficiente la prospettazione, da parte dell'agente, dello scambio illecito (**Cass. Pen. Sez. VI, Sent. 19/09/2018, n. 46015**);
- Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 319-*ter* c.p., è "atto giudiziario" l'atto funzionale ad un procedimento giudiziario, sicché rientra nello stesso anche la deposizione testimoniale resa nell'ambito di un processo penale (**Cass. Pen. Sez. VI, Sent. 17/05/2018, n. 29400**);

- Il delitto di concussione si perfeziona alternativamente con la promessa o con la dazione indebita per effetto dell'attività di costrizione o di induzione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, sicché, se tali atti si susseguono, il momento consumativo si cristallizza nell'ultimo, venendo così a perdere di autonomia l'atto anteriore della promessa e concretizzandosi l'attività illecita con l'effettiva dazione, secondo un fenomeno assimilabile al reato progressivo **(Cass. Pen. Sez. II, Sent. 20/03/2018, n. 15792)**;
- Rientra nell'area di punibilità ai sensi dell'art. 356 c.p., ogni tipo di frode in danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni **(Cass. VI, 27 maggio 2019)**;
- Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 356 c.p., non è sufficiente il semplice inadempimento del contratto, richiedendo la norma incriminatrice un *quid pluris* che va individuato nella malafede nell'eseguire il contratto in difformità dei patti **(Cass., III, Sent. 28 dicembre 2018, n. 58448), (Cass. VI, Sent. 11 febbraio 2011, n. 5317)**;

3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. *24 e 25 (Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)* del D. Lgs. n. 231/2001, come indicate nel documento di MIARR.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli standard di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa di riferimento; d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità del Management segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, intrattengano rapporti con la Pubblica Amministrazione o con le Autorità Amministrative Indipendenti per conto o nell'interesse della Società.

Nell'ambito dello svolgimento delle attività sensibili individuate al paragrafo precedente è in linea generale fatto divieto ai Destinatari di influenzare le decisioni dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione in maniera impropria e/o illecita.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dal Decreto. Gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la relativa documentazione devono essere effettuati nel rispetto delle normative vigenti, nazionali o comunitarie, in ogni caso con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello e al Codice Etico adottati dalla Società, è fatto divieto di:

- aderire a richieste indebite di denaro o servizi o beni in natura provenienti, in forma diretta o indiretta, da esponenti, organi, rappresentanti, membri, dipendenti e consulenti di funzioni pubbliche, di Amministrazioni Pubbliche, di partiti o movimenti politici, di enti pubblici, di società pubbliche e, comunque, da qualsivoglia funzionario pubblico in cambio di prestazioni afferenti alle sue funzioni o qualifiche (anche con la finalità di assecondare il comportamento induttivo del pubblico ufficiale / incaricato di pubblico servizio);

- promettere o effettuare erogazioni in denaro a favore di esponenti, organi, rappresentanti, membri, dipendenti e consulenti di funzioni pubbliche, di Amministrazioni Pubbliche, di partiti o movimenti politici, di enti pubblici, di società pubbliche e, comunque, da qualsivoglia funzionario pubblico in cambio di prestazioni afferenti alle sue funzioni o qualifiche;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale;

È fatto obbligo ai Destinatari che, per conto della Società, intrattengano rapporti con l'autorità giudiziaria (nell'ambito di procedimenti di qualsiasi natura) di applicare le medesime regole comportamentali anche in detti rapporti.

5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è basato sull'individuazione di:

- standard di controllo generali, applicabili in maniera trasversale a tutte le attività sensibili individuate;
- standard di controllo specifici, relativi alle singole attività sensibili.

5.1. Standard di controllo generali

Gli *standard* generali di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **Regolamentazione:** esistenza di disposizioni aziendali, e.g., procedure, *policy*, Linee Guida e regolamenti interni, nonché disposizioni organizzative e ordini di servizio, che identifichino, per le principali attività sensibili, principi di comportamento, modalità operative di svolgimento, attività di controllo e monitoraggio in essere nonché responsabilità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Segregazione dei compiti**: applicazione (tenuto conto del contesto dello specifico processo di appartenenza, della complessità dell'attività e della struttura organizzativa aziendale) del principio di separazione dei compiti, in modo tale che nessun processo aziendale possa essere avviato e concluso da una sola persona, ma preveda l'intervento di più soggetti con compiti e ruoli differenti.
- **Tracciabilità:** previsione di un adeguato supporto documentale finalizzato a lasciare evidenza documentale di ogni fase dei processi aziendali.
- **Responsabilità organizzative:** formalizzazione di poteri autorizzativi e di firma: i) coerente con le responsabilità gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società. Nello specifico, sono formalmente identificati i ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare la Società in determinate spese specificando i limiti e la natura delle spese.

5.2. Standard di controllo specifici

1. Con riferimento alle attività sensibili che vedano coinvolta la Società nell'***attuazione di adempimenti presso la Pubblica Amministrazione, le Autorità Amministrative Indipendenti o le Autorità Regolatorie, nonché in verifiche e ispezioni da parte delle stesse (Attività n. 1 e da 3 a 6)*** si richiede ai Destinatari di applicare i principi di controllo di seguito rappresentati:

- le comunicazioni, gli adempimenti e i rapporti con i Rappresentanti della Pubblica Amministrazione e con le "Autorità Amministrative Indipendenti/Regolatorie" sono gestiti esclusivamente dai soggetti aziendali muniti di idonei e specifici poteri di rappresentanza ovvero da altri soggetti aziendali chiaramente indentificati (e.g. tramite mansionario);
- l'eventuale revoca dei poteri di rappresentanza dev'essere debitamente e prontamente notificata tramite gli appositi strumenti di pubblicità notizia;
- sul piano operativo, nell'ambito della gestione dei rapporti con i Funzionari della Pubblica Amministrazione, i procuratori o i soggetti muniti di apposita delega sono responsabili inoltre:
  - del coordinamento dell'attività di raccolta delle informazioni necessarie per gli adempimenti e/o comunicazioni verso l'Ente Pubblico;
  - della verifica ultima della correttezza, veridicità e completezza della documentazione predisposta dal personale operativo di supporto;
  - della sottoscrizione della documentazione diretta all'Ente Pubblico;
  - della trasmissione della documentazione all'Ente Pubblico, nelle modalità previste dalla legge;
- in caso di verifiche e ispezioni da parte di Enti Pubblici, Autorità di controllo o Autorità Amministrative Indipendenti, anche presso i siti dei clienti, è responsabilità dei procuratori o dei soggetti all'uopo delegati garantire il corretto e trasparente svolgimento delle attività di verifica o ispezione presso la Società;
- il soggetto aziendale responsabile della comunicazione / adempimento e/o coinvolto nella gestione di una verifica ispettiva mantiene evidenza di tutta la documentazione rilevante;
- tutta la comunicazione in entrata ed uscita da e verso la Pubblica Amministrazione (ed in ogni caso da e verso soggetti economici privati a rilevanza pubblica), deve avvenire in forma scritta e deve fare capo ad un unico referente all'uopo delegato;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni, a qualunque titolo questi vengano fatti, devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla Società;
- l'archiviazione della documentazione contabile e amministrativa deve rispettare i principi di tracciabilità al fine di consentire una accurata verifica nel tempo;
- nessun tipo di pagamento può esser effettuato in contanti o in natura al di sopra dei limiti sopra definiti;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (per esempio pagamento di fatture, riscossione di contributi, etc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

2. ***"Gestione del personale e degli adempimenti relativi al pagamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, anche se non legalmente previsti." (Attività n. 7):*** si richiede ai destinatari di rispettare i seguenti parametri:

- tutti i pagamenti devono essere effettuati dalla funzione aziendalmente competente;
- deve essere definito uno scadenziario, secondo le scadenze definite per legge, relativo, ad esempio, all'invio delle dichiarazioni previdenziali, al versamento dei contributi, etc.;
- verificare scrupolosamente la corretta esecuzione degli adempimenti eventualmente demandati a soggetti esterni, come il Consulente del lavoro, prestando particolare attenzione in tal caso agli adempimenti discendenti dalla normativa in tema Privacy (nomina come Responsabile esterno del Trattamento, tracciamento nel Registro dei Trattamenti, etc.);
- facilitare l'esercizio dei diritti dei propri dipendenti verso gli Enti assistenziali, fornendo con sollecitudine la documentazione di cui abbiano bisogno;
- collaborare attivamente con i soggetti pubblici deputati ai controlli;
- rispettare tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa in ambito Privacy in particolare sotto il profilo della trasparenza, corretta informazione e conservazione dei dati personali dei dipendenti;
- verificare regolarmente il pagamento degli oneri.

Con specifico riferimento alla **Formazione del personale** (**Cfr.** ***PARTE SPECIALE R – "Corruzione tra privati"***):

- deve essere opportunamente documentata la formazione obbligatoria, in caso di ispezioni o richieste probatorie delle relative attività da parte della P.A. (es. SSL);
- deve essere opportunamente documentata la formazione relativa a certificazioni o altri titoli richiesti nell'ambito di partecipazioni a procedure ad evidenza pubblica.

3. ***"Gestione di adempimenti relativi alla produzione ed allo smaltimento dei rifiuti, sostanze lesive dell'ozono e/o produzione di inquinamento acustico/elettromagnetico, soggetti a controlli da parte di soggetti pubblici" (Attività n. 9)***, si rinvia alla ***PARTE SPECIALE P – "Reati ambientali"***, cui si aggiungono i seguenti principi di comportamento specifici:

- nei limiti dei propri diritti e della tutela dei segreti industriali, adempiere correttamente e celermente le richieste ispettive dei funzionari pubblici incaricati dei controlli ambientali;
- verificare periodicamente l'assolvimento di tutti gli obblighi inerenti al rispetto dell'ambiente;
- in ossequio al principio di precauzione europeo, assumere il comportamento di maggior cautela possibile per evitare danni ambientali, anche innalzando la soglia di tutela.

4. ***"Gestione di omaggi, regalie, sponsorizzazioni e spese generali di rappresentanza" (Attività n. 12):***

- viene separata la funzione che decide la spesa dalla funziona che la eroga;

- gli omaggi vengono selezionati nell'ambito di un elenco apposito e possono essere erogati a clienti, fornitori ed enti, o accettati dai dipendenti della Società, generalmente in occasione di festività o eventi promozionali organizzati dalla Società e comunque in linea con gli scopi e le politiche commerciali e di promozione della Società;
- gli omaggi non possono consistere in denaro, gioielli, oggetti preziosi o altra utilità e, in ogni caso, non possono mai essere di valore eccedente € 300 (rimesso a disposizioni interne di ACP)
- gli omaggi non devono essere erogati o accettati omaggi che possano essere interpretati come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia e/o al fine di ottenere un vantaggio in termini di *business* (ad. es. per concludere affari e/o conseguire vantaggi contrattuali) e devono essere in ogni caso documentati;
- le occasioni di ospitalità e intrattenimento devono essere conformi alle consuetudini e collocarsi ragionevolmente nell'ambito delle normali attività di business;
- le sponsorizzazioni sono consentite al solo fine di associare positivamente l'immagine della Società ad iniziative che riflettano i valori aziendali;
- le donazioni possono essere elargite per finalità culturali, di integrazione sociale e sviluppo dell'ambiente;
- le singole Funzioni aziendali prevedono le spese per l'erogazione di sponsorizzazioni e le spese di rappresentanza in sede di formazione del *budget* aziendale;
- è disposta la conservazione di apposita documentazione, a garanzia della tracciabilità delle singole fasi del processo per consentire la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte delle fonti informative;
- le sponsorizzazioni e le donazioni sono ammesse solo previa verifica dei seguenti ulteriori requisiti:
  - credibilità e serietà del soggetto beneficiario;
  - validità dello scopo dell'erogazione;
  - congruità del valore rispetto alla destinazione d'uso dichiarata;
  - coerenza con le politiche di erogazione vigenti nella Società;
  - assenza di conflitto di interessi (ad es. assenza di contratti in fase di trattativa o in esecuzione con il beneficiario);
  - documentabilità dell'iniziativa.

5. *"Gestione dei rapporti con gli Organismi competenti per l'ottenimento di certificazioni necessarie per l'esercizio dell'attività aziendale" (Attività n. 28):*

- predisporre e proceduralizzare un programma di *audit* interni con cadenza annuale prodromico alla verifica degli *standard* ed alla pianificazione di eventuali azioni preventive/correttive, con le conseguenti verifiche dello stato di risoluzione delle anomalie evidenziate;
- eseguire un costante monitoraggio delle normative di riferimento, mediante apposita funzione aziendale competente o consulenza esterna;
- rivolgersi a enti di certificazione accreditati da "*Accredia*".

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ALTERNATIVE CAPITAL PARTNERS SGR

PARTE SPECIALE B

Reati Societari

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

1. FINALITÀ 3
2. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001 3
2.1 GIURISPRUDENZA RILEVANTE 8
3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001 10
4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO GENERALI 11
5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI 12
5.1 STANDARD DI CONTROLLO GENERALI 12
5.2 STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI 12

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte in Alternative Capital Partners SGR S.p.A. (di seguito "ACP" o la "Società"), la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- Codice Etico;
- D.Lgs. 231/2007 "*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo*" e s.m.i;
- procedure, *policy*, linee guida e regolamenti applicabili;
- procure, ordini di servizio e comunicazioni organizzative;
- contratti di servizio;
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex* art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dall'art. 25 *ter (Reati Societari)*[1] del D.Lgs. n. 231/2001.

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.): il reato si configura nei casi in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero o omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, inerenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. La fattispecie è integrata anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Come noto, la norma in esame è stata modificata con legge n. 69/2015. La nuova formulazione ha eliminato l'inciso "ancorché oggetto di valutazioni" inserendo il riferimento, quale oggetto della condotta, a "fatti materiali non rispondenti al vero". È opportuno pertanto precisare che, secondo quanto chiarito dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione, «anche dopo le modifiche apportate all'art. 2621 c.c. [...] sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di "valutazione", se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni» (cfr. a riguardo Cass., Sez. Un., 31/03/2016, n. 22474).

Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.): il reato si configura nei casi in cui, salvo che costituiscano più grave reato, i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Non punibilità per particolare tenuità (art. 2621 ter c.c.): il reato dispone che, ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-*bis* del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-*bis* c.c.

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.): il reato si configura nei casi in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongano fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero omettano fatti materiali rilevanti la

1. Per quanto concerne il reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), relativa descrizione della fattispecie, attività sensibili e *standard* di controllo, si rimanda alla Parte Speciale R del presente Modello.

cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.): il reato si configura nei casi in cui gli amministratori, attraverso l'occultamento di documenti o altri artifici, ostacolano o impediscono lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, cagionando in tal modo un danno ai soci. Con riferimento alla condotta penalmente rilevante va precisato come la stessa debba consistere necessariamente in un comportamento attivo (con conseguente irrilevanza di mere omissioni). L'artificio, infatti, presuppone l'impiego di particolari espedienti volti a trarre in inganno.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.): il reato si configura nei casi in cui gli amministratori e i soggetti ad essi equiparati ai sensi dell'art. 2639 cod. civ. (amministratori di fatto), fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli. La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627, sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci. Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse o a vantaggio della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente. Più delicato si presenta il problema in relazione ai rapporti infragruppo, essendo possibile che una società, avendo urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente restituire i conferimenti effettuati ai danni di un'altra società del gruppo. In tale ipotesi, in considerazione della posizione assunta dalla prevalente giurisprudenza che disconosce l'autonomia del gruppo societario inteso come concetto unitario, è ben possibile che, sussistendone tutti i presupposti, possa configurarsi una responsabilità dell'ente per il reato di indebita restituzione dei conferimenti commesso dai suoi amministratori.

Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.): il reato si configura nei casi in cui gli amministratori (e i soggetti equiparati ai sensi dell'art. 2639 c.c.) ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva o distribuiscono riserve che non possono per legge essere distribuite. Occorre precisare che configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.): il reato si configura nei casi in cui gli amministratori (e i soggetti equiparati ai sensi dell'art. 2639 cod. civ.), fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote della società che amministrano o della controllante in modo da ledere l'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Si precisa che configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.): il reato si configura nei casi in cui gli amministratori (e i soggetti equiparati ai sensi dell'art. 2639 cod. civ.), in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, in modo da cagionare danno ai creditori medesimi. Configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima

del giudizio. Trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che alla sua commissione da parte degli amministratori consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale. Tipico è il caso, ad esempio, di una fusione tra una società in floride condizioni economiche ed un'altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura prevista dall'art. 2503 cc a garanzia dei creditori della prima società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale. Essenziale appare dunque il richiamo - indirizzato in particolare agli amministratori - al rispetto delle norme civili poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate della vita della società.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) : il reato si configura nei casi in cui si riscontra la violazione, da parte dell'amministratore o di un componente del consiglio di gestione, degli obblighi di comunicazione imposti dall'art. 2391, comma 1, c.c., il quale prevede che si dia notizia agli amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della società, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi. Si fa presente che soggetti attivi sono gli amministratori o i componenti del consiglio di gestione di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea, o comunque diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ovvero di soggetti sottoposti a vigilanza da parte della Banca d'Italia, della CONSOB o dell'ISVAP.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.): il reato si configura nei casi in cui gli amministratori e i soci conferenti formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale attraverso: (i) attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, (ii) sottoscrizione reciproca di azioni o quote, (iii) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.): il reato si configura nei casi in cui si riscontra la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Soggetti attivi sono i liquidatori. Costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.): il reato si configura nella condotta di chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. La fattispecie in esame prevede una condotta di frode caratterizzata da comportamenti artificiosi, rappresentati da una componente simulatoria idonea a realizzare un inganno. Essa si configura come reato di evento, posto che ai fini della sua consumazione è richiesta l'effettiva determinazione della maggioranza nell'assemblea ed è pertanto una fattispecie preordinata a tutelare l'interesse al corretto funzionamento dell'organo assembleare. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte il reato in esame *«è configurabile anche quando la condotta vietata abbia provocato soltanto il conseguimento di un "quorum" che, altrimenti, non sarebbe stato ottenuto, con conseguente risultato di una risoluzione comunque anomala»* (Cfr. Cass., 19.1.2004, n. 7317)

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.): il reato si configura nei casi in cui si riscontra la diffusione di notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. Secondo la giurisprudenza, nel caso in cui il reato è commesso mediante "altri artifizi", la tipicità della condotta non può essere desunta dal mero fine di alterazione del mercato perseguito dal suo autore, essendo invece necessario che la stessa risulti oggettivamente artificiosa, venendo realizzata con modalità di azione, di tempo e di luogo di per sé tali da poter incidere sul normale andamento del corso dei titoli (Cfr. Cass. pen., 08/11/2012, n. 4324). Infine, si precisa che il delitto in esame si consuma nel momento e nel luogo in cui la condotta assume connotati di concreta lesività, manifestando la sua pericolosità per il normale corso dei titoli cui si riferisce.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.): il reato si configura nei casi in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima; alternativamente, assume rilievo la condotta dei medesimi soggetti laddove gli stessi omettano le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ostacolandone le funzioni. Si precisa che la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (Art. 184 TUF): è punito chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente o dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera *a)*.

La pena può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Manipolazione del mercato (Art. 185 TUF): è punito chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.
Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse.
Possono essere applicati gli stessi aumenti di pena di cui al reato precedente.

2.1 Giurisprudenza Rilevante

In ambito di responsabilità amministrativa di impresa e, in particolare, per quanto riguarda le fattispecie previste nella Parte Speciale in questione, è emersa la seguente giurisprudenza rilevante:

- Sul reato di "Illecita influenza sull'assemblea" occorre menzionare quanto segue: "*l'elemento oggettivo del reato di illecita influenza sull'assemblea è integrato da qualsiasi operazione che artificiosamente consenta di alterare la formazione delle maggioranze assembleari, rendendo così di fatto possibile il conseguimento di risultati vietati dalla legge o non consentiti dallo Statuto della Società*". **(cfr. Cass. Pen., Sez. V, Sent. N. 555 del 12 Gennaio 2012)**;
- In tema di prevenzione del rischio di commissione del reato di aggiotaggio e false comunicazioni sociali la Corte di Cassazione sancisce un importante principio di diritto sulla responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. n. 231/01, prendendo posizione in merito alla concreta declinazione del requisito dell'"elusione fraudolenta" del modello organizzativo, necessario per mandare assolto l'ente ogniqualvolta il reato presupposto sia stato commesso da soggetti in posizione apicale. La Cassazione ha statuito che «L'elusione fraudolenta del modello organizzativo, ex art. 6, comma primo, lett. c) del D.lgs. n. 231 del 2001, che esonera l'ente dalla responsabilità per l'illecito amministrativo dipendente dal reato commesso da soggetti in posizione apicale, richiede necessariamente una condotta ingannevole e subdola, di raggiramento e non di semplice "frontale" violazione delle prescrizioni adottate». La sentenza - che ha annullato una delle più rilevanti pronunce di assoluzione di un ente, imputato ai sensi del D.lgs. n. 231/01 - si segnala inoltre per l'adozione di canoni di diligenza particolarmente elevati e per lo scarso rilievo attribuito alle *best practices* proposte dalle associazioni di categoria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo (Caso Impregilo S.p.a. - **Cass. pen., Sez. V, sent. 18/12/2013 n. 4677**);
- In tema di reati societari, la responsabilità della persona giuridica non è affatto esclusa laddove l'ente abbia avuto un interesse concorrente a quello dell'agente o degli agenti che, in posizione qualificata nella sua organizzazione, abbiano commesso il reato presupposto **(Cass. pen., Sez. II, 12/03/2014, n. 16359)**;
- Con la sentenza di seguito indicata la Cassazione si è pronunciata, con riferimento al reato presupposto di falso in bilancio, osservando come ai fini della configurabilità della responsabilità dell'ente è necessario che i giudici ne accertino l'interesse. Invero, ai fini della configurazione del reato di false comunicazioni sociali, di cui all'art. 25-*ter* del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il limite negativo della fattispecie va individuato nell'assenza di un interesse esclusivo o proprio di terzi. Osserva la Cassazione che «se il vantaggio è "fortuito" non c'è responsabilità della Società non essendo attribuibile alla sua "volontà". In

tema di responsabilità degli Enti, nel caso in cui l'operazione posta in essere dall'Ente abbia come effetto principale di aumentare i valori dell'attivo patrimoniale, anche se, nel complesso meccanismo realizzato, non possono essere esclusi risparmi sul piano fiscale, ricorre l'interesse dell'ente, diverso dal vantaggio che costituisce una sorta di variabile casuale, nei termini posti dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 231 del 2001 che ne esclude la responsabilità se le persone fisiche indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, circostanza questa che fa venir meno lo schema di immedesimazione organica, ragion per cui l'illecito commesso, pur tornando di fatto a vantaggio dell'ente, non potrebbe più ritenersi come fatto suo proprio» **(Cass. pen., Sez. I, 26/06/2015, n. 43689)**;

- Ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, stante il disposto dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 231 del 2001, è necessario che venga compiuto un reato da parte di un soggetto riconducibile all'ente, ma non è anche necessario che tale reato venga accertato con individuazione e condanna del responsabile, con la conseguenza che la responsabilità penale presupposta può essere ritenuta *incidenter tantum* (ad esempio, perché non si è potuto individuare il responsabile o perché questi non è imputabile) e ciò nonostante può essere sanzionata in via amministrativa la società (ciò che è stato ritenuto nel caso di specie, relativamente all'illecito di cui all'articolo 25ter del decreto legislativo n. 231 del 2001, contestato con riferimento al reato presupposto di aggiotaggio previsto dall'articolo 2637 del codice civile, in una vicenda in cui l'autore del reato presupposto era stato assolto, ma era risultata comunque accertata la commissione del reato presupposto da parte di altri soggetti, pur non compiutamente identificati, comunque riconducibili alla società e che, ovviamente, avevano agito nell'interesse o a vantaggio di questa). **(Cass. pen., Sez. I, 02/07/2015, n. 35818)**;
- In ambito fallimentare, la Corte ha offerto un contributo "interpretativo", tracciando i confini tra le diverse fattispecie delittuose di seguito riportate e il conseguente regime sanzionatorio:
  1. La distinzione tra i reati di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) bancarotta fraudolenta impropria mediante false comunicazioni sociali (223, co 2, n. 1, L.F.), bancarotta fraudolenta documentale (216, co 1, n. 2, L.F.). Al riguardo la Corte ha sancito che "*l'ipotesi in falso in bilancio seguito da fallimento della Società, di cui all'art. 233, comma 2, n. 1, L.F., costituisce una ipotesi di bancarotta fraudolenta impropria e si distingue sia dal falso in bilancio previsto dall'art. 2621 cod. civ., che è reato sussidiario punito a prescindere dall'evento fallimentare, sia dalla bancarotta documentale propria concernente ipotesi di falsificazione di libri o di altre scritture contabili. Pertanto, verificatosi il fallimento, il fatto di cui all'art. 2621 cod. civ. è assorbito nel reato di bancarotta impropria, mentre concorre con i delitti di bancarotta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 L.F., ove integrate da condotte diverse dalla falsificazione (...)*".
  2. La distinzione tra i reati di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice documentale. La Corte ha chiarito che "*i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta semplice documentale divergono già sul piano oggettivo: infatti mentre il delitto di bancarotta fraudolenta documentale riguarda tutti i libri e le scritture contabili generalmente intesi, ancorché non obbligatori, ed è un reato di evento , che è integrato dall'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito (...), la bancarotta semplice documentale si riferisce alle sole scritture obbligatorie ed è un reato di mera condotta , che si consuma con la mera mancata tenuta o con la tenuta irregolare o incompleta dei libri o delle altre scritture contabili prescritti dalla legge,*

nei tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata".

3. La commisurazione delle pene accessorie per il reato di bancarotta fraudolenta (art. 216, co. 4, L.F.). La Corte ha preliminarmente dichiarato "*illegittima*" la norma di cui all'art. 216 , ultimo comma, in cui prevedeva la pena accessoria di durata fissa decennale riformulando il testo con la statuizione che tutte le pene accessorie "*devono essere determinate in concreto dal Giudice in base ai criteri di cui all'art- 133 cod. pen.*" **(Cass. Pen., Sez. V, Sent. 7 Gennaio 2021);**

- La Cassazione Penale si è espressa in materia di responsabilità per aggiotaggio del Presidente e dell'Amministratore Delegato di una Società e responsabilità 231. In particolare la Corte ha ritenuto non sussistere la responsabilità *ex* D. lgs. 231/2001 della Società il cui modello di una organizzazione e di gestione non prevede una forma di controllo preventivo del testo dei comunicati e delle informazioni divulgate da presidente e amministratore delegato sull'assunto che deve ritenersi ineliminabile un margine di autonomia di questi organi nell'esercizio di tale attività, poiché coessenziale ai poteri e responsabilità loro riconosciuti dalla legge civile **(Cass. Pen., Sent. n. 23401 del 15.06.2022);**
- In tema di reati societari, **la** Corte di Cassazione**,** pronunciandosi in relazione alla responsabilità amministrativa da reato degli enti *ex* D. Lgs 231/2001, ha affermato che la lacuna o il punto di debolezza di un Modello possano condurre a ravvisare una responsabilità dell'Ente soltanto se abbiano avuto una efficienza causale nella commissione del reato presupposto da parte del soggetto apicale, nel senso che la condotta di questi sia stata resa possibile, anche in via concorrente, proprio dall'assenza o dall'insufficienza contenuta nel Modello **(Cass. Pen., Sent. n. 23401/2022).**

3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare le attività "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*ter (Reati Societari)* del D.Lgs. n. 231/2001, come indicate nel documento di MIARR.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli *standard* di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa di riferimento; d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità del *Management* segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO GENERALI

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate.

I principi di comportamento generali concernenti il documento in esame si integrano (ed in parte si sovrappongono) con quelli sviluppati per le seguenti Parti Speciali: **D, H, I, L, R, S.**
È perciò richiesta una attenta lettura integrata dei presidi presenti in ognuno dei suddetti documenti.

In via generale ai Destinatari è richiesto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- osservare le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- disciplinare le operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione e scissione societaria;
- assicurare globalmente un adeguato presidio di controllo sulle registrazioni contabili routinarie e valutative, che devono essere svolte in modo accurato, corretto e veritiero, nonché rispettare i principi contabili di riferimento.

Più in particolare, è fatto divieto di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti al vero, ovvero predisporre comunicazioni sociali che non rappresentino in modo veritiero la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti o liberare dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;

- acquistare o sottoscrivere quote sulla Società, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare registrazioni contabili in modo non accurato, non corretto e non veritiero;
- registrare operazioni senza un'adeguata documentazione di supporto che ne consenta "*in primis*" una corretta rilevazione contabile e successivamente una ricostruzione accurata;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere ad aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo quote per un valore inferiore al loro valore nominale.

5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- standard di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili individuate;
- standard di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili individuate.

5.1 Standard di controllo generali

Gli standard di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella ***PARTE SPECIALE A – "Reati contro la P.A.".***

5.2 Standard di controllo specifici

1. Con riferimento alle attività che vedano coinvolta la Società nella "***Gestione delle risorse finanziarie", "Gestione delle attività relative a operazioni sul capitale", "Gestione delle risorse finanziarie in riferimento ad attività transnazionali", "Gestione della fiscalità aziendale" e "Gestione dei rapporti con Istituti di credito e Assicurazioni" (Attività n. 11, 17, 21, 24 e 29)*** si richiede ai Destinatari di applicare i seguenti principi di controllo – ***Cfr. "Gestione della fiscalità aziendale" (Attività n. 24) in PARTE SPECIALE H – "Ricettazione, Riciclaggio, Autoriciclaggio":***

- il sistema di procure e di responsabilità aziendali identifica i soggetti aziendali responsabili della movimentazione delle risorse finanziarie, nel rispetto dei poteri di firma, anche congiunti, previsti presso la Società;

- le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche (acquisizione, gestione, trasferimento di denaro e valori) o finanziarie sono sempre contrassegnate da una causale espressa, autorizzate, e documentate per iscritto;
- le disposizioni di pagamento devono avvenire entro i tempi previsti dalle procedure aziendali interne;
- viene effettuata la verifica periodica sulla corrispondenza di ciascun pagamento e incasso con la documentazione contabile e contrattuale giustificativa;
- per la gestione dei flussi in entrata e in uscita vengono utilizzati esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- i flussi di denaro contante in uscita sono vietati, salvo che per tipologie minime di spesa (ad. es. bolli, raccomandate, piccola cancelleria, etc.), ed in particolare per le operazioni di piccola cassa, laddove istituita, ed espressamente autorizzate dai referenti aziendali a ciò deputati (amministrazione), nei limiti stabiliti da apposita procedura interna;
- per ciascuna spesa effettuata con la piccola cassa devono essere forniti i documenti giustificativi al soggetto aziendale competente, che effettua una verifica e procede alla registrazione contabile.

Con particolare riferimento alla gestione delle **polizze assicurative e degli indennizzi**:

- il soggetto delegato all'incasso della polizza deve essere diverso dal soggetto che interagisce con l'assicurazione;
- il soggetto delegato all'incasso dell'indennizzo deve essere diverso dal soggetto che interagisce con l'erogatore dell'indennizzo;
- deve essere deputata una funzione aziendale, diversa dai soggetti indicati nei due punti precedenti, al controllo regolare degli incassi di polizze e indennizzi;
- deve essere verificata la destinazione dei fondi derivanti dagli incassi di polizze e indennizzi;
- deve essere verificata la professionalità, onorabilità e solidità dell'istituto assicurativo, con particolare attenzione agli istituti extra-UE;
- deve essere verificato che l'indennizzo sia liquidabile in base ad un titolo certo, definitivo e non controverso (ad esempio, una sentenza di risarcimento passata in giudicato);
- devono essere garantite adeguate procedure di controllo in caso di indennizzi a carico dell'Ente verso i suoi soci, amministratori o direttori generali.

2. Con riferimento alle attività che vedano coinvolta la Società nella ***"Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori in base alla normativa vigente e alle disposizioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto" (Attività n. 13)*** si richiede ai Destinatari di applicare i seguenti principi di controllo:

- tutti i dati e le informazioni utili ai fini della redazione del bilancio e degli altri documenti contabili della Società devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società;
- le modalità di registrazione delle varie voci di bilancio devono essere definite in modo chiaro e trasparente;
- ogni operazione deve essere, oltre che correttamente registrata, verificabile, legittima e coerente con la documentazione di riferimento;
- la rilevazione delle informazioni contabili avviene per il tramite di sistemi e applicativi informatici, a garanzia della tracciabilità di ogni singola fase del processo di definizione dei dati;
- i profili di accesso ai sistemi garantiscono la separazione delle funzioni e la coerenza dei livelli autorizzativi;
- eventuali modifiche ai dati contabili devono essere documentate;
- è mantenuta documentabilità e tracciabilità della consegna del progetto di bilancio a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, con congruo anticipo rispetto alla riunione per l'approvazione e presa visione da parte dei soci dello stesso e degli altri documenti contabili;
- tutta la documentazione di supporto all'elaborazione del bilancio è archiviata e conservata presso gli uffici delle Strutture organizzative competenti;
- proceduralizzazione dei processi relativi alle fatture e relativa documentazione. In particolare, è necessario predisporre e regolare: a) una fase di verifica delle fatture da parte di una funzione aziendale competente o un consulente esterno; b) una fase di registrazione; c) una fase di archiviazione e conservazione delle stesse: in tal senso la Società si è dotata di un outsourcer amministrativo, sulla cui attività di contabilizzazione viene svolta una attività di controllo trimestrale da parte della funzione Amministrazione, oltre alla validazione finale dell'AD;
- proceduralizzazione della richiesta di apertura/modifica di un conto e designazione del responsabile all'interno della funzione aziendale competente.

3. Con riferimento alle attività che vedano coinvolta la Società nella "***Gestione dei rapporti con gli Amministratori, gli Organi di controllo, gli investitori e i Soci", "con la Società di Revisione legale, con particolare attenzione al divieto delle c.d. "porte girevoli",*** nonché nella ***"Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi sociali", (Attività n. 14, 15 e 16)*** si richiede ai Destinatari il rispetto dei principi di controllo di seguito rappresentati (oltre al rispetto della Procedura "***Gestione reporting ODV***"):

- sono svolte attività di analisi del bilancio di verifica, predisposizione del prospetto di bilancio ed evidenza della condivisione con il *management* aziendale, condivisione con gli organi di controllo e approvazione del bilancio;
- è mantenuta evidenza degli incontri periodici tra la Società di Revisione e il Collegio Sindacale prima dell'approvazione del Bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione;

- l'attività di selezione della Società di Revisione e il conferimento dell'incarico, assegnato dall'Assemblea dei Soci, è svolta nel rispetto della disciplina legale, dopo la verifica del grado di indipendenza della Società di Revisione;
- il Responsabile della Struttura Organizzativa competente è tenuto a rendere disponibili ai Soci e ai Sindaci le informazioni e/o i documenti richiesti dagli stessi e/o necessari per lo svolgimento delle attività di controllo loro deputate garantendo il rispetto della normativa di riferimento;
- deve essere garantita la completezza, inerenza e correttezza della documentazione raccolta e trasmessa al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione;
- i rapporti con gli Organi Societari e la relativa documentazione (l'ordine del giorno, le convocazioni, le delibere, i verbali) debbano essere messi agli atti, documentati, archiviati e conservati presso le Strutture Organizzative competenti. Le riunioni sono verbalizzate sul libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari.
- il personale della azienda deve prestare la massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con la Società di Revisione e con il Collegio Sindacale;
- sono assicurati dei costanti flussi informativi fra i vari Organi Societari e l'Alta Direzione e/o l'OdV.
- Inoltre, si sottolinea come la Società abbia proceduto alla nomina dei responsabili delle tre funzioni di controllo interno, ossia Risk Management, Compliance e Antiriciclaggio, le quali rispondono direttamente al Cda e svolgono in autonomia funzioni di controllo, conformità normativa, diligence, monitoraggio e supporto verso gli amministratori e i responsabili di funzione (si rimanda al doc. "relazione organigramma ACP" per una esaustiva analisi del raggio di operatività delle stesse), garantendo la piena trasparenza delle operazioni e delle risultanze delle attività di controllo e riesame attraverso un sistema di reportistica costante, rafforzato anche da appositi flussi informativi sviluppati attraverso la dotazione di un MOGC *ex* 231/01.

4. ***"Tesoreria" (Attività n. 19)***: si applicano, in quanto compatibili, gli standard di controllo specifici per le attività precedentemente menzionate ai punti 1. e 2. (oltre al rispetto della Procedura "***Gestione piccola cassa***), nonché i seguenti controlli aggiuntivi:

   - deve essere assicurata la corrispondenza tra l'ordine di acquisto del bene/servizio, la fattura, la documentazione correlata e il mandato di pagamento;
   - deve essere verificato che il pagamento rispetti il limite massimo di importo eventualmente previsto per il tipo di operazione che sta per essere pagata;
   - un soggetto diverso da colui che esegue il pagamento deve verificare che le coordinate bancarie su cui esso viene effettuato corrispondano a quelle contenute nell'anagrafica e nella fattura del fornitore;

- deve essere verificato che vi sia l'autorizzazione del responsabile deputato ad autorizzarlo, se il pagamento è soggetto ad un limite massimo di importo eventualmente previsto per il tipo di operazione che sta per essere pagata.

5. "Gestione e verifica di dati e informazioni acquisite da clienti e/o da fonti terze" (Attività n. 31):

con specifico riferimento, in questo caso, al reato di c.d. *insider trading*, oltre al rispetto delle accortezze derivanti dall'applicazione della policy ICT in ambito privacy, circa la corretta gestione, conservazione ed archiviazione della documentazione, con maggiori presidi in caso di informazioni di carattere riservato o sensibile, è fatto divieto di:

- comunicare ogni informazione acquisita nello svolgimento della propria attività a terzi per ragioni che esulino quelle d'ufficio;
- compiere, anche per interposta persona, o suggerire a terzi il compimento di operazioni connesse alle informazioni privilegiate: in caso di comunicazione per ragioni di ufficio a terzi, si raccomanda comunque una previa verifica circa l'esistenza in capo agli stessi di determinati obblighi legali, regolamentari o statuari di riservatezza, includendo altrimenti tali contenuti nell'*nda* appositamente stipulato con gli stessi;
- diffondere sia internamente sia, soprattutto, all'esterno (es. al mercato o alle agenzie di stampa), attraverso qualsiasi canale informativo (anche tramite social) informazioni privilegiate relative ai clienti della Società, esulando il confine di quelle rese già pubbliche dalla Società emittente *ex* art. 114 del TUF;
- diffondere sia internamente che all'esterno di ACP, informazioni e notizie non veritiere o fuorvianti su strumenti finanziari di cui sia venuta a conoscenza la Società nell'ambito dei propri rapporti lavorativi.

6. "Gestione del Marketing e dei rapporti con Media e agenzie di stampa" (Attività n. 35):

- l'esecuzione dell'attività di *marketing* deve rispettare il Protocollo Privacy aziendale, in riferimento in particolare agli obblighi di informativa e acquisizione del consenso;
- deve essere verificato il diritto ad utilizzare marchi, loghi, opere o materiale di terzi nelle attività di *marketing* aziendale;
- deve essere assicurata adeguata formazione del personale addetto all'Ufficio Marketing o che comunque svolga funzioni in tale settore (anche laddove il servizio sia esternalizzato) in riferimento alla tutela dei dati personali, soprattutto rispetto alle corrette procedure di acquisizione e revoca del consenso degli interessati;
- deve essere verificata la professionalità e onorabilità delle Società di *marketing* affidatarie di incarichi da parte dell'Ente, con particolare riferimento al trattamento dei dati personali;

- devono essere rispettate le norme, anche solo etiche e volontarie, che regolano l'utilizzo di personaggi noti o *testimonial* per pubblicizzare i propri prodotti/servizi (ad esempio, l'obbligo di utilizzare l'*hashtag* #adv nei *social media*);
- prima di trasmettere informazioni aziendali o notizie concernenti l'azienda ai *Media*, ogni funzione aziendale deve chiederne autorizzazione al *management*;
- devono essere trasmesse ai *Media* solo informazioni corrette e veritiere, in particolare con riferimento a valori di bilancio o notizie commerciali;
- deve essere verificato in anticipo che non si tratti di informazioni classificate come confidenziali;
- deve essere verificato che i documenti trasmessi ai Media non contengano marchi/brevetti di terzi o materiale coperto da diritto d'autore altrui;
- devono essere attentamente verificate le offerte da parte degli Organi di informazione, riguardanti publiredazionali o notizie favorevoli all'Ente dietro pagamento di corrispettivo, avendo cura che siano riferite solo notizie verificate e non ingannatorie verso il pubblico;
- in caso di dubbi circa l'opportunità o la convenienza di rivelare determinate informazioni richieste dai media, qualsiasi destinatario è tenuto a consultare l'Alta Direzione e/o la funzione Legal;
- è vietato riferire agli Organi di informazione qualsiasi informazione relativa a procedimenti giudiziari che coinvolgono l'Ente o i suoi dipendenti, senza consultare i propri responsabili di riferimento, soprattutto a tutela della *privacy* dei dipendenti;

7. "Progettazione e sviluppo di nuovi prodotti" (Attività n. 37):

- deve essere assicurata la separazione funzionale tra i vari attori coinvolti nel processo di approvazione di nuovi prodotti e servizi (aggiornamento di quelli esistenti), avvio di nuove attività ed inserimento in nuovi mercati;
- una funzione aziendale apicale deve essere deputata a deliberare sulle variazioni a prodotti/servizi;
- deve essere svolta un'analisi preliminare di fattibilità;
- deve essere garantito il rispetto delle procedure interne e l'acquisizione della documentazione richiesta (ad es. nel caso di un nuovo fondo, moduli di sottoscrizione raccolti dagli investitori; business plan su rendimento fondo; report di valutazione delle funzioni Risk Management, Antiriciclaggio e Compliance);
- devono essere valutate le fasce di clientela a cui si intendono distribuire nuovi prodotti o servizi in relazione a eventuali vincoli normativi esistenti (ad esempio, norme sulla protezione del consumatore);

- devono essere stimati gli impatti della nuova operatività in termini di costi, ricavi, risorse (umane, organizzative e tecnologiche);
- deve essere verificata la titolarità dell'Azienda dei diritti di marchio, brevetto o diritto d'autore sui contenuti dei nuovi prodotti o servizi, applicando i protocolli specifici previsti rispetto all'attività ***"Acquisti che includono beni o servizi coperti da diritti di terzi" (Attività n. 26).***

8. "Gestione dei rapporti istituzionali (lobbying) e con le associazioni di categoria" (Attività n. 38):

- deve essere garantita la coerenza tra l'oggetto sociale dell'Azienda e l'attività dell'Associazione di categoria o ente di riferimento;
- devono essere chiaramente documentati i rapporti di collaborazione con l'associazione o con l'ente di riferimento;
- deve essere verificata la conformità alle norme sindacali e giuslavoristiche delle attività collaborative con le associazioni, in particolare con riferimento alla risoluzione di controversie con i lavoratori in sede sindacale.

9. "Gestione del processo di investimento dei fondi, con particolare attenzione alle operazioni relative agli investimenti sostenibili e responsabili (ESG) e ad eventuali ipotesi di conflitto di interesse" (Attività n. 43) – Cfr. con PARTE SPECIALE H:

- al fine di gestire in modo conforme eventuali situazioni di conflitto di interesse che coinvolgano i "Soggetti Rilevanti" della SGR, sono attivati presidi interni che prevedono, in riferimento ad una singola operazione di investimento:

  a) l'acquisizione delle dichiarazioni di conflitto d'interesse degli stessi;
  b) il giudizio di congruità di un esperto indipendente che asseveri i valori di trasferimento in caso di trasferimenti tra fondi gestiti dalla stessa SGR o di apporti ai fondi da parte di soggetti rilevanti nonché di eventuali compravendite di asset con controparte un soggetto rilevante;
  c) parere del Consigliere Indipendente, nei casi di conflitto;
  d) richiesta e verifica che eventuali servizi offerti da Soggetti Rilevanti in conflitto di interessi siano prestati a prezzi di mercato;
  e) richiesta di formale parere vincolante al comitato dei partecipanti ai fondi (ove istituiti) competente del fondo interessato dalla fattispecie di conflitto di interessi;

- in relazione alla gestione di "informazioni privilegiate" (come definite dall'art. 7, par. 1, lett. A e C, Reg. UE n. 596/2014) e ad operazioni personali da parte dei "Soggetti rilevanti", al fine di prevenire il rischio di commissione di condotte ascrivibili a reati in tema di *Market abuse* (di cui agli artt. 184 e ss. TUF), ACP ha adottato una procedura volta al tracciamento e costante aggiornamento dei soggetti in possesso di determinate informazioni, oltre al coinvolgimento della funzione Compliance, che prevede:

a) comunicazione ai Soggetti Rilevanti della loro iscrizione in un apposito registro e informativa circa le restrizioni sulle operazioni personali;
b) autorizzazione del Cda e parere preventivo della funzione Compliance;
c) comunicazione del Soggetto Rilevante alla SGR dell'avvenuta esecuzione dell'operazione;
d) irrogazione di sanzioni da parte del Cda nei confronti del trasgressore.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ALTERNATIVE CAPITAL PARTNERS SGR

PARTE SPECIALE C

Reati contro la fede pubblica

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

1. FINALITÀ 3
2. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001 3
3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001 5
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 6
5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI 6
5.1. STANDARD DI CONTROLLO GENERALI 6
5.2. STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI 6

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte in Alternative Capital Partners SGR S.p.A. (di seguito "ACP" o la "Società"), la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- Codice Etico;
- D.Lgs. 231/2007 "*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo*" e s.m.i;
- procedure, *policy*, linee guida e regolamenti applicabili;
- procure, ordini di servizio e comunicazioni organizzative;
- contratti di servizio;
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex* art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dall'art *25-bis (Reati contro la fede pubblica)* del D.Lgs n. 231/2001.

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Sato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.): il reato si configura nei casi in cui qualcuno:

a) Contraffà monete nazionali o straniere aventi corso legale nello Stato o fuori;
b) Altera in qualsiasi modo monete genuine, per dare l'apparenza di un valore superiore;
c) Di concerto con chi ha eseguito la contraffazione, introduce nel territorio dello Stato, detiene o spende monete contraffatte o alterate;

d) Al fine di metterle in circolazione, acquista o riceve monete contraffatte o alterate.

Alterazione di monete (art. 454 c.p.): il reato si configura nei casi in cui chiunque alteri monete scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero introduca monete in tal modo alterate nel territorio dello stato o ne acquista (o le riceva) al fine di metterle in circolazione.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.): il reato si configura nei casi in cui chiunque introduca nel territorio dello Stato, acquisti o detenga monete contraffatte o alterate, senza concerto con chi le abbia contraffatte, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spenda o le metta altrimenti in circolazione.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.): il reato si configura nei casi in cui chiunque spenda o metta altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, ricevute in buona fede.

Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.): il reato si configura nei casi in cui le fattispecie di cui agli artt. 453, 455 e 457, sopra descritte, vengano compiute in relazioni a valori di bollo contraffatti. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito di valori di bollo (art. 460 c.p.): il reato si configura nel caso di contraffazione di carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo. Il reato punisce anche il semplice acquisto, detenzione o alienazione della carta contraffatta.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.): il reato si configura nei casi di fabbricazione, acquisto, detenzione o alienazione di filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata. Il reato punisce anche le condotte che hanno ad oggetti ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.): il reato si configura nei casi in cui chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, faccia uso dei valori di bollo contraffatti o alterati. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, la pena è diminuita.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.): il reato si configura nei casi di contraffazione, alterazione o uso di marchi, segni distintivi di prodotti industriali, nella potenziale consapevolezza dell'esistenza di un titolo di proprietà industriale su detti marchi e segni distintivi.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.): fuori dai casi di concorso nel reato di cui all'art. 473 c.p., il reato si configura nei casi in cui chiunque introduca nel territorio dello Stato prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati, al fine di trarne profitto. Il reato punisce anche chiunque, fuori dai casi di concorso, detenga per la vendita, ponga in vendita o metta in circolazione i prodotti di cui sopra, al fine di trarne profitto.

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 184, inoltre, sono stati inseriti nel nuovo art. **25-*octies*.1** del D. Lgs. n. 231/2001 i seguenti reati, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio:

1) ***Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)***: il reato si configura nei casi in cui chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, utilizza indebitamente, falsifica o altera, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, nonché qualsiasi altro documento analogo che renda possibile il prelievo di denaro contante o che consenta l'acquisto di beni o la prestazione di servizi. Inoltre, viene punito il semplice possesso, la cessione o l'acquisto di tali strumenti e documenti di provenienza illecita, anche laddove falsificati o alterati, nonché gli ordini di pagamento prodotti con essi. La norma prevede diverse condotte ai fini della configurazione del reato in questione, consentendo il realizzarsi della fattispecie tanto nei casi in cui il soggetto agente si trovi ad utilizzare indebitamente la carta di credito e/o di pagamento (nonché ogni altro mezzo analogo) tanto in quelli di falsificazione e/o alterazione degli stessi con la finalità di trarne profitto per sé o altri. Infine, si prevedono ulteriori condotte (possesso, cessione, acquisto di tali carte e/o documenti di provenienza illecita, o comunque falsificati o alterati, ovvero gli ordini di pagamento effettuati per il tramite di essi) quali concrete modalità operative per il compimento del reato di specie. L'indebito utilizzo, espressione che richiama l'assenza di titolarità del mezzo impiegato da parte del soggetto agente, non ne implica il materiale possesso, rilevando unicamente la lesione del diritto incorporato nel documento.

2) ***Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater)***: il reato si configura nel caso in cui, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato di cui al precedente punto 2, come indicato nel documento di MIARR.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli *standard* di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa di riferimento; d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità del *Management* segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dal Decreto.

Coerentemente con le disposizioni di cui al presente Modello e al Codice Etico adottati dalla Società, è richiesto il rispetto dei seguenti principi:

- preferire l'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento, anche dei valori bollati (come "PagoPA" e le carte di credito), rispetto all'uso del contante;
- controllare la genuinità dei valori bollati applicati sui documenti prodotti alla Pubblica Amministrazione;
- attuare nei rapporti con i terzi ogni cautela e verifica rispetto alla proprietà intellettuale e/o industriale dei prodotti, marchi e servizi dei terzi medesimi.

Alla società è inoltre fatto divieto di porre in essere qualunque comportamento in violazione del Modello.

5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- standard di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili individuate;
- standard di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili individuate.

5.1. Standard di controllo generali

Gli standard di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella ***PARTE SPECIALE A – "Reati contro la P.A.".***

5.2. Standard di controllo specifici

Per tutte le fattispecie attività sensibili che *matchano* anche con altre Parti Speciali, e che non sono presenti in questa, si rimanda agli specifici standard di controllo individuati nelle relative Parti Speciali, come da apposito riferimento in MIARR (è evidenziata in giallo la colonna della Parte Speciale di riferimento).

Si rimanda, ad esempio, alla consultazione degli standard di controllo sviluppati nella ***Parte Speciale A – Reati contro la P.A.*** per tutte quelle fattispecie che, pur avendo un riflesso anche su altre Parti Speciali, concernono principalmente un rapporto con la P.A.

Si richiede, inoltre, l'osservazione dei seguenti principi:

- utilizzare strumenti per il controllo dell'autenticità di banconote e monete;
- acquisire valori bollati solo dagli esercizi a ciò debitamente autorizzati, verificando nei limiti della ragionevolezza la genuinità del tagliando statale;
- richiedere e verificare tempestivamente l'eventuale presenza di titoli di privativa industriale o altro diritto di proprietà intellettuale su beni acquistati;
- includere specifiche clausole di manleva per la Società in ordine a qualsiasi responsabilità o pretesa di terzi in ordine allo sfruttamento e all'eventuale lesione dei diritti di brevetto per invenzioni industriali utilizzati dal fornitore stesso per la realizzazione della fornitura;
- monitorare periodicamente i fornitori da cui ci si approvvigiona dei beni su cui insistono diritti di proprietà intellettuale, affinché rispondano sempre a determinati requisiti di correttezza, liceità e trasparenza;
- notificare prontamente qualunque violazione dei diritti di proprietà intellettuale relativi a beni acquistati, affinché non vengano messi in circolazione e si provveda a nuovo approvvigionamento.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ALTERNATIVE CAPITAL PARTNERS SGR

PARTE SPECIALE D

Reati transnazionali

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

1. FINALITÀ 3
2. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001 3
2.1. GIURISPRUDENZA RILEVANTE 6
3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001 7
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 7
5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI 8
5.1. STANDARD DI CONTROLLO GENERALI 8
5.2. STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI 8

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte in Alternative Capital Partners SGR S.p.A. (di seguito "ACP" o la "Società"), la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- Codice Etico;
- D.Lgs. 231/2007 "*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo*" e s.m.i;
- procedure, *policy*, linee guida e regolamenti applicabili;
- procure, ordini di servizio e comunicazioni organizzative;
- contratti di servizio;
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati alla cui commissione da parte di soggetti qualificati *ex* art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati previsti dalla legge 16 marzo 2006, n. 146, che ratifica e dà esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (di seguito "Convenzione").

La Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace. A tale riferimento, richiede che ogni Stato parte della

Convenzione adotti le misure necessarie, conformemente ai suoi principi giuridici, per determinare la responsabilità degli enti e delle società per i fatti di reato indicati dalla Convenzione stessa.

L'art. 10 (*Responsabilità amministrativa degli enti*) della citata legge prevede l'estensione della disciplina del D.Lgs. n. 231/2001 in riferimento ad alcuni reati, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, ossia ove il reato possa considerarsi transnazionale.

In questo caso, non sono state inserite ulteriori disposizioni nel corpo del D.Lgs. n. 231/2001. La responsabilità deriva da un'autonoma previsione contenuta nel predetto art. 10 della legge n. 146/2006, il quale stabilisce le specifiche sanzioni amministrative applicabili ai reati sopra elencati, disponendo – in via di richiamo - nell'ultimo comma che "*agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*".

Ai sensi dell'art. 3 della legge sopra menzionata si considera **reato transnazionale** "*il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:*

- *sia commesso in più di uno Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato*".

Per "**gruppo criminale organizzato**" ai sensi della citata Convenzione si intende "*un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale*".

È prevista, quale conseguenza della commissione dei reati transnazionali elencati, l'applicazione all'ente delle sanzioni amministrative sia pecuniarie che interdittive (a eccezione dei reati di intralcio alla giustizia per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria).

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 10 della legge n. 146 del 2006 annovera le fattispecie di seguito indicate:

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.): il reato si configura nei casi in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. Si tratta di un delitto plurisoggettivo (nel senso che perché sia configurabile è necessaria la partecipazione di minimo tre persone). Il bene giuridico tutelato dalla norma è la tutela dell'ordine pubblico, inteso come buon assetto e regolare andamento della vita sociale, cioè come "pace pubblica". La condotta consiste nel promuovere, o costituire, o organizzare l'associazione oppure anche solo nel partecipare alla stessa. Anche la mera partecipazione all'associazione integra, quindi reato, purché l'accordo criminoso risulti diretto all'attuazione di un vasto programma delittuoso per la commissione di una serie indeterminata di delitti. Dal punto di vista soggettivo, la condotta deve essere sorretta dalla coscienza e dalla volontà di far parte del sodalizio criminoso con il fine di commettere più delitti (c.d. dolo specifico). I requisiti essenziali delineati dalla

giurisprudenza per configurare il reato associativo, (in modo da differenziarlo rispetto al mero concorso di persone nel reato) sono: 1) un vincolo associativo tendenzialmente permanente; 2) la consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare al programma comune: 3) lo scopo di commettere più delitti volti ad attuare un indeterminato programma criminoso; 4) una struttura organizzativa, anche rudimentale, purché idonea a realizzare un indeterminato programma criminoso. La dottrina ammette la configurabilità del "concorso esterno" nel reato di associazione per delinquere (ex art. 110, cod. pen.) caratterizzato dal contributo esterno al mantenimento e rafforzamento dell'associazione.

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.): il reato si configura nei casi in cui coloro che fanno parte dell'associazione si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. La giurisprudenza (Sez. Un. n. 22327/2002) ammette la configurabilità del concorso esterno nel reato di associazione per delinquere (nella specie, associazione di tipo mafioso) caratterizzato dalla: a) carattere indifferentemente occasionale o continuativo ed autonomia del contributo prestato; b) funzionalità del contributo prestato al perseguimento degli scopi dell'associazione; c) efficienza causale del contributo al rafforzamento e agli scopi dell'associazione; d) consapevolezza di favorire il conseguimento degli scopi illeciti (dolo generico

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art. 291 quater D.p.r. 43/73): il reato si configura nei casi in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis (che punisce chi introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali).

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 D.p.r. 309/90): il reato si configura nei casi in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 dello stesso D.P.R. n. 309/90 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope).

Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12, commi 1, 3, 3-bis, 3-ter, 5, art. 12 bis, D.Lgs. n. 286/98): il reato si configura nei casi in cui chiunque, in violazione delle disposizioni del Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 286/98, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.
I commi 3, 3-*bis* e 3-*ter* prevedono degli aumenti di pena.
Il comma 5 punisce chiunque commette il reato in oggetto al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o, nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente T.U., prevedendo un aumento di pena in caso di concorso.

L'art. 12-*bis* prevede un aumento della pena detentiva quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte o le lesioni gravi o gravissime di una o più persone. e.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.): il reato si configura nei casi in cui chiunque, dopo che ha commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa. Il reato è configurabile anche nell'ipotesi in cui la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto, poiché l'interesse protetto dalla norma è quello dell'amministrazione della giustizia al regolare svolgimento del processo penale, che viene turbato da fatti che mirano ad ostacolare o a fuorviare l'attività diretta all'accertamento e alla repressione dei reati. La condotta, oltre ad essere sorretta dall'intento di aiutare, deve anche essere oggettivamente idonea ad intralciare il corso della giustizia. Dal punto di vista soggettivo è richiesto il dolo generico, ovvero la coscienza e la volontà di prestare aiuto, con la consapevolezza che il soggetto aiutato è, o può essere, sospettato di aver commesso un reato e che l'aiuto può sviare le indagini. Il fine avuto di mira dall'agente (pietà, convincimento dell'innocenza del favoreggiato ecc.) è, invece, irrilevante.

2.1. Giurisprudenza Rilevante

In ambito di responsabilità amministrativa di impresa e, in particolare, per quanto riguarda le fattispecie previste nella Parte Speciale in questione, è emersa la seguente giurisprudenza rilevante:

- Si segnala un caso di associazione per delinquere transnazionale finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti in materia di evasione fiscale e truffa ("Caso Verbatim"). Nel giudizio in esame il ricorrente osservava quanto segue: «*Il Tribunale ha ritenuto assoggettabile a confisca il profitto dei reati fiscali rientranti nel programma associativo, in base al disposto del D.Lgs. n. 146 del 2006, art. 11. Ma, attraverso tale interpretazione, ha violato il D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 2, secondo cui l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa non sia espressamente prevista da una legge entrata in vigore prima del fatto commesso. Ha, invero, ritenuto che possa essere sottoposto a sequestro per equivalente un profitto relativo a reati di natura fiscale non indicati nel D.Lgs. n. 231 del 2001. In tal modo ha, altresì, disatteso i principi enunciati dalle Sezioni Unite (sent. 10561/2014), secondo cui la confisca per equivalente non può essere disposta nei confronti della persona giuridica per reati tributari commessi dai suoi organi, non essendo tali reati previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 24 e ss., a meno che non si tratti di uno schermo fittizio utilizzato dal reo per commettere i reati. Secondo le Sezioni Unite non può neppure ricorrersi ad una interpretazione analogica, che opererebbe in malam partem. Né è possibile procedere alla confisca attraverso l'art. 416 c.p., come del resto già affermato dalla sentenza della sez. 6 n. 3635/2013. I reati fiscali, non previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità dell'ente, non possono infatti essere recuperati attraverso il reato associativo, trattandosi di delitti scopo del sodalizio.*» I giudici, contrariamente a quanto osservato dal ricorrente, nella sentenza in esame hanno aderito all'orientamento maggioritario secondo cui il delitto di associazione per delinquere può essere considerato in sé idoneo a generare un profitto, che è sequestrabile ai fini della successiva confisca per equivalente - nei casi previsti dalla legge - in via del tutto autonoma rispetto a quello prodotto dai rati fine,

e che è costituito dal complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall'insieme di questi ultimi, siano essi attribuibili ad uno o più associati, anche non identificati, posto che l'istituzione della *societas sceleris* è funzionale alla ripartizione degli utili derivanti dalla realizzazione del programma criminoso (**Cass. Pen., Sez. III, Sent. 14/10/2015, n. 46162**).

3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato di cui al precedente punto 2, come indicate nel documento di MIARR.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli *standard* di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa di riferimento; d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità del *Management* segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti in attività che presentino la caratteristica della transnazionalità.

I principi di comportamento generali concernenti il documento in esame si integrano (ed in parte si sovrappongono) con quelli sviluppati per le seguenti Parti Speciali: **B, H, I, L, R, S.**
È perciò richiesta una attenta lettura integrata dei presidi presenti in ognuno dei suddetti documenti.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dal Decreto.

Coerentemente con le disposizioni di cui al presente Modello e al Codice Etico adottati dalla Società, è richiesto il rispetto dei seguenti principi:

- la gestione dei contatti e dei rapporti con soggetti operanti in Italia e all'estero deve ispirarsi a principi di massima correttezza e trasparenza;

- i rapporti con soggetti esteri devono essere gestiti solo dalla funzione aziendale competente o dalle persone debitamente titolate;
- effettuare adeguate verifiche sui flussi finanziari;
- deve essere svolta attività di *due diligence* volta a minimizzare la stipula di accordi o contratti con persone fisiche e giuridiche coinvolte, o che si ritenga possano essere coinvolte, in reati gravi quali quelli *ex* artt. 416 e 416-*bis* c.p. La *due diligence* sarà maggiormente approfondita per contratti di controvalore elevato.

5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- standard di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili individuate;
- standard di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili individuate.

5.1. Standard di controllo generali

Gli standard di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella ***PARTE SPECIALE A – "Reati contro la P.A.".***

5.2. Standard di controllo specifici

Con tutte le fattispecie attività sensibili che *matchano* anche con altre Parti Speciali, e che non sono presenti in questa, si rimanda agli specifici standard di controllo individuati nelle relative Parti Speciali, come da apposito riferimento in MIARR (è evidenziata in giallo la colonna della Parte Speciale di riferimento).

Si rimanda, ad esempio, alla consultazione degli standard di controllo sviluppati nella ***Parte Speciale A – Reati contro la P.A.*** per tutte quelle fattispecie che, pur avendo un riflesso anche su altre Parti Speciali, concernono principalmente un rapporto con la P.A.

Con riferimento all'attività di ***"Operazioni transnazionali di acquisto e vendita di beni e servizi" (Attività n. 20),*** si suggerisce un confronto con gli standard elaborati, nella ***PARTE SPECIALE H – "Ricettazione, Riciclaggio e Autoriciclaggio",*** in relazione alla ***"Gestione acquisti di beni e servizi..." (Attività n. 18),*** oltre alla ***"Gestione delle attività di acquisto e vendita di crediti" (Attività n. 39) e "Gestione delle attività di fundraising e onboarding del cliente" (Attività n. 40)*** cui si aggiungono, come elementi di supplemento nell'attività preventiva di presidio del rischio, i seguenti parametri:

- nel processo relativo alla gestione delle risorse finanziarie, esattamente come per la selezione del partner, sono coinvolti soggetti differenti nel rispetto del principio della segregazione funzionale;
- predisposizione di specifiche verifiche in relazione ad eventuali conflitti di interesse dei partner;

- svolgimento di specifiche verifiche su eventuali cambi nella denominazione sociale delle Società partner;
- previsione di un monitoraggio degli ordini aperti al fine di evitare il rischio di registrazione di transazioni improprie;
- previsione che l'ente/soggetto destinatario del servizio certifichi formalmente la corrispondenza tra quanto richiesto e quanto effettivamente erogato (consegnato/prestato);
- laddove emergano notizie o dubbi circa la provenienza, anche solo potenzialmente, illecita di ricavi in azienda, sussiste in capo ai destinatari l'obbligo di segnalazione, nelle modalità all'uopo predisposte dalla Società, agli Organi di controllo (Odv e/o Collegio Sindacale) che avvieranno le opportune verifiche: la Società, in costanza di tale indagine, deve accantonare gli importi equivalenti per evitarne il reimpiego;
- è garantita la tracciabilità delle singole movimentazioni dei flussi finanziari della Società e dei fondi, in entrata e in uscita e l'identificazione dei soggetti che effettuano le transazioni, per ciascuna delle quali è archiviata la relativa documentazione di supporto.

È inoltre fatto espresso divieto di:

- riconoscere compensi a fornitori e partner in misura difforme rispetto alle prestazioni effettivamente rese a favore della SGR, o in assenza di una adeguata giustificazione in relazione alla prestazione;
- occultare od omettere di segnalare e/o recepire, una volta effettuata la *diligence* sul partner (fornitore, consulente, investitore, ecc.), informazioni sullo stesso che si ha l'obbligo di tracciare o che siano comunque giudicate rilevanti ai fini dell'accreditamento;
- aprire o utilizzare, in qualunque forma, conti o libretti di risparmio intestati in forma anonima e con intestazione "cifrata";
- emettere assegni bancari e postali che non rechino l'indicazione del nome o della denominazione sociale del beneficiario e la clausola di "non trasferibilità";
- effettuare qualunque transazione finanziaria con controparti delle quali non si conosca l'identità, la sede e la natura giuridica;
- effettuare o promettere, in favore dei partner (in particolare nei confronti degli investitori), prestazioni che non trovino adeguata giustificazione nel rispettivo rapporto contrattuale.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ALTERNATIVE CAPITAL PARTNERS SGR

PARTE SPECIALE E

Delitti contro la personalità individuale

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

1. FINALITÀ 3
2. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001 3
2.1. GIURISPRUDENZA RILEVANTE 6
3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001 7
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 7
5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI 8
5.1. STANDARD DI CONTROLLO GENERALI 8
5.2. STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI 8

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte in Alternative Capital Partners SGR S.p.A. (di seguito "ACP" o la "Società"), la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- Codice Etico;
- D.Lgs. 231/2007 "*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo*" e s.m.i.;
- procedure, *policy*, linee guida e regolamenti applicabili;
- procure, ordini di servizio e comunicazioni organizzative;
- contratti di servizio;
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex* art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dall'art 25-*quinquies (Delitti contro la personalità individuale)* e dall'art. 25-*terdecies (Razzismo e Xenofobia)* del D.Lgs n. 231/2001.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.): la fattispecie in esame punisce chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione

di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. Le condotte sopra indicate, che alternativamente o congiuntamente integrano la fattispecie in esame, hanno tutte in comune lo stato di assoggettamento del soggetto passivo ed implicano per loro natura il maltrattamento dello stesso, a prescindere dalla percezione che questi ne abbia.

Prostituzione minorile (art. 600 bis primo comma, n.1 e n.2 c.p. e secondo comma): il reato in esame punisce chiunque recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero altrimenti ne trae profitto. Inoltre, il secondo comma della medesima fattispecie incrimina la condotta di colui che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi. L'interesse protetto dalla fattispecie – a differenza di quello tutelato nella l. n. 75 del 1958 in materia di sfruttamento della prostituzione – è il libero sviluppo psicofisico del minore, che può essere messo a repentaglio da qualsiasi tipo di mercificazione del suo corpo. Per tale ragione il legislatore ha previsto in riferimento alla prostituzione minorile, la punibilità del "cliente", per la quale è sufficiente che il minore abbia ricevuto denaro o altra utilità economica in cambio di prestazioni di tipo sessuale.

Pornografia minorile (art. 600-ter primo, secondo, terzo e quarto comma c.p.): il reato si configura nei casi in cui chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici o produce materiale pornografico, ovvero recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni o spettacoli pornografici o dai suddetti spettacoli ne trae altrimenti profitto. È altresì punita la condotta di chi fa commercio, ovvero con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto. È altresì punita la condotta di chi, al di fuori delle ipotesi sopra descritte, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico precedentemente menzionato. Si precisa che è previsto un aumento di pena ove il predetto materiale sia di ingente quantità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito dalla norma in esame anche colui che assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.): il reato si configura nei casi in cui chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 600-ter c.p., consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità. La norma in esame ha carattere residuale, per così dire "di chiusura", giacché, onde non lasciare impunite alcune condotte di sfruttamento dei minori a fini di pratiche sessuali illegali, copre i casi in cui non ricorra il concreto pericolo della diffusione del materiale. Fuori dei casi di cui al primo comma, è inoltre punito chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.): il reato estende l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

***Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies* c.p.)**: il reato si configura nei casi in cui chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Tratta di persone (art. 601 c.p.): il reato incrimina la condotta di chi recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla pena prevista per le condotte poc'anzi descritte soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.): il reato si configura nei casi in cui chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art 603-bis c.p.): salvo che il fatto costituisca più grave reato, la fattispecie in esame punisce la condotta di chi: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia la pena è aumentata. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.): il reato si configura nei casi in cui chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 *bis*, 600 *ter* e 600 *quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater.1*, 600 *quinquies*, 609 *bis*, 609 *quater*, 609 *quinquies* e 609 *octies*, adesca un minore di anni sedici. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione. La pena è aumentata:

1) se il reato è commesso da più persone riunite;
2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

Istigazione fondata su negazione della Shoah, dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra (art. 3 comma 3 bis L. 654/1975): il reato si configura nei casi in cui chiunque commetta atti di propaganda, ovvero di istigazione o di incitamento (in modo che ne derivi concreto pericolo di diffusione) fondati sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità o dei crimini di guerra (così come definiti dagli artt. 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232).

2.1. Giurisprudenza Rilevante

In ambito di responsabilità amministrativa di impresa e, in particolare, per quanto riguarda le fattispecie previste nella Parte Speciale in questione, è emersa la seguente giurisprudenza rilevante:

- La Cassazione, è intervenuta in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'articolo 603-bis c.p., reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti *ex* articolo 25-*quinquies* del D.Lgs. 231/2001. A seguito di un procedimento penale per il delitto di sfruttamento di manodopera, un'azienda agricola campana aveva subìto il controllo giudiziario volto a impedire la reiterazione del reato contestato. Nel ricorso alla Suprema Corte, l'impresa aveva tuttavia lamentato, tra l'altro, l'omessa valutazione dell'attualità della misura applicata, poiché il Tribunale non avrebbe correttamente valutato gli interventi di adeguamento nel frattempo realizzati in conformità alla normativa di settore. Gli Ermellini, limitatamente al controllo giudiziario, hanno quindi annullato il provvedimento e rinviato al Tribunale per un nuovo esame. Secondo la Cassazione, le argomentazioni dei giudici di merito «*non si confrontavano infatti con i rilievi difensivi, sorretti da documentazione, in ordine alla regolarizzazione dei lavoratori ed all'adeguamento dell'impresa alle prescrizioni antinfortunistiche*». Proprio quegli aspetti considerati essenziali ai fini dell'applicazione del provvedimento cautelare. Nella stessa pronuncia la Cassazione ha

precisato che «*integra il reato di sfruttamento del lavoro la condotta del datore di lavoro consistente nel sottoporre il dipendente a un regime di sfruttamento, desumibile dall'esistenza di indici quali la reiterata violazione della normativa sugli orari di lavoro e i riposi, nonché la mancata predisposizione delle dovute misure di sicurezza, approfittando dello stato di bisogno di lavoratori, in riferimento alla situazione di clandestinità degli stessi*» **(Cass. pen., Sez. V, 12/01/2018, n. 17939)**.

3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al precedente punto 2, le attività sensibili come individuate nel documento di MIARR.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli *standard* di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa di riferimento; d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità del *Management* segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello a qualunque titolo coinvolti nelle attività di selezione e gestione del personale.

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello e al Codice Etico adottati dalla Società, è richiesto il rispetto di quanto segue:

- garantire, anche in sede di selezione, il rispetto della personalità e della dignità di ciascun individuo;
- garantire la regolare assunzione di tutti i dipendenti;
- garantire la conformità della retribuzione dei dipendenti rispetto ai contratti collettivi nazionali e territoriali e comunque proporzionata alla qualità e quantità del lavoro;
- garantire il rispetto della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- garantire condizioni di lavoro e metodi di sorveglianza consoni e nel rispetto della normativa;
- garantire il rispetto delle norme in materia di pornografia minorile;

- garantire il rispetto delle norme in materia di sfruttamento della prostituzione minorile, in particolare in relazione a viaggi di affari di dipendenti o collaboratori di ACP in Paesi a rischio per tali reati.

5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practices* internazionali, è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- standard di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili individuate;
- standard di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili individuate.

5.1. Standard di controllo generali

Gli standard di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella ***PARTE SPECIALE A – "Reati contro la P.A.".***

5.2. Standard di controllo specifici

Per tutte le fattispecie attività sensibili che *matchano* anche con altre Parti Speciali, e che non sono presenti in questa, si rimanda agli specifici standard di controllo individuati nelle relative Parti Speciali, come da apposito riferimento in MIARR (è evidenziata in giallo la colonna della Parte Speciale di riferimento).

Si rimanda, ad esempio, alla consultazione degli standard di controllo sviluppati nella ***Parte Speciale A – Reati contro la P.A.*** per tutte quelle fattispecie che, pur avendo un riflesso anche su altre Parti Speciali, concernono principalmente un rapporto con la P.A.

Con riferimento alle attività sensibili che vedano coinvolta la Società nella ***"Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SSL)"*** e ***"Rapporti con il medico competente" (Attività n. 22 e 30)*** si richiede ai Destinatari di attenersi ai principi di controllo individuati nella ***PARTE SPECIALE F – "Salute e sicurezza"***, alla quale si rimanda.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ALTERNATIVE CAPITAL PARTNERS SGR

PARTE SPECIALE F

Reati colposi in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

1. FINALITÀ 3

2. LE FATTISPECIE DI REATI RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001 3

2.1. GIURISPRUDENZA RILEVANTE 4

3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001 6

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 7

5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI 7

5.1. STANDARD DI CONTROLLO GENERALI 8

5.2. STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI 8

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte in Alternative Capital Partners (di seguito "ACP" o la "Società"), la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- Codice Etico;
- D.Lgs. 231/2007 "*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo*" e s.m.i.;
- Documento di Valutazione dei Rischi (*ex* D.Lgs. 81/2008);
- procedure, *policy*, linee guida e regolamenti applicabili;
- procure, ordini di servizio e comunicazioni organizzative;
- contratti di servizio;
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge

2. LE FATTISPECIE DI REATI RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex* art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

La legge 3 agosto 2007, n. 123, ha inserito nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*septies*, estendendo la responsabilità dell'ente ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Il Consiglio dei Ministri, in data 1 aprile 2008, ha approvato il Decreto Legislativo 81/2008, attuativo della delega di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati previsti dall'art. *25-septies (Reati colposi in violazione delle norme in materia di salute sicurezza sul lavoro).*

Omicidio colposo (art. 589 c.p.): il reato si configura nei casi in cui chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.): il reato si configura nei casi in cui chiunque cagioni ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. La lesione è grave se dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa o una malattia o incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, oppure se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o organo. La lesione è gravissima se dal fatto deriva malattia insanabile, perdita di un senso o di un arto o deformazione permanente del viso.

2.1. Giurisprudenza Rilevante

In ambito di responsabilità amministrativa di impresa e, in particolare, per quanto riguarda le fattispecie previste nella Parte Speciale in questione, è emersa la seguente giurisprudenza rilevante:

- In caso di lesione personale colposa addebitata al datore di lavoro e al preposto di una S.p.A. per infortunio a un lavoratore addetto a un macchinario, la responsabilità della S.p.A. per l'illecito amministrativo di cui all'art. 25-*septies*, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 non può essere esclusa in considerazione dell'esiguità del vantaggio o della scarsa consistenza dell'interesse perseguito. (Nella fattispecie, la responsabilità amministrativa dell'ente è stata ricollegata alla inidoneità del documento di valutazione dei rischi predisposto e alla inadeguatezza dell'attività di formazione e informazione del lavoratore, e con riferimento al vantaggio/interesse dell'ente si è evidenziata l'incidenza della scorretta prassi aziendale accertata sul rapporto spesa-guadagno) **(Cass. pen. Sez. IV, 10/10/2017, n. 53285)**;
- In caso di omicidio colposo addebitato al legale rappresentante e al preposto della S.r.l. datrice di lavoro per infortunio a un lavoratore dipendente, ai fini della configurabilità della responsabilità della S.r.l. per l'illecito amministrativo di cui all'art. 25-*septies*, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il delitto di omicidio si considera commesso nell'interesse della società, qualora l'autore del reato, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte del lavoratore, abbia consapevolmente agito allo scopo di conseguire un'utilità per la persona giuridica quale quella di far ottenere alla società un risparmio sui costi in materia di prevenzione, là dove si considera commesso a vantaggio della società, qualora l'autore del reato, agendo per conto dell'ente, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte del lavoratore, abbia violato sistematicamente le norme prevenzionistiche e, dunque, abbia realizzato una politica d'impresa disattenta alla materia della sicurezza del lavoro, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto. (Nella fattispecie, si è ritenuto un vantaggio economico indiretto, costituito dal risparmio dei costi non sostenuti, che la società ha tratto dalla mancata adozione delle misure di sicurezza richieste dalla legge per la prevenzione di infortuni sul lavoro quali mancata nomina del RSPP, omessa valutazione del rischio specifico, messa in sicurezza del luogo di lavoro, mancata formazione professionale dei lavoratori addetti) **(Cass. pen. Sez. IV, 13/09/2017, n. 16713)**;

- In caso di lesioni personali colpose per infortunio al lavoratore dipendente, è stata riconosciuta l'assenza di colpa specifica nella commissione del reato, nonché l'insussistenza della colpa di organizzazione ex. D.Lgs. 231/2001, in presenza di un sistema di gestione della sicurezza effettivamente attuato. (Nella fattispecie sono state riconosciute le attività di manutenzione dell'attrezzatura di lavoro e le molteplici sedute di formazione del lavoratore infortunato). (**Trib. Belluno, 27/11/2018, n. 643**);
- In tema di responsabilità aziendale da parte di chi esercita i poteri direttivi di fatto, la Corte di Cassazione ha ribadito che "*la giurisprudenza di legittimità è costante nell'interpretare l'art. 299* (del D.Lgs. 81/2008, N.d.R.) *nel senso che l'individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale (Sez. 4, n. 18090 del 12/01/2017, Amadessi ed altro, Rv. 269803; Sez. 4, n. 10704 del 07/02/2012, Corsi, Rv. 252676)*"; pertanto, emerge un principio di effettività "*nel senso che assume il ruolo di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, senza necessità di un elemento probatorio documentale o formale, potendo il giudice del merito fondare il convincimento anche su testimonianze od altri accertamenti fattuali (Sez. 4, n. 34299 del 04/06/2015, Ficara, Rv. 264410)*" (**Cass. pen., sentenza del 15/05/2019 n. 20837**).

3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività "sensibili" nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*septies* del D.Lgs. n. 231/2001, come individuate nel documento di MIARR.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli *standard* di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa di riferimento; d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità del *Management* segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati colposi in materia di salute e sicurezza. In particolare per un'effettiva prevenzione dei rischi e in conformità agli adempimenti prescritti dal D.Lgs. n. 81/2008 come successivamente modificato e integrato, nonché in coerenza con la ripartizione di ruoli, compiti e responsabilità in materia di sicurezza, è fatta espressa richiesta:

- dell'obbligo a tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione della sicurezza aziendale, di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza, alle responsabilità ricevute e alle istruzioni operative adottate in tale ambito, alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati nei Documenti di Valutazione dei Rischi (di seguito "DVR") della Società;
- al Datore di Lavoro o e ai Dirigenti coinvolti nella gestione della sicurezza di svolgere i compiti loro attribuiti in tale materia nel rispetto della legge o delle procure ricevute, delle misure di prevenzione adottate, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza;
- ai soggetti di volta in volta designati dalla Società o eletti dal personale ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 di svolgere il loro incarico nel rispetto di quanto stabilito dal contratto e dalla normativa speciale, avendo sempre cura di informare il Datore di Lavoro di eventuali non conformità o rischi per la sicurezza, la salute, o l'igiene che dovessero emergere durante lo svolgimento delle loro mansioni;
- a tutti i dipendenti di attenersi scrupolosamente alle istruzioni ricevute dal Datore di Lavoro o dai Dirigenti, avendo cura di utilizzare tutti i dispositivi di sicurezza messi a disposizione, di frequentare i corsi di formazione o di aggiornamento e adottare tutte le cautele previste durante lo svolgimento della propria mansione;
- ai Preposti di vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle misure di sicurezza adottate dalla Società, segnalando eventuali carenze o disallineamenti del sistema sicurezza, nonché comportamenti ad esso contrari;
- a tutti i dipendenti di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno accesso alle strutture della Società, e di osservare le misure di sicurezza e le istruzioni aziendali.

5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- standard di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili individuate;
- standard di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili individuate.

5.1. Standard di controllo generali

Gli standard di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella **PARTE SPECIALE A – "Reati contro la P.A.".**

5.2. Standard di controllo specifici

Per tutte le fattispecie attività sensibili che *matchano* anche con altre Parti Speciali, e che non sono presenti in questa, si rimanda agli specifici standard di controllo individuati nelle relative Parti Speciali, come da apposito riferimento in MIARR (è evidenziata in giallo la colonna della Parte Speciale di riferimento).

Si rimanda, ad esempio, alla consultazione degli standard di controllo sviluppati nella ***Parte Speciale A – Reati contro la P.A.*** per tutte quelle fattispecie che, pur avendo un riflesso anche su altre Parti Speciali, concernono principalmente un rapporto con la P.A.

1. Con riferimento all'attività sensibile legata alla ***"Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SSL)"*** e ***"Rapporti con il medico competente" (Attività n. 22 e 30)*** si richiede ai Destinatari di applicare i principi di controllo di seguito rappresentati:

   - contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;
   - attivare un monitoraggio del sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SSL) in termini di effettività e adeguatezza delle misure di prevenzione e tutela, eseguito su due livelli:
     - 1° livello: monitoraggio di competenza delle risorse interne della struttura, svolto sia in autocontrollo, da parte di ciascun dipendente, sia da parte del preposto/dirigente;
     - 2° livello: monitoraggio, svolto periodicamente, sulla funzionalità del sistema preventivo adottato, da personale dirigente responsabile che assicuri obiettività, imparzialità ed indipendenza nello svolgimento della verifica ispettiva sul settore di lavoro di propria competenza, per consentire l'adozione delle decisioni strategiche.
   - ciascuna operazione ed azione di controllo e monitoraggio deve essere, inoltre, verificabile ed opportunamente documentata, mediante la predisposizione, da parte dei soggetti incaricati della funzione, di un report semestrale, relativo alle eventuali problematiche riscontrate;
   - definire le modalità per l'individuazione della figura del Datore di Lavoro, tenendo conto della struttura organizzativa della Società e del settore di attività produttiva;
   - definire ruoli, responsabilità e modalità di segnalazione, tracciabilità ed investigazione degli incidenti occorsi e dei "mancati incidenti";
   - riportare prontamente al Datore di Lavoro o ai Dirigenti di funzione eventuali non conformità del sistema di prevenzione e protezione o rischi per la salute o la sicurezza sul lavoro che siano emersi durante lo svolgimento delle proprie mansioni;

- programmare le eventuali azioni correttive che si siano rese necessarie ad esito del processo di monitoraggio continuo del sistema di prevenzione e protezione, allineandosi alle *best practice* nel minor tempo possibile;
- garantire la corretta gestione delle figure previste dalla normativa vigente: Rappresentante dei lavoratori (RLS), Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), Addetti del SPP, Medico Competente e Incaricati delle Emergenze;
- eliminare alla fonte i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo sfruttando le conoscenze acquisite ed il progresso tecnologico;
- predisporre attività periodiche di monitoraggio ed adeguamento del Documento di Valutazione dei Rischi;
- segnalare immediatamente ai livelli opportuni (in ragione delle responsabilità attribuite) le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza;
- individuare adeguate misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza;
- assicurare l'erogazione di attività di formazione e informazione continua dei dipendenti tramite effettuazione di corsi in relazione ai rischi generali e specifici presenti sui luoghi di lavoro attraverso la quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione, alla riduzione e gestione dei rischi.

2. Con riferimento all'attività sensibile ***"Emissione/modifica di regolamenti, procedure e istruzioni aziendali" (Attività n. 41)*** si prescrive il rispetto dei seguenti parametri di comportamento:

- monitorare costantemente il rispetto delle procedure e/o dei regolamenti di cui la Società si sia già dotata;
- segnalare tramite appositi canali di comunicazioni all'uopo predisposti (F/V e/o canale di *whistleblowing* per segnalazioni anonime) eventuali scostamenti e mancato rispetto di quanto previsto dai regolamenti;
- assicurare, tramite appositi controlli incrociati, che l'emissione, la verifica, l'approvazione, la distribuzione e l'archiviazione dei documenti summenzionati vengano effettuate nel rispetto della normativa di riferimento.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ALTERNATIVE CAPITAL PARTNERS SGR

PARTE SPECIALE G

Reati informatici

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

1. FINALITÀ 3
2. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001 3
2.1. GIURISPRUDENZA RILEVANTE 6
3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" A RISCHIO REATO 6
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 6
5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI 7
5.1. STANDARD DI CONTROLLO GENERALI 7
5.2. STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI 7

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte in Alternative Capital Partners SGR S.p.A. (di seguito "ACP" o la "Società"), la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali devono osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- Codice Etico;
- D.Lgs. 231/2007 "*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo* e s.m.i.;
- Protocollo *privacy* – GDPR (Reg. 679/2016) e s.m.i.;
- procedure, *policy*, linee guida e regolamenti applicabili (nello specifico, in tema privacy: Circolare Privacy e Protocolli allegati, Policy ICT, Registro dei Trattamenti, Informative, etc.);
- procure, ordini di servizio e comunicazioni organizzative;
- contratti di servizio;
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto 231.

2. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati serve alla prevenzione dei reati stessi e serve quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto 231.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali dei reati punibili, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dall'art. 24-*bis* del Decreto 231 (*Reati informatici e trattamento illecito di dati*), come recentemente modificato dalla Legge n. 90 del 28 giugno 2024 "**Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici**", in vigore dal 17 luglio 2024, che ha ampliato e modificato il catalogo dei reati presupposto, oltre a prevedere un generale aumento delle pene.

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.): il reato si configura nei casi in cui chiunque falsifichi un atto pubblico, qualora questi sia un documento informatico "avente efficacia probatoria". Per "documento informatico" si intende qualunque rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, secondo la definizione operata dal D.Lgs. 82/2005. La falsificazione in questione può avere ad oggetto tanto la forma del documento, in ipotesi di falso materiale, quanto la dichiarazione in esso contenuta, in ipotesi di falso ideologico.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.): il reato si configura nei casi in cui chiunque si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico, violandone le misure di sicurezza, ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. Tale fattispecie si verifica anche in caso di mera violazione dei propri limiti della propria autorizzazione di accesso, quali derivanti e ricavabili dalle competenze e funzioni proprie del dipendente (Cass. pen. Sez. V, 20/09/2018, n. 48895). Sono inoltre previste delle aggravanti ai n. 1, 2, 3 del comma 2 se il fatto è commesso: con abuso della qualità di operatore del sistema; con minaccia o violenza sulle cose o alle persone o se è palesemente armato; se ne deriva la distruzione o il danneggiamento o la sottrazione o l'inaccessibilità al titolare del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti; a danno di sistemi informatici di interesse pubblico.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici (art. 615-quater c.p.): il reato si configura nei casi in cui chiunque, al fine di procurare un vantaggio o arrecare un danno, si procuri, detenga, produca, riproduca, diffonda, importi, comunichi, consegni, metta in altro modo a disposizione di altri o installi apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, i codici, parole chiave o altri mezzi di accesso ad un sistema informatico o telematico, in maniera abusiva. Tale reato si configura anche nell'ipotesi in cui si forniscano indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo. Anche in questo caso vi è un'aggravante se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.): il reato si configura nei casi in cui chiunque intercetti, impedisca o interrompa fraudolentemente le comunicazioni tra due sistemi informatici o telematici, ovvero ne riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto.
Sono previste delle aggravanti nel caso in cui tale reato sia commesso: a) a danno di sistemi informatici di interesse pubblico; b) in danno di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, o dallo stesso abusando dei propri poteri o contravvenendo ai doveri inerenti la funzione ricoperta; c) con abuso della qualità di operatore del sistema.

Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.): il reato si configura nei casi in cui chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, o di impedirle o interromperle, si procuri, detenga, produca, riproduca, diffonda, importi, comunichi, consegni, metta in altro modo a disposizione di altri o installi apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi. Sono previste delle aggravanti al ricorrere delle medesime fattispecie di cui al precedente articolo.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.): il reato si configura nei casi di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui, da chiunque posta in essere. Sono previste delle aggravanti se: il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o con abuso della qualità di operatore del sistema; il colpevole usa minaccia o violenza o se è palesemente armato.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635-ter c.p.): il reato si configura nei casi in cui si riscontri la commissione di un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico. Sono previste delle aggravanti al ricorrere delle medesime fattispecie di cui al precedente articolo, oltre che nel caso in cui dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione, la soppressione delle informazioni, la sottrazione o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.): il reato si configura nei casi in cui chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-*bis* c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda anche solo parzialmente inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento. Sono previste delle aggravanti al ricorrere delle medesime fattispecie di cui all'articolo 635-*bis*.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater 1): il reato si configura nel caso in cui chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici. Sono previste delle aggravanti nel caso in cui ricorra taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-*ter*, c.2, n.1 o il fatto riguardi i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-*ter*, c.3.

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.): il reato si configura nel caso in cui chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-*bis*, o attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento. Sono previste delle aggravanti al ricorrere delle medesime fattispecie di cui all'articolo 635-*bis*.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.): il reato si configura nei casi in cui chiunque, violando gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, presti servizi di certificazione di firma elettronica al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno.

Estorsione (art. 629 c.p.): il reato si configura nel caso in cui chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615 *ter*, 617 *quater*, 617 *sexies*, 635 *bis*, 635 *quater* e 635 *quinquies* o con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Sono previste delle aggravanti nel caso in cui concorre taluna delle circostanze indicate nell'articolo 628, c.3, nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

2.1. Giurisprudenza Rilevante

In ambito di responsabilità amministrativa di impresa e, in particolare, per quanto riguarda i reati previsti in questa Parte Speciale, è emersa la seguente giurisprudenza rilevante:

- L'accesso abusivo a sistema informatico, integrativo del reato di cui all'art. 615-*ter* c.p., è configurabile in capo a colui che, pur essendo abilitato, acceda o si mantenga nel sistema protetto violando le condizioni risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'ingresso e l'impiego. Pertanto, anche in ambito lavorativo e aziendale, i parametri a cui occorre far riferimento sono i limiti dell'autorizzazione di accesso, quali derivanti e ricavabili dalle competenze e funzioni proprie del dipendente, così che sarà penalmente rilevante l'utilizzo del sistema ogni volta in cui esso risulti estraneo alla *ratio* dell'incarico assegnato e del conferimento del relativo potere al lavoratore, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un'area riservata a lui interdetta o di password di settore, e quindi a prescindere dalla materiale possibilità di accedere a tutti i dati **(Cass. pen. Sez. V, 20/09/2018, n. 48895)**;
- In tema di reati informatici è intervenuta la Cassazione, stabilendo che il delitto di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche è assorbito in quello di frode informatica nel caso in cui, installato il dispositivo atto ad intercettare comunicazioni di dati, abbia luogo la captazione, in tal modo trasformandosi la condotta preparatoria e di pericolo, di cui al primo reato, nell'alterazione del funzionamento o, comunque, in un intervento illecito sul sistema informatico, che sono modalità realizzative tipiche della frode **(Cass. Pen., sent. n. 47302, Sez. II, 2021).**

3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" A RISCHIO REATO

Il Decreto 231 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di un reato.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al precedente punto 2, le attività sensibili come indicate nel documento di MIARR.

Nel caso in cui esponenti della Società debbano gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli *standard* di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa di riferimento; d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità del *Management* segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nella gestione dei processi di *Information Technology*, nonché a tutti coloro che abbiano avuto assegnate *password* e chiavi di accesso al sistema informativo aziendale:

- il personale può accedere al sistema informativo aziendale unicamente attraverso i codici di identificazione assegnati, provvedendo alla modifica periodica;
- il personale non deve superare o aggirare le protezioni del sistema informatico aziendale o altrui;
- il personale deve custodire i propri codici di accesso, tenerli al segreto e non divulgarli a nessuno, nemmeno all'interno della società;
- il personale non deve mai lasciare la propria postazione di lavoro incustodita, avendo cura di attivare il blocco dello schermo nel momento in cui si deve allontanare dal proprio computer;
- Il personale deve osservare attentamente le modalità previste per la custodia e l'archiviazione sicura dei documenti, anche al fine di evitare che tali documenti possano essere accessibili a persone non autorizzate;
- il personale deve, per quanto possibile, evitare di salvare dati o documenti su supporti esterni e, in tal caso, deve custodirli con estrema attenzione e cancellarne immediatamente i dati una volta che queste non servano più;
- il personale è tenuto a seguire gli eventuali corsi di aggiornamento o sensibilizzazione tenuti dalla società, al fine di essere sempre al corrente delle eventuali nuove criticità o *best practices*;
- il personale non può installare programmi senza aver preventivamente informato la funzione aziendale preposta alla gestione della sicurezza informatica;
- il personale non può utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle fornite dalla Società per lavorare;
- il personale deve a seguire scrupolosamente le istruzioni fornite dal Titolare del Trattamento, come individuato dalla normativa sulla *privacy*, nonché quelle già previste nei mansionari, nelle lettere di incarico o nel Registro dei Trattamenti.

5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- standard di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili;
- standard di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili.

5.1. Standard di controllo generali

Gli standard di controllo generali sono quelli individuati nella **PARTE SPECIALE A – "Reati contro la P.A.".**

5.2. Standard di controllo specifici

1. Con riferimento alle attività sensibili di ***"Gestione ICT e software aziendali"*** e ***"Privacy" (Attività n. 23 e 34)*** si richiede ai Destinatari di applicare i seguenti principi di controllo:

- definire i criteri e le modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente. L'autenticazione individuale degli utenti avviene tramite codice identificativo dell'utente e password o altro sistema di autenticazione sicura;

- definire le modalità di accesso di utenti esterni all'azienda e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici, nonché nella gestione dei rapporti con i terzi in caso di accesso, gestione, comunicazione, fornitura di prodotti/servizi per l'elaborazione dei dati e informazioni da parte degli stessi terzi;
- definire le modalità di archiviazione e conservazione dei dati all'interno del sistema informativo aziendale, nonché le *policy* sull'utilizzo degli strumenti elettronici e dei supporti removibili di archiviazione;
- includere negli accordi con terze parti o nei contratti di lavoro clausole di non divulgazione delle informazioni;
- definire procedure per il controllo degli accessi, per il monitoraggio delle attività di rete e per regolare l'installazione del software sui sistemi operativi;
- adottare strumenti, anche tramite software, per prevenire l'installazione e l'esecuzione di virus;
- garantire e implementare adeguati controlli al fine di prevenire accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature;
- prevedere le modalità per l'individuazione, prevenzione e ripristino dati, al fine di garantire adeguati sistemi di protezione da software pericolosi;
- effettuare periodicamente operazioni di *back-up* delle informazioni;
- eseguire meccanismi di monitoraggio del traffico e di tracciatura degli eventi di sicurezza sulle reti;
- archiviare la documentazione riguardante ogni singola attività allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa;
- custodire i dispostivi di memorizzazione (ad es. chiavi USB, CD, *hard disk* esterni, etc.) e adottare regole di *clear screen* per gli elaboratori utilizzati;
- installare programmi antivirus, aggiornati in modo automatico, al fine di contrastare il rischio di intrusione;
- garantire adeguata protezione della rete di trasmissione dati aziendale tramite strumenti di limitazione degli accessi (*firewall* e *proxy*);
- prevedere procedure di controllo dell'installazione di software sui sistemi operativi da parte dei dipendenti;
- prevedere procedure per rilevare e indirizzare tempestivamente le vulnerabilità tecniche dei sistemi;
- sviluppare regole di utilizzo della posta elettronica, che si riassumono nel divieto d'uso della casella di posta personale per finalità estranee alle esigenze di servizio;
- prevedere soluzioni di *content filtering* a difesa dell'integrità del sistema informatico da potenziali attacchi veicolati in modalità vietata (*malware* tipo *botnet*) e presenza nella postazione lavoro di software antivirus aggiornato;
- la gestione dei dati personali deve essere garantita osservando scrupolosamente il Protocollo *Privacy* interno;
- deve essere garantita la riservatezza dei contatti con le persone che interagiscono con l'azienda;
- deve essere evitato l'utilizzo di strumenti di comunicazione diversi da quelli aziendali per interagire con i soggetti esterni (ad esempio, posta elettronica personale al posto di quella aziendale, memorie esterne personali e non crittografate, etc).

2. ***Trattamento in materia di whistleblowing" (Attività n. 44),*** si chiede ai Destinatari di:

- si chiede ai Destinatari di osservare i presidi su riportati, oltre quanto previsto all'interno della **Procedura "*Gestione reporting Odv e whistleblowing*"** e nel documento "**DPIA *ex* art. 35 GDPR**" e, nello specifico:

  a. effettuazione di controlli cadenzati sul Responsabile esterno, fornitore del servizio;
  b. produzione di documentazione attestante l'assolvimento degli oneri formativi, anche attraverso dei test di verifica, per misurare l'apprendimento da parte dei destinatari delle prescrizioni del D.lgs. 24/2023;
  c. gestione della segnalazione nel rispetto dei principi privacy, con particolare attenzione alla custodia delle credenziali di accesso per i soggetti legittimati al trattamento della segnalazione e evitando fughe di informazioni anche solo per vie confidenziali;
  d. assolvimento degli oneri di informativa verso l'interno e l'esterno.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ALTERNATIVE CAPITAL PARTNERS SGR

PARTE SPECIALE H

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

1. FINALITÀ 3
2. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001 3
2.1. GIURISPRUDENZA RILEVANTE 9
3. LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001 10
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 10
5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI 11
5.1. STANDARD DI CONTROLLO GENERALI 12
5.2. STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI 12

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte in Alternative Capital Partners SGR S.p.A. (di seguito "ACP" o la "Società"), la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- Codice Etico;
- Policy Anticorruzione;
- D.Lgs. 231/2007 "*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo*" e s.m.i.;
- procedure, *policy*, linee guida e regolamenti applicabili;
- procure, ordini di servizio e comunicazioni organizzative;
- contratti di servizio;
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex* art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati previsti dall'art. *25-octies (Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio)*.

Ricettazione (art. 648 c.p.): il reato si configura nei casi in cui chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta, denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o comunque si intromette nel farle

acquistare, ricevere od occultare, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto. Con riferimento alle condotte penalmente rilevanti evidenziate dalla norma per acquisto si intende l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito o oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene. Il termine ricevere, invece, sta ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche solo temporaneamente o per mera compiacenza. Per occultamento, infine, dove intendersi il nascondimento del bene proveniente dal delitto, dopo averlo ricevuto. La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente. L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità "anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto". Lo scopo dell'incriminazione del reato in esame è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.): il reato si configura nei casi in cui chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. La disposizione è applicabile anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. In sostanza, ciò che rileva ai fini dell'integrazione del reato riciclaggio, è la consapevolezza da parte dell'autore della provenienza delittuosa del denaro o di altra utilità. Ai fini dell'integrazione della fattispecie in esame, inoltre, non è necessario che il reato presupposto sia accertato con una sentenza passata in giudicato in altro procedimento, essendo tuttavia richiesto al giudice chiamato a pronunciarsi sulla sussistenza del riciclaggio di effettuare una valutazione incidentale sulla provenienza delittuosa delle somme di denaro o dei beni oggetto di "ripulitura".

Si evidenzia, infine, che allo stesso modo assume rilevanza penale la condotta di chi ponga ostacoli all'identificazione dei beni suddetti dopo che essi sono stati sostituiti o trasferiti.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.): il reato si configura nei casi in cui chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 c.p. e 648-*bis* c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto. Anche in questa fattispecie è prevista la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale ed è esteso ai soggetti l'ultimo comma dell'art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Il riferimento specifico al termine "impiegare", di accezione più ampia rispetto a "investire" che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, esprime il significato di "usare comunque". Il richiamo al concetto di "attività" per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente viceversa di escludere gli impieghi

di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico. La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie. Il legislatore ha inteso punire quelle attività mediate che, a differenza del riciclaggio, non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da delitto, ma che comunque contribuiscono alla "ripulitura" dei capitali illeciti.

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.): il reato si configura nei casi in cui chiunque, avendo commesso direttamente o concorso con altri a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. In altri termini il delitto in esame incrimina la condotta di reimpiego dei proventi di un delitto non colposo commessa dallo stesso soggetto che ha realizzato o ha concorso a realizzare tale delitto presupposto. Il legislatore, con la riforma del 2014 che ha inserito tale nuova figura criminosa, ha inteso estendere l'area del penalmente rilevante dei fatti di perpetrazione di una precedente situazione illecita, affiancando alle norme concernenti la condotta posta in essere da chi "ripuliva" il denaro o altra utilità di provenienza illecita ottenuta senza aver concorso nel reato, una in cui si incrimina chi ripulisce "da solo" i proventi che ha ottenuto dalla precedente commissione di taluni reati.

Con l'entrata in vigore del D. lgs. 8 novembre 2021 n. 184, inoltre, sono stati inseriti nel nuovo art. 25-*octies*.1 del D. Lgs. n. 231/2001 i seguenti reati, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio:

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.): il reato si configura nei casi in cui chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, utilizza indebitamente, falsifica o altera, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, nonché qualsiasi altro documento analogo che renda possibile il prelievo di denaro contante o che consenta l'acquisto di beni o la prestazione di servizi. Inoltre, viene punito il semplice possesso, la cessione o l'acquisto di tali strumenti e documenti di provenienza illecita, anche laddove falsificati o alterati, nonché gli ordini di pagamento prodotti con essi. La norma prevede diverse condotte ai fini della configurazione del reato in questione, consentendo il realizzarsi della fattispecie tanto nei casi in cui il soggetto agente si trovi ad utilizzare indebitamente la carta di credito e/o di pagamento (nonché ogni altro mezzo analogo) tanto in quelli di falsificazione e/o alterazione degli stessi con la finalità di trarne profitto per sé o altri. Infine, si prevedono ulteriori condotte (possesso, cessione, acquisto di tali carte e/o documenti di provenienza illecita, o comunque falsificati o alterati, ovvero gli ordini di pagamento effettuati per il tramite di essi) quali concrete modalità operative per il compimento del reato di specie. L'indebito utilizzo, espressione che richiama l'assenza di titolarità del mezzo impiegato da parte del soggetto agente, non ne implica il materiale possesso, rilevando unicamente la lesione del diritto incorporato nel documento.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater): il reato si configura nel caso in cui, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende,

trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

Frode informatica (640-ter): il reato si configura nei casi in cui chiunque alteri in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenga senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in uno dei sistemi predetti o ad essi pertinenti con il fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. La pena è aumentata se ricorrono le circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640 c.p. ("*Truffa*"), ovvero nei casi in cui il fatto venga commesso a danno dello Stato, di altro Ente Pubblico, dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare qualcuno dal servizio militare. Ancora, la pena è ulteriormente aumentata in caso di fatto commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. L'art. 640-*ter* tutela il patrimonio individuale in una prospettiva più specifica, ossia avendo riguardo al regolare funzionamento dei sistemi informatici e alla riservatezza dei dati in essi contenuti.

Inoltre, nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 09/10/2023 è stata pubblicata la **L. 137/2023** che converte, con modifiche, il decreto-legge n. 105 del 10/08/2023 recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.

In particolare, la L. 137/2023 estende il catalogo dei reati presupposto includendo nell'art. **25-octies.1** del D. Lgs. 231/01 il richiamo all'art. 512-*bis* c.p. che modifica la rubrica da "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti" a "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori".

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.): il reato si configura nel caso in cui, salvo che il fatto costituisca più grave reato, qualcuno attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter*. Il Decreto Legge n. 19 del 2 marzo 2024 "*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*", pubblicato in Gazzetta ufficiale il 30 aprile 2024, ha modificato l'art. 512-bis del c.p. introducendo il seguente comma:

"La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.".

Infine, è stata recentemente pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 9 marzo 2022, n. 22, avente ad oggetto "***Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale***". L'intenzione del legislatore è stata quella di prevedere un generale inasprimento delle sanzioni previste in questa materia, che si trovano oggi contenute prevalentemente nel Codice dei beni culturali (D.lgs. n. 42 del 2004), inserendole nel codice penale e, tramite gli **artt. 25 *septiesdecies* (*Delitti contro il patrimonio culturale*)** e **25-*duodevicies* (*Riciclaggio di beni culturali***

e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici), nel D. Lgs. 231/01. Si riportano di seguito le disposizioni recepite.

- Art. 25-*septiesdecies*:

Furto di beni culturali (518-bis): la condotta consiste nell'impossessamento di un bene culturale altrui, sottraendolo a chi lo detiene, con la finalità di trarne un profitto per sé o per altri. In presenza di circostanze aggravanti, quali quelle già individuate dal codice penale per il reato di furto o dal Codice dei beni culturali (quando i beni rubati appartengono allo Stato o il fatto è commesso da chi abbia ottenuto una concessione di ricerca, *ex* art. 176), la pena è aumentata.

Appropriazione indebita di beni culturali (518-ter): è punito chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropri di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. Il delitto è aggravato se il possesso dei beni è a titolo di deposito necessario.

Ricettazione di beni culturali (518-quater): la disposizione riproduce, inasprendo la sanzione penale ed eliminando le circostanze aggravanti e attenuanti, il contenuto dell'articolo 648 c.p., prevedendo però, diversamente dalla fattispecie generale di ricettazione, che il delitto trovi applicazione anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità.

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (518-octies): è punita la condotta di colui che forma una scrittura privata falsa o altera sopprime o occulta una scrittura vera in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza.

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (518-novies): è punito:

a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;

b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di 30 giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;

c) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di 60 giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Importazione illecita di beni culturali (518-decies): è punito chiunque, fuori dai casi di concorso previsti dagli articoli 518-*quater*, 518-*quinquies*, 518-*sexies* e 518-*septies*, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.

Uscita o esportazione illecite di beni culturali (518-undecies): è punito chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali,

senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (518-duodecies): è punita la condotta di colui che distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui e di chi, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Contraffazione di opere d'arte (518-quaterdecies): è punito:

a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti;

d) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

- **Art. 25-*duodevicies*:**

Riciclaggio di beni culturali (518-sexies): è punito chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni,

in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (518-terdecies): è punito chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285 c.p., commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

2.1. Giurisprudenza Rilevante

In ambito di responsabilità amministrativa di impresa e, in particolare, per quanto riguarda le fattispecie previste nella Parte Speciale in questione, è emersa la seguente giurisprudenza rilevante:

- La Corte di Cassazione ha affermato che nel novero dei reati presupposto dell'autoriciclaggio rientra anche il reato di interposizione fittizia di quote societarie, sebbene quest'ultimo non sia idoneo a produrre direttamente un "profitto illecito". Infatti, ad avviso della Suprema Corte, poiché la finalità del delitto di interposizione fittizia è quella di impedire la divaricazione tra la titolarità reale e formale dei beni, il profitto derivante dalle attività oggetto di fittizia intestazione costituisce un "profitto illecito" in quanto il titolare apparente è diverso da quello effettivo, esposto all'applicazione di misure di prevenzione. Pertanto, riciclare quanto prodotto mediante l'attività intestata fittiziamente, configura il reato di autoriciclaggio **(Cassazione Penale, 21/09/2017 n. 43144)**;
- Secondo la Corte di Cassazione "*integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni consapevolmente volte ad impedire in modo definitivo od anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità: tra di esse rientra la condotta di chi, ricevuta un'autovettura provento di furto sulla quale era stata applicata una targhetta con numero di telaio e targhe false, fornisca al soggetto che gli ha procurato l'auto una carta di circolazione riferibile ad altra autovettura (originariamente targata con il numero successivamente traslato sull'auto di provenienza furtiva) finendo così per risultare come apparente formale proprietario del veicolo di provenienza illecita.*" **(Cassazione Penale 26/02/2019 n. 8473)**.
- Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione "*In tema di riciclaggio di carte di credito rubate o clonate, l'indebita utilizzazione delle carte stesse non costituisce reato presupposto del riciclaggio, ma reato strumentale alla commissione del riciclaggio medesimo. (Nel caso di specie, la Corte ha puntualizzato che il reato presupposto del riciclaggio era da individuare nel furto delle carte di credito, delitto al quale i ricorrenti erano risultati estranei).*" **(Cassazione Penale 16/06/2021 n. 23800)**.
- La Corte di Cassazione prevede che "*Integra il concorso nel delitto di indebita utilizzazione di carte di credito di cui all'art. 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ora 493-ter cod. pen., e non quello di riciclaggio, la condotta dell'agente che, avendo ricevuto i supporti magnetici contraffatti e clonati da terzi soggetti, si limiti ad utilizzarli al solo fine di prelevare e beneficiare degli importi di denaro, senza porre in essere ulteriori e distinte operazioni quali la sostituzione, il trasferimento o il reimpiego del profitto illecito.*" **(Cassazione Penale 07/10/2020 n. 27885)**.
- Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione "*Il delitto di frode informatica di cui all'art. 640-ter cod. pen. ha la medesima struttura ed i medesimi elementi costitutivi della truffa, dalla quale si differenzia solamente*

perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona, di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza di quest'ultima attraverso la sua manipolazione, onde, come la truffa, si consuma nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui. (In motivazione la Corte ha precisato che la manipolazione del sistema informatico, in quanto modalità "speciale" e tipizzata di espressione dei comportamenti fraudolenti necessari per integrare la truffa "semplice", non esaurisce e perfeziona l'illecito che, pertanto, si consuma nel momento dell'ottenimento del profitto)." **(Cassazione Penale 17/03/2021 n. 10354).**

3. LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al precedente punto 2, le attività sensibili come indicate nel documento di MIARR.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli *standard* di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa di riferimento; d) delle disposizioni di legge, in particolare il D.Lgs. 231/2007.

È responsabilità del *Management* segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate.

I principi di comportamento generali concernenti il documento in esame si integrano (ed in parte si sovrappongono) con quelli sviluppati per le seguenti Parti Speciali: **B, D, I, L, R, S.**
È perciò richiesta una attenta lettura integrata dei presidi presenti in ognuno dei suddetti documenti.

Ai Destinatari, è richiesto che:

- i flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita, siano costantemente monitorati e sempre tracciabili;

- per la gestione dei flussi in entrata e in uscita siano utilizzati esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione Europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e autoriciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano sempre una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile;
- l'utilizzo di pagamenti in contanti sia limitato ai soli casi espressamente consentiti e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di strumenti di pagamento;
- i destinatari, prima di stabilire relazioni o stipulare contratti con clienti non occasionali ed altri *partner* in relazioni d'affari di lungo periodo, si assicurino circa l'integrità morale, la reputazione, l'onorabilità e l'affidabilità finanziaria della controparte.

In aggiunta è fatto divieto di:

- trasferire a qualsiasi titolo, se non per il tramite di banche o istituti di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.A., denaro contante o libretti di deposito bancario o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore al limite previsto dalla normativa vigente;
- girare per l'incasso assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente a soggetti diversi da banche o Poste Italiane S.p.A;
- effettuare pagamenti e/o trasferimenti di denaro su conti correnti cifrati, anonimi o aperti presso istituti di credito privi di insediamento fisico;
- effettuare pagamenti nei confronti di soggetti che abbiano sede in paesi definiti "non cooperativi" secondo le indicazioni di Banca d'Italia;
- acquistare beni e/o servizi a fronte del pagamento di corrispettivi anormalmente inferiori rispetto al valore di mercato del bene o del servizio;
- ricevere o accettare la promessa di pagamenti in contanti o correre il rischio di essere implicati in vicende relative al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali;
- rendere dichiarazioni fiscali fraudolente volte ad evadere anche solo in parte il versamento dei tributi, impiegando i proventi dell'evasione per effettuare pagamenti o trasferimenti da un conto corrente all'altro, rendendo difficoltoso individuarne la provenienza delittuosa.

5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria, quali le Linee Guida Confindustria, nonché dalle *best practice* internazionali in tema di rischi di frode e corruzione, prevede con riferimento alle attività sensibili individuate:

- standard di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili individuate;
- standard di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili individuate.

5.1. Standard di controllo generali

Gli standard di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella ***PARTE SPECIALE A – "Reati contro la P.A.".***

Inoltre, ACP, in quanto intermediario finanziario, è sottoposta ad ulteriori e specifiche premure discendenti dall'osservanza del D.Lgs. 231/2007, finalizzato al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, la cui mancata osservanza, pur non comportando una diretta commissione di una fattispecie delittuosa di quelle previste dalla presente Parte Speciale, comporta senza dubbio l'integrazione di una violazione del Modello, oltre che del D.Lgs. 231/07: in tal senso, il rispetto degli obblighi di cui alla normativa in tema di contrasto al riciclaggio e al terrorismo può costituire il perno per una mappatura ottimale dei rischi di reato sul tema in oggetto. Tra gli obblighi cui è sottoposta è possibile elencarne, in particolare, alcuni tra i principali:

- adeguata verifica della clientela e conservazione della documentazione;
- segnalazione all'UIF di operazioni sospette (ossia operazioni per le quali i Destinatari "*sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa*");
- comunicazione da parte degli Organi di controllo della Società delle infrazioni riscontrate.

La Società intende dunque, in piena coerenza con i principi derivanti dall'applicazione del Modello e dal rispetto della normativa di settore, perseguire una politica basata sulla prevenzione e sulla massima attenzione e controllo nella conduzione della propria attività, puntando ad intercettare già in fase preliminare, al momento dei primi contatti con clienti e partner, ogni rischio di commissione o di coinvolgimento, anche inconsapevole, in attività illecite inerenti la Parte speciale H e, in generale, l'impianto 231.
Per via dell'attività posta in essere dalla Società, infatti, è inevitabile che i maggiori rischi possano originarsi o nella fase di *fundraising* e *onboarding* del cliente, all'uopo perseguita tramite una attenta ed autonoma attività di *diligence* svolta dalle funzioni interne, nonché nell'attività di acquisto e vendita di crediti.
La gestione delle modalità operative e di controllo inerenti tali attività sensibili, proceduralizzate a livello interno da ACP, è rimessa all'autonomia delle funzioni interne di Antiriciclaggio e Compliance, che rispondono direttamente al CdA.

5.2. Standard di controllo specifici

Si richiede una lettura integrata dei protocolli di prevenzione di seguito riportati, in particolare per le attività n. 18 e n. 39/40.

1. ***"Gestione degli acquisti e delle vendite di beni e servizi, con particolare attenzione alle operazioni effettuate con controparti considerate a rischio, comprese le consulenze" (Attività n. 18)":***

- processo di scelta del partner (fornitore/consulente e/o cliente) è garantita la documentabilità delle verifiche effettuate sulla controparte in relazione a tematiche di onorabilità ed attendibilità commerciale, attraverso le verifiche svolte dalle funzioni interne di Compliance, Antiriciclaggio e Risk Management;
- in assenza di consulenti/fornitori abituali o alla scadenza di precedenti accordi contrattuali, l'identificazione degli stessi viene effettuata mediante ricerche di mercato o attraverso la scelta di consulenti/fornitori noti nel settore di competenza;
- l'affidamento di una consulenza/fornitura risponde sempre a criteri di miglior rapporto qualità-prezzo, nonché di trasparenza e documentabilità, dando evidenza dei criteri ed elementi utili alla valutazione e successiva assegnazione;
- l'affidamento di una consulenza risponde ad obiettive esigenze della Società, che possono consistere nella necessità di ricevere prestazioni specializzate, di acquisire competenze mancanti o di integrare competenze esistenti all'interno della organizzazione aziendale;
- la scelta del consulente/fornitore è fondata su criteri di valutazione oggettivi (quali a titolo di esempio, iscrizione in appositi albi professionali, possesso di certificazioni di qualità, condizioni praticate, assenza di conflitti di interessi);
- la scelta del consulente/fornitore è fondata su criteri di valutazione soggettivi verificabili (quali a titolo di esempio, la comprovata competenza nel settore o nello specifico campo scientifico e lo svolgimento di precedenti incarichi similari);
- nel processo di scelta del consulente/fornitore è garantita la documentabilità delle verifiche effettuate sulla controparte in relazione a tematiche di onorabilità ed attendibilità commerciale;
- è previsto in capo al terzo (vale anche per il punto 2.) un obbligo di accettazione del MOGC aziendale e del Codice Etico e, in caso di inosservanza, rimedi contrattuali fino anche alla risoluzione del rapporto contrattuale;
- è raccolta una dichiarazione sostitutiva del fornitore attestante il rispetto delle norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative verso i dipendenti e collaboratori;
- il processo di acquisto si svolge in un contesto concorrenziale e, laddove la natura del servizio lo consenta, con richiesta di almeno tre preventivi, fornendo una specifica motivazione qualora non sia possibile o si reputi non necessario ricorrere a tale processo di comparazione, anche in ragione della tipologia o dell'importo del servizio.

2. ***"Gestione delle attività di acquisto e vendita di crediti" (Attività n. 39), e "Gestione delle attività di fundraising e onboarding del cliente" (Attività n. 40):***

- la selezione del partner avviene seguendo il rispetto di parametri oggettivi (attività svolte dai clienti, operazioni da essi compiute e degli strumenti utilizzati) e soggettivi (soggetti sottoposti ad obblighi rafforzati di adeguata verifica; soggetti insediati in Paesi/centri caratterizzati da regimi fiscali o antiriciclaggio privilegiati quali quelli individuati dal GAFI come "non cooperativi", etc.);
- è proceduralizzato l'*iter* di approvazione del partner, mediante la puntuale scansione delle diverse fasi e segregazione delle funzioni (individuazione del soggetto, richiesta dei documenti necessari e successiva

archiviazione, omologazione da parte della funzione competente, verifiche e controlli ciclici, anche dopo l'accreditamento, circa onorabilità, *reputation* e affidabilità finanziaria);

- sono stati sviluppati contratti *standard* da sottoporre ai clienti, adeguando gli stessi in relazione alla singola fattispecie, sempre in linea con la *policy* aziendale;
- sono regolamentati i processi mediante i quali la società assicura l'attivazione, il monitoraggio ed il controllo delle attività che eroga attraverso la sua rete di partner;
- è previsto un controllo in fase di registrazione e, successivamente, un costante monitoraggio in merito alla corrispondenza dei nominativi dei partner in anagrafica con quelli di soggetti collegabili, anche indirettamente, ad organizzazioni terroristiche elencati in apposite *black list* (OFAC/ONU/UE), come previsto dai D. lgs. 109/07 e D. lgs. 231/07;
- è prevista una adeguata verifica della clientela, tenendo conto dei seguenti parametri, come suggerisce la *best practise* in materia di antiriciclaggio: a) natura giuridica; b) prevalente attività svolta; c) area geografica di residenza o sede; d) tipologia, modalità di svolgimento e ammontare dell'operazione; e) ragionevolezza dell'operazione, in relazione all'attività svolta dal cliente e all'entità delle risorse economiche disponibili; f) area geografica di destinazione del prodotto;
- prevedere una valutazione del cliente sotto il profilo dell'affidabilità creditizia, desumibile dalle banche dati (es. Cerved) o tramite apposita visura camerale, a seconda del soggetto;
- è garantita una adeguata modalità di conservazione di documenti, dati e informazioni riguardanti il cliente. In particolare, il sistema di conservazione deve assicurare: a) l'accessibilità completa e tempestiva ai dati da parte delle Autorità competenti; b) l'integrità dei dati; c) la trasparenza e la completezza dei dati;
- è prevista, nell'ottica di una collaborazione attiva, una serie di condizioni, in fase di valutazione del cliente, al ricorrere delle quali scatta l'obbligo di segnalazione alla UIF di possibili operazioni di riciclaggio o finanziamento al terrorismo portate avanti dallo stesso;
- è predisposta, sempre in coerenza con il principio di segregazione, la scissione delle funzioni tra chi richiede, chi autorizza un acquisto o una fornitura e chi attua i controlli;
- i soggetti aziendali interessati all'acquisto hanno la facoltà di segnalare i fornitori di beni e servizi già consolidati oppure i fornitori cosiddetti "unici" che costituiscono l'unica fonte di approvvigionamento in relazione alle specificità delle iniziative in oggetto vincoli tecnici che devono risultare motivati;
- nel caso in cui alla Società vengano proposte delle operazioni anomale, essa viene sospesa e può essere valutata preventivamente, oltre che dalle funzioni all'uopo preposte, anche dall'OdV, che esprimerà il proprio parere sull'opportunità dell'operazione ed eventualmente provvederà riguardo alle cautele necessarie da adottare per il proseguimento delle trattative e renderà in merito parere di cui dovrà tenersi conto in sede di approvazione dell'operazione stessa;
- sono individuate le funzioni competenti per compilazione, sottoscrizione e inoltro all'Autorità dei prospetti informativi dei fondi gestiti, approvati dal CdA, nonché i soggetti che intrattengono i rapporti con i sottoscrittori.

3. ***"Gestione del processo di investimento dei fondi, con particolare attenzione alle operazioni relative agli investimenti sostenibili e responsabili (ESG) e ad eventuali ipotesi di conflitto di interesse" (Attività n. 43)*** – **Cfr. *PARTE SPECIALE B – Reati societari*** (a cui si applicano per quanto compatibili gli standard di controllo su previsti in relazione alle **attività 39** e **40**, con particolare riferimento alla *diligence* circa le società/i prodotti oggetto dell'investimento):

- è prevista la predisposizione di un report annuale "*Public Transparency Report*", circa il rispetto dei principi ESG, in aderenza ai "*Principles for Responsable Investment*" *(PRI Signatory)*;
- la Società si è dotata di un Codice di Autodisciplina, definendo delle regole di comportamento generali per i componenti degli organi amministrativi e di controllo, dei Soggetti rilevanti, dei dipendenti e dei collaboratori, soprattutto in tema di conflitto d'interesse, trasparenza, dovere di informazione e riservatezza;
- è proceduralizzato l'*iter* di investimento, con particolare attenzione alla valutazione dei fattori di rischio e alla compatibilità dell'asset con le strategie aziendali (anche attraverso il supporto della piattaforma FAIP-*Fintech Alternative Investment Platform)*, al profilo di sostenibilità dell'operazione di investimento e alle controparti coinvolte;
- viene verificato che il settore della possibile società target non sia escluso dal Regolamento del fondo;
- è prevista un'attività di costante monitoraggio e reporting nei confronti delle persone chiave delle società partecipate o dei progetti finanziati.

4. ***"Gestione della fiscalità aziendale" (Attività n. 24):***

Il personale a qualsiasi titolo coinvolto negli adempimenti fiscali è tenuto a rispettare gli *standard* di controllo previsti nella ***PARTE SPECIALE B – "Reati societari"***, cui si aggiungono i seguenti principi:

- garantire l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli tra le attività di gestione delle contabilità aziendale e la successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie, tra le attività di determinazione delle imposte, effettuazione delle scritture contabili e versamento delle imposte dovute;
- custodire in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali;
- rispettare i termini e le modalità previsti dalla normativa applicabile per la predisposizione delle dichiarazioni/ certificazioni e il conseguente versamento all'Agenzia delle Entrate;
- rispettare le disposizioni previste in materia di antiriciclaggio previste dal D.Lgs. 231/2007 e successive modificazioni e integrazioni.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ALTERNATIVE CAPITAL PARTNERS SGR

PARTE SPECIALE I

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

1. FINALITÀ 3
2. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001 3
3. LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001 5
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 5
5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI 6
5.1. Standard di controllo generali 6
5.2. Standard di controllo specifici 6

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte in Alternative Capital Partners SGR S.p.A. (di seguito "ACP" o la "Società"), la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- Codice Etico;
- D.Lgs. 231/2007 "*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo*" e s.m.i.;
- procedure, *policy*, linee guida e regolamenti applicabili;
- procure, ordini di servizio e comunicazioni organizzative;
- contratti di servizio;
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex* art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati previsti all'art *25-quater (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine pubblico)* introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7.

I delitti che la norma richiama sono i "*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*", nonché i delitti, diversi da quelli sopra indicati, "*che siano comunque stati posti*

in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".

La Convenzione di New York punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere:

- atti diretti a causare la morte - o gravi lesioni - di civili, quando l'azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione o coartare un governo o un'organizzazione internazionale;
- atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di esplosivi.

La categoria dei "*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*" è menzionata dal legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l'applicazione del presente articolo.

Si possono, in ogni caso, individuare quali principali reati presupposto:

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.): il reato si configura nei casi in cui chiunque promuova, costituisca organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive.

Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270 bis 1 c.p.): l'articolo in questione prevede delle aggravanti e attenuanti per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Per quelli per di cui al comma 1, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà e sono sempre perseguibili d'ufficio.

Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.): il reato si configura nei casi in cui chiunque dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive.

3. LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente previsti dallo stesso Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al precedente punto 2, le attività sensibili come indicate nel documento di MIARR.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli *standard* di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico di ACP; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa di riferimento; d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità del *Management* segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività sensibili sopra citate.

I principi di comportamento generali concernenti il documento in esame si integrano (ed in parte si sovrappongono) con quelli sviluppati per le seguenti Parti Speciali: **B, D, H, L, R, S.** È perciò richiesta una attenta lettura integrata dei presidi presenti in ognuno dei suddetti documenti.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere qualsiasi situazione il cui scopo si risolva essenzialmente nel compiere attività di selezione del personale o di gestione del denaro volte a favorire e/o a finanziare individui o associazioni eversive con finalità di terrorismo.

Coerentemente con le disposizioni di cui al presente Modello e al Codice Etico adottati dalla Società, è fatto divieto di:

- promuovere, costituire, organizzare, dirigere, finanziare anche indirettamente, associazioni che si propongono il compito, all'estero o comunque ai danni di uno Stato estero, di un'istituzione o di organismi internazionali, di esercitare atti di violenza su persone o cose, con finalità di terrorismo;
- dare rifugio o fornire ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione alle persone che partecipano alle associazioni eversive o con finalità di terrorismo e di eversione all'ordine pubblico.

È altresì richiesto il rispetto dei seguenti principi:

- segnalare immediatamente all'OdV le operazioni finanziare sospette o le violazioni delle procedure interne;
- segnalare all'OdV le operazioni di ingente ammontare che risultino inusuali rispetto a quelle di norma effettuate dal cliente;
- segnalare all'OdV le operazioni finanziarie non giustificate con l'attività svolta dal cliente, soprattutto se provenienti o destinate all'estero;
- segnalare all'OdV le anomalie riscontrate nel corso della gestione di denaro di possibile provenienza illecita;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato in oggetto;
- attivarsi immediatamente nel caso di percezioni e/o segnalazioni negative circa l'onorabilità di soggetti con i quali si interagisce;
- non effettuare o promettere, in favore di soggetti con cui si è instaurato un rapporto associativo, anche temporaneo, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto associativo con essi costituito;
- non riconoscere, in favore di fornitori, appaltatori e consulenti compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato.

5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria, quali le Linee Guida Confindustria, nonché dalle *best practice* internazionali in tema di rischi di frode e corruzione, prevede con riferimento alle attività sensibili individuate:

- standard di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili individuate;
- standard di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili individuate.

5.1. Standard di controllo generali

Gli standard di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella **PARTE SPECIALE A – "Reati contro la P.A.".**

5.2. Standard di controllo specifici

Per tutte le fattispecie attività sensibili che *matchano* anche con altre Parti Speciali, e che non sono presenti in questa, si rimanda agli specifici standard di controllo individuati nelle relative Parti Speciali, come da apposito riferimento in MIARR (è evidenziata in giallo la colonna della Parte Speciale di riferimento).

Si rimanda, ad esempio, alla consultazione degli standard di controllo sviluppati nella ***PARTE SPECIALE A – "Reati contro la P.A."*** per tutte quelle fattispecie che, pur avendo un riflesso anche su altre Parti Speciali, concernono principalmente un rapporto con la P.A.

N.B. Nello specifico, essendo la Società un intermediario finanziario, la lettura di tale Parte Speciale deve inevitabilmente essere integrata da quanto riportato negli standard di controllo di cui alla ***PARTE SPECIALE H – "Ricettazione, Riciclaggio, Autoriciclaggio".***

Con riferimento all'attività sensibile ***"Realizzazione investimenti (compresi i progetti di sviluppo)" (Attività n. 25)***, i Destinatari devono seguire i seguenti standard di comportamento – **Cfr.** "***Progettazione e sviluppo di nuovi prodotti" (Attività n. 37)*** in ***Parte Speciale B***:

- le operazioni di investimento di denaro in azienda vengono deliberate e vagliate dal CdA e rinvenibili in apposita verbalizzazione;
- eseguire un'accurata valutazione preliminare delle opportunità di business;
- la scelta degli eventuali *partner* o dei soggetti beneficiari di tali investimenti deve sempre essere accuratamente vagliata anche sotto il profilo degli illeciti penali eventualmente commessi in precedenza da tali soggetti, o delle indagini eventualmente pendenti a loro carico;
- la scelta di procedere ad un'iniziativa di investimento deve essere adeguatamente motivata, in termini di reale fattibilità e valenza strategica dell'investimento. Le motivazioni devono inoltre essere adeguatamente tracciate e documentate;
- devono essere definiti ruoli, responsabilità da seguire per l'approvazione dell'iniziativa, in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo;
- devono essere stimati gli impatti della nuova operatività in termini di costi, ricavi, risorse (umane, organizzative e tecnologiche).

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ALTERNATIVE CAPITAL PARTNERS SGR

PARTE SPECIALE L

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

1. FINALITÀ 3
2. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001 3
2.1. GIURISPRUDENZA RILEVANTE 5
3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001 5
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 5
5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI 6
5.1. STANDARD DI CONTROLLO GENERALI 6
5.2. STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI 6

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte in Alternative Capital Partners SGR S.p.A. (di seguito "ACP" o "la "Società") la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- Codice Etico;
- D.Lgs. 231/2007 "*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo*" e s.m.i.;
- procedure, *policy*, linee guida e regolamenti applicabili;
- procure, ordini di servizio e comunicazioni organizzative;
- contratti di servizio;
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex* art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati previsti dal nuovo art. 24-*ter* (*Delitti di criminalità organizzata*) introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 dalla Legge n. 94 del 15 luglio 2009 (art. 2, c. 29).

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.): il reato si configura nei casi in cui tre o più persone si associano - attraverso una unione stabile e permanente, dotata di un minimo di organizzazione adeguata, rispetto al programma delittuoso progettato – allo scopo di commettere delitti. Il reato associativo si consuma nel momento in cui è costituita l'associazione di almeno tre persone, non essendo necessario anche l'inizio dell'attività

delittuosa avuta di mira. Gli eventuali reati commessi in attuazione del *pactum sceleris*, infatti, concorrono con quello di associazione per delinquere e, se non perpetrati, lasciano sussistere il delitto previsto dall'art. 416 c.p. I soggetti passibili di sanzioni penali sono coloro che hanno promosso, costituito, organizzato ovvero partecipato all'associazione.

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.): il reato si configura nei casi in cui coloro che fanno parte dell'associazione si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Tale reato si caratterizza per l'utilizzazione, da parte degli associati, della forza intimidatrice dalla quale scaturisce una condizione di assoggettamento e omertà. Si evidenzia peraltro che l'ente potrebbe rispondere anche per "concorso esterno" nel reato associativo, vale a dire in tutti quei casi in cui il soggetto apicale o sottoposto fornisca un supporto all'associazione di tipo mafioso pur non prendendo parte al sodalizio criminale.

Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose (art. 416 bis 1 c.p.): l'articolo in questione prevede delle aggravanti e attenuanti per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo *416 bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo. Per quelli per cui al comma 1, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà e sono sempre perseguibili d'ufficio.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.): il reato estende la pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-*bis* c.p. anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-*bis* c.p. in cambio della promessa di erogazione di denaro o di altre utilità. È punito altresì chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.): il reato si configura nei casi in cui un soggetto sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.): il reato è richiamato dall'art. 24-*ter* del Decreto, quale reato presupposto.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9/10/90 n. 309): il reato si configura nei casi in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione.

2.1. Giurisprudenza Rilevante

In ambito di responsabilità amministrativa di impresa e, in particolare, per quanto riguarda le fattispecie previste nella Parte Speciale in questione, è emersa la seguente giurisprudenza rilevante:

- L'istituzione da parte di una società indagata per associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e alla turbativa d'asta di un *trust* destinato a soddisfare le pretese risarcitorie dei danneggiati dal reato, i cui termini condizionano tale soddisfazione al passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna, non soddisfa la condizione di cui all'art. 17, lett. a), D.Lgs. n. 231/2001, in quanto consente all'ente di posticipare il risarcimento del danno all'esito del giudizio penale in spregio alla *ratio* di tale disposizione e, pertanto, non legittima la disapplicazione della sanzione interdittiva irrogata in via cautelare nei confronti di tale società **(Cass. pen., Sez. II, 09/02/2016, n. 11209)**.
- Cfr. anche la **Cass. pen., Sez. III, 14-10-2015, n. 46162** già indicata nella "*Parte Speciale D – Reati Transnazionali*".

3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al precedente punto 2, le attività sensibili come indicate nel documento di MIARR.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli *standard* di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa di riferimento; d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità del *Management* segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività sensibili sopra citate.

I principi di comportamento generali concernenti il documento in esame si integrano (ed in parte si sovrappongono) con quelli sviluppati per le seguenti Parti Speciali: **B, D, H, I, R, S.**
È perciò richiesta una attenta lettura integrata dei presidi presenti in ognuno dei suddetti documenti.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dal Decreto.

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello e al Codice Etico adottati dalla Società, è richiesto di:

- dedicare particolare attenzione nella valutazione delle possibili forme di collaborazione (es. *partnership*, *joint venture*, etc.) con società operanti in settori che abbiano qualsiasi genere di contatto con le fattispecie di reato rientranti nella presente Parte Speciale;
- dedicare particolare attenzione alla valutazione dei possibili fornitori di beni e servizi, per i quali è necessario adempiere con diligenza a tutte le verifiche di accertamento circa l'attendibilità commerciale e professionale degli stessi.

5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- standard di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili individuate;
- standard di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili individuate.

5.1. Standard di controllo generali

Gli standard di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella ***PARTE SPECIALE A – "Reati contro la P.A.".***

5.2. Standard di controllo specifici

Per tutte le fattispecie attività sensibili che *matchano* anche con altre Parti Speciali, e che non sono presenti in questa, si rimanda agli specifici standard di controllo individuati nelle relative Parti Speciali, come da apposito riferimento in MIARR (è evidenziata in giallo la colonna della Parte Speciale di riferimento).

Per la prevenzione dei reati introdotti dalla Parte Speciale in esame, si rimanda, in particolare, ai protocolli di prevenzioni predisposti in ***PARTE SPECIALE D – "Reati transnazionali", PARTE SPECIALE H – "Ricettazione, Riciclaggio, Autoriciclaggio", PARTE SPECIALE I "Terrorismo", PARTE SPECIALE R, "Corruzione tra privati",*** in quanto compatibili, a quanto prescritto nella *Policy* Anticorruzione.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ALTERNATIVE CAPITAL PARTNERS SGR

PARTE SPECIALE M

Delitti contro l'industria e il commercio

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

1. FINALITÀ 3
2. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001 3
3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001 5
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 5
5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI 6
5.1 STANDARD DI CONTROLLO GENERALI 6
5.2 STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI 6

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte in Alternative Capital Partners SGR S.p.A. (di seguito "ACP" o "la "Società") e nelle eventuali società da essa controllate o partecipate, la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- Codice Etico;
- D.Lgs. 231/2007 *"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo"* e s.m.i;
- procedure, *policy*, linee guida e regolamenti applicabili;
- procure, ordini di servizio e comunicazioni organizzative;
- contratti di servizio;
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex* art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati previsti dal nuovo art. 25-*bis.1* (*Delitti contro l'industria e il commercio*) introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 dalla Legge n. 99 del 15 luglio 2009 (art. 17, c. 7, lett. b).

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.): il reato si configura nei casi in cui chiunque, con violenza sulle cose ovvero con mezzi fraudolenti, impedisca o turbi l'esercizio di un'industria o del commercio. La norma tutela il libero e normale esercizio dell'industria e del commercio, riguardando qualunque attività svolta in forma imprenditoriale e punendo le condotte di concorrenza attuate con atti di coartazione. È un reato

di pericolo. Con il termine "impedire" si intende l'apposizione di ostacoli di particolare rilievo, anche temporanei o parziali, tali che l'attività industriale o commerciale non abbia inizio, o, se iniziata, venga a cessare. Si realizza invece "turbamento" quando si condiziona il regolare svolgimento dell'attività, che può consistere anche in una interferenza idonea a pregiudicare la redditività dell'impresa e a pregiudicare il risultato economico atteso. Le condotte punite dalla norma sono, alternativamente, due:

- l'uso della violenza sulle cose, che si concretizza ogni qualvolta la cosa venga trasformata, danneggiata o ne venga mutata la destinazione;
- il ricorso a mezzi fraudolenti, che per parte della dottrina sono stati identificati con le condotte di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c., quali, a titolo esemplificativo, pubblicità falsa o denigratoria o uso di marchi registrati. Si precisa, inoltre, che perché si configuri il reato è necessario che vi sia un nesso eziologico tra i mezzi fraudolenti e la turbativa del commercio o dell'industria.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.): il reato si configura nei casi in cui un soggetto, nell'esercizio di un'attività commerciale, compia atti di concorrenza con violenza o minaccia nei confronti di altre attività commerciali, industriali o produttive. Il reato si configura come reato proprio, ma non è richiesto che il soggetto attivo sia un imprenditore ai sensi del codice civile, essendo sufficiente che egli svolga un'attività "produttiva" in senso lato.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.): il reato si configura nei casi in cui un soggetto, ponendo in vendita o mettendo in circolazione, su mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati cagioni un nocumento all'industria nazionale. Si tratta di un reato di evento e si può individuare, quale bene giuridico tutelato, l'interesse economico dell'industria nazionale, non rilevando un nocumento recato a singole aziende.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.): il reato si configura nei casi in cui un soggetto, nell'esercizio di un'attività commerciale, consegni all'acquirente una cosa mobile per un'altra ovvero una cosa che, per origine, provenienza, qualità o quantità è diversa da quella inizialmente dichiarata o pattuita.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.): il reato si configura nei casi in cui un soggetto ponga in vendita o metta altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.): così come modificato dalla Legge 27 dicembre 2023, n. 206 "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy", entrata in vigore a partire dall'11 gennaio 2024: il reato si configura nei casi in cui un soggetto ponga in vendita, detenga per la vendita o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi atti a trarre in inganno il compratore sull'origine, sulla provenienza o sulla qualità dell'opera o del prodotto.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.): il reato si configura nei casi in cui un soggetto, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrichi o adoperi industrialmente oggetti o altri beni usurpando detto titolo o in violazione dello stesso. Il reato si applica anche a quanti introducano o detengano per la vendita i medesimi beni. Il reato è punibile

sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti europei e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.): il reato si configura nei casi in cui un soggetto contraffaccia o alteri indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. Il reato si applica anche a quanti introducano, detengano per la vendita o pongano in vendita detti beni. Il reato è punibile a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti europei e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al precedente punto 2, le attività sensibili come indicate nel documento di MIARR.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli standard di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa di riferimento; d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità del *Management* segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività sensibili sopra citate.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dal Decreto.

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello e al Codice Etico adottati dalla Società, è prescritto di:

- richiedere e verificare tempestivamente l'eventuale presenza di titoli di privativa industriale o altro diritto di proprietà intellettuale su beni acquistati;

- includere specifiche clausole di manleva per la Società in ordine a qualsiasi responsabilità o pretesa di terzi in ordine allo sfruttamento e all'eventuale lesione dei diritti di brevetto per invenzioni industriali utilizzati dal fornitore stesso per la realizzazione della fornitura;
- monitorare periodicamente i fornitori da cui ci si approvvigiona dei beni su cui insistono diritti di proprietà intellettuale, affinché rispondano sempre a determinati requisiti di correttezza, liceità e trasparenza;
- notificare prontamente qualunque violazione dei diritti di proprietà intellettuale relativi a beni acquistati, affinché non vengano messi in circolazione e si provveda a nuovo approvvigionamento.

Alla società è inoltre fatto divieto di:

- svolgere attività di concorrenza sleale o, comunque, di turbare in qualunque modo la libera concorrenza del mercato;
- vendere o mettere in circolazione prodotti contraffatti o su cui insistano diritti di proprietà intellettuale di terzi che ne vietano tale utilizzo.

5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- standard di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili individuate;
- standard di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili individuate.

5.1 Standard di controllo generali

Gli standard di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella ***PARTE SPECIALE A – "Reati contro la P.A.".***

5.2 Standard di controllo specifici

Per tutte le fattispecie attività sensibili che *matchano* anche con altre Parti Speciali, e che non sono presenti in questa, si rimanda agli specifici standard di controllo individuati nelle relative Parti Speciali, come da apposito riferimento in MIARR (è evidenziata in giallo la colonna della Parte Speciale di riferimento). Alla luce delle attività svolte da ACP si è rilevato un basso impatto del rischio di commissione di reati introdotti dalla Parte Speciale in esame, per cui si richiede ai destinatari di osservare le *best practice* ed i presidi sviluppati in relazione **alle Parti Speciali A, B e H**, per quanto compatibili, e i principi ai quali ACP ispira la propria attività, come richiamati nel Codice Etico.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ALTERNATIVE CAPITAL PARTNERS SGR

PARTE SPECIALE N

Delitti in materia di violazione del Diritto di Autore

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

1. FINALITÀ 3
2. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001 3
3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001 5
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 6
5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI 7
5.1. STANDARD DI CONTROLLO GENERALI 7
5.2. STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI 7

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte in Alternative Capital Partners SGR S.p.A. (di seguito "ACP" o "la "Società") e nelle eventuali società da essa controllate o partecipate, la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- Codice Etico;
- D.Lgs. 231/2007 "*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo*" e s.m.i;
- procedure, *policy*, linee guida e regolamenti applicabili;
- procure, ordini di servizio e comunicazioni organizzative;
- contratti di servizio;
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex* art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati previsti all'art *25-novies* (*Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*).

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa; reati previsti dall'art. 171, comma 1 commessi su opere

altrui non destinate alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a-bis) e comma 3): il reato si configura nei casi in cui chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa.

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori ("SIAE"); predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, c. 1, l. 633/1941) : il reato si configura nei casi in cui chiunque abusivamente duplichi, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene (a scopo commerciale o imprenditoriale) o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE. Un programma per elaboratore è definito come una sequenza d'istruzioni, scritte in un linguaggio di programmazione per ottenere un determinato risultato e per compiere funzioni in un dispositivo elettronico.

Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies l. 633/1941; estrazione o reimpiego di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter l. 633/1941; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, c. 2, l. 633/1941): il reato si configura nei casi in cui chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti privi del contrassegno SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni previste dalla normativa in materia di diritto d'autore; il reato si configura altresì nel caso in cui chiunque esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni in materia, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico (...) diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (...) (art. 171-ter l. 633/1941): il reato si configura nei casi in cui chiunque, a fini di lucro, abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento o, pur non avendo concorso alla duplicazione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in commercio, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati.

Inoltre, la **Legge 14 luglio 2023 n. 93**, recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica*» (c.d. "***Legge anti-pezzotto***") ha modificato **l'art. 171-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633**, cui è stata aggiunta la **lettera h-*bis*)** che prevede la responsabilità penale di chi «*abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita*».

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941): il reato si configura nei casi in cui i produttori o importatori di supporti non soggetti al contrassegno SIAE non comunichino entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi nei confronti della SIAE.

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941): il reato si configura nei casi in cui chiunque, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (es. *pay-per-view*) effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al precedente punto 2, le attività sensibili come indicate nel documento di MIARR.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quella sopra elencata, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli standard di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa di riferimento; d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità del *Management* segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività sensibili sopraelencate.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dal Decreto.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello e al Codice Etico adottati dalla Società, è fatto divieto di:

- utilizzare e, in particolare, diffondere al pubblico, anche attraverso siti internet, opere di terzi tutelate dal diritto d'autore in mancanza di accordi contrattuali formalizzati per iscritto con i relativi titolari per lo sfruttamento economico delle stesse nonché in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi;
- riprodurre, nei documenti della Società, immagini, contenuti, oggetti protetti dal diritto d'autore senza averne pagato i relativi diritti o averne comunque concordato l'uso con i legittimi proprietari;
- utilizzare software privi delle necessarie autorizzazioni o licenze nell'ambito dei sistemi informativi aziendali;
- duplicare e/o installare opere tutelate dal diritto d'autore non recanti il contrassegno SIAE o recanti detto contrassegno contraffatto;
- riprodurre o diffondere, in qualunque forma e senza diritto, l'opera intellettuale altrui, in mancanza di accordi contrattuali formalizzati per iscritto con i relativi titolari per lo sfruttamento economico o in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi;
- duplicare opere di terzi protette dal diritto d'autore in mancanza di accordi contrattuali formalizzati per iscritto che prevedano la concessione di tali diritti;
- installare, duplicare o utilizzare programmi per elaboratore in mancanza di accordi contrattuali di licenza, anche violando le eventuali misure di sicurezza poste dal titolare dei diritti sull'opera;
- duplicare e/o diffondere in qualsiasi forma programmi e *file* se non nelle forme e per gli scopi di servizio per i quali sono stati assegnati e nel rispetto delle licenze ottenute;
- duplicare e/o installare opere tutelate dal diritto d'autore non recanti il contrassegno SIAE o recanti detto contrassegno contraffatto;
- riprodurre o diffondere, in qualunque forma e senza diritto, l'opera intellettuale altrui, in mancanza di accordi contrattuali formalizzati per iscritto con i relativi titolari per lo sfruttamento economico o in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi.

5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- standard di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili individuate;
- standard di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili individuate.

5.1. Standard di controllo generali

Gli standard di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella ***PARTE SPECIALE A – "Reati contro la P.A.".***

5.2. Standard di controllo specifici

Per tutte le fattispecie attività sensibili che *matchano* anche con altre Parti Speciali, e che non sono presenti in questa, si rimanda agli specifici standard di controllo individuati nelle relative Parti Speciali, come da apposito riferimento in MIARR (è evidenziata in giallo la colonna della Parte Speciale di riferimento).

Si rimanda, ad esempio, alla consultazione degli standard di controllo sviluppati nella ***PARTE SPECIALE A – Reati contro la P.A.*** per tutte quelle fattispecie che, pur avendo un riflesso anche su altre Parti Speciali, concernono principalmente un rapporto con la P.A.

1. Con riferimento alle attività di ***"Acquisti che includono beni o servizi coperti da diritti di terzi", "Gestione di dati e informazioni acquisite da clienti e/o da fonti terze"*** e ***"Concessione di opere dell'ingegno a titolo oneroso o gratuito" (Attività n. 26, 31 e 36)*** si richiede ai Destinatari di rispettare i seguenti *standard* di controllo:

- non devono essere utilizzate immagini, documenti, audio, video, banche dati o altro materiale reperiti su internet, se non sono pubblicati con apposita autorizzazione o licenza all'uso e riproduzione commerciale;
- a tal fine, deve essere verificato che il materiale sia pubblicato con licenza "*Creative Commons*" (*https://creativecommons.it/chapterIT/*), "*Open Data Commons*" (*https://it.okfn.org/odbl/*) o altre licenze simili;
- per usare opere altrui, deve essere richiesta apposita autorizzazione datata e sottoscritta al titolare dei diritti sull'opera, che comprenda l'uso commerciale, prima di qualsiasi suo utilizzo;
- la Società prevede la predisposizione ed il tempestivo aggiornamento di un registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte su base regolare o su base occasionale, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
- le informazioni acquisite devono essere gestite non solo applicando le regole aziendali relative alla tutela dei dati personali, ma anche trattandole come se fossero informazioni confidenziali dell'Ente;

- a tal fine, tali informazioni non devono essere trasmesse a terzi mediante strumenti non presidiati (ad es., *Wetransfer* o *Google Drive* gratuiti) o tramite supporti esterni non crittografati (es. *USB* o *hard drive*);
- deve essere verificata l'autorizzazione di eventuali destinatari cui vengano trasmesse le informazioni (es. consulenti, società di marketing, etc.);
- deve essere verificata l'effettiva titolarità dell'opera prima di farne concessione;
- a tal fine, deve essere verificato se l'Azienda possiede i relativi diritti o se sono diritti esclusivi del dipendente;
- deve essere verificato se il titolare dei diritti ha concesso l'utilizzo dell'opera all'Azienda in forma scritta;
- deve, in ogni caso, essere verificato che l'atto di concessione d'uso dell'opera riservi all'Azienda ogni controllo sull'opera stessa, ad esempio il diritto di vietarne la diffusione non autorizzata per iscritto.

2. Con riferimento alle attività sensibili ***"Gestione ICT e software aziendali"*** e ***"Privacy" (Attività n. 23 e 34)*** si richiede ai Destinatari di applicare i principi di controllo previsti dalla ***PARTE SPECIALE G – "Reati informatici",*** oltre quelli di seguito rappresentati:

- definire ruoli e responsabilità per l'effettuazione delle verifiche sull'esistenza di diritti d'autore e titoli di proprietà intellettuale e sul loro corretto utilizzo nel rispetto delle limitazioni all'uso definite dall'autore;
- identificare le modalità per una corretta gestione delle installazioni, individuando nell'Amministratore di Sistema o altro personale appositamente identificato i soggetti responsabili per l'installazione di applicativi o *software* per i quali sia stata acquistata apposita licenza d'uso;
- identificare i soggetti deputati all'installazione di eventuali software di cui si sia in possesso dei diritti di utilizzo, elaborando gli eventuali profili di utilizzo da parte del personale dipendente.

Con specifico riferimento ai reati di cui alla presente Parte Speciale vengono inoltre svolte verifiche tempestive sull'esistenza di diritti d'autore e titoli di proprietà intellettuale relativi alla documentazione acquisita dai clienti, funzionali al loro corretto utilizzo nel rispetto delle limitazioni all'uso definite dall'autore.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ALTERNATIVE CAPITAL PARTNERS SGR

PARTE SPECIALE O

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

1. FINALITÀ 3
2. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001 3
2.1. GIURISPRUDENZA RILEVANTE 4
3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001 4
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 5
5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI 6
5.1. STANDARD DI CONTROLLO GENERALI 6
5.2. STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI 6

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte in Alternative Capital Partners SGR S.p.A. (di seguito "ACP", la "Società") la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- Codice Etico;
- D.Lgs. 231/2007 "*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo*" e s.m.i;
- procedure, *policy*, linee guida e regolamenti applicabili;
- procure, ordini di servizio e comunicazioni organizzative;
- contratti di servizio;
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex* art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

La Legge n. 116 del 3 agosto 2009 ha introdotto, con l'art. 4, l'art. 25-*decies* - come sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati all'art. 25-*decies* (*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria*).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.): il reato si configura nei casi in cui chiunque, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induca a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

2.1. Giurisprudenza Rilevante

In ambito di responsabilità amministrativa di impresa e, in particolare, per quanto riguarda le fattispecie previste nella Parte Speciale in questione, è emersa la seguente giurisprudenza rilevante:

- Si configura il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria anche qualora la condotta - nelle forme tipiche della violenza, della minaccia ovvero dell'offerta di denaro od altre utilità - sia rivolta non direttamente al soggetto chiamato a rendere dichiarazioni, ma a terze persone a questi legate da rapporti di parentela, affinità o conoscenza, al fine di condizionare il dichiarante **(Cass. pen. Sez. I Sent., 03/10/2017, n. 51265)**;
- In tema di delitti contro l'attività giudiziaria, mentre l'art. 377 c.p. tutela il corretto svolgimento dell'attività processuale, in relazione a condotte volte a pregiudicare - mediante offerta o promessa di danaro o altra utilità, ovvero violenza o minaccia - la serena acquisizione delle dichiarazioni di soggetti sui quali grava l'obbligo di rispondere (salva l'applicabilità di speciali prerogative peraltro rinunziabili, quale quella della facoltà di astenersi dal deporre ai sensi dell'art. 199 c.p.p.), il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, di cui all'art. 377-*bis*, c.p., ha ad oggetto analoghe situazioni di pericolo per la corretta acquisizione delle dichiarazioni concernenti i soggetti su cui non grava l'obbligo di rispondere, ma che comunque possono rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, anche al di fuori dei limiti di cui all'art. 526 c.p.p. **(Cass. pen. Sez. VI Sent., 20/01/2015, n. 10129)**;
- Il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria è un reato di evento per il quale è configurabile la forma del tentativo **(Cass. pen. Sez. feriale Sent., 22/08/2013, n. 46290)**.

3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare l'attività "sensibile", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. *25-decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)* del D.Lgs. n. 231/2001:

Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali: si tratta dell'attività relativa alla gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali che coinvolgono la Società, sia attivi che passivi, nonché della gestione dei rapporti con i consulenti legali esterni.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quella sopra elencata, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli *standard* di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa di riferimento; d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità del *Management* segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, intrattengano rapporti con amministratori, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dal Decreto.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello e al Codice Etico adottati dalla Società, è fatto divieto di:

- promettere o offrire erogazioni in denaro o di altra utilità a favore di soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari al fine di indurli ad occultare/omettere fatti che possano arrecare pene/sanzioni alla Società, proteggendo o migliorando la posizione di quest'ultima;
- indurre un soggetto coinvolto in procedimenti giudiziari, mediante violenza o minaccia, a occultare/omettere fatti che possano arrecare pene/sanzioni alla Società, proteggendo o migliorando la posizione di quest'ultima;
- porre in essere (direttamente o indirettamente) qualsiasi attività che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa, nel corso di procedimenti civili, penali o amministrativi;
- condizionare o indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la volontà dei soggetti chiamati a rispondere all'Autorità Giudiziaria al fine di non rendere dichiarazioni o dichiarare fatti non rispondenti al vero.

5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- standard di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili individuate;
- standard di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili individuate.

5.1. Standard di controllo generali

Gli standard di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella ***PARTE SPECIALE A – "Reati contro la P.A.".***

5.2. Standard di controllo specifici

Con riferimento alle attività che vedano la Società coinvolta nella ***"Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali sia endo che eso aziendali" (Attività n. 10)*** si richiede ai Destinatari di attenersi, oltre ai presidi sviluppati per tale attività in ***PARTE SPECIALE R – "Corruzione tra privati",*** ai seguenti principi:

- evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dagli organi di polizia giudiziaria e dall'autorità giudiziaria inquirente e giudicante, fornendo tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente utili;
- mantenere, nei confronti degli organi di polizia giudiziaria e dell'autorità giudiziaria un atteggiamento neutrale e di collaborazione, affinché questi possano condurre le indagini e l'eventuale procedimento penale in un clima sereno, senza subire pressioni esterne;
- dare notizia immediata all'OdV della ricezione di una richiesta proveniente da un organo di polizia giudiziaria o dall'autorità giudiziaria.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ALTERNATIVE CAPITAL PARTNERS SGR

PARTE SPECIALE P

Reati ambientali

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

1. FINALITÀ 3
2. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001 3
2.1. GIURISPRUDENZA RILEVANTE 6
3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001 10
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 11
5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI 12
5.1. STANDARD DI CONTROLLO GENERALI 12
5.2. STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI 12

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte in Alternative Capital Partners SGR S.p.A (di seguito "ACP", la "Società") la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- Codice Etico;
- D.Lgs. 231/2007 "*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo*" e s.m.i;
- procedure, *policy*, linee guida e regolamenti applicabili;
- procure, ordini di servizio e comunicazioni organizzative;
- contratti di servizi;
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex* art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

In data 16 agosto 2011 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 121/2011 "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni" (di seguito il "D.Lgs. n. 121/2011") che ha introdotto l'art. 25-*undecies* nel D.Lgs. n. 231/2001, estendendo la responsabilità dell'ente ai reati ambientali.

In data 29 maggio 2015 è entrata in vigore la Legge 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente che introduce nel codice penale un autonomo titolo («Titolo VI *bis*») riguardante i delitti contro l'ambiente ed estende il catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti *ex* D.Lgs. n. 231/2001.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati previsti dall'art. *25 undecies* (*Reati Ambientali*).

Reati in materia di gestione degli scarichi di acque reflue (art. 137, commi 2, 3, 5, 11, 13 del D.Lgs. 152/06): il reato si configura nei casi in cui si riscontri il mancato rispetto di taluni adempimenti normativi in merito alle attività che generano scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione ovvero quelle impartite dall'Autorità competente.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/06): il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a: - effettuare una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione; - realizzare o gestire una discarica non autorizzata anche in relazione allo smaltimento di rifiuti pericolosi; - effettuare attività non consentite di miscelazione di rifiuti; - effettuare il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni applicabili in materia di modalità e tempistiche. Inoltre si precisa che si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque nello svolgimento di attività industriali;

Bonifica dei siti contaminati (art. 257 commi 1 e 2 D.Lgs. 152/06): salvo che il fatto costituisca più grave reato (si fa qui riferimento al reato di previsto dall'art. 452 *terdecies* c.p. "*Omessa bonifica*"), risponde del reato chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258 comma 4, secondo periodo D.Lgs. 152/06) Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a: - fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; - usare un certificato falso durante il trasporto. Inoltre si precisa che si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque.

Traffico illecito di rifiuti (Art. 259 D.Lgs. 152/06): il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a: - effettuare una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259; - effettuare una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.): il reato si configura quando chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Reati in materia di emissioni in atmosfera (art. 279 comma 5 D.Lgs. 152/06): il reato si configura nei casi in cui si riscontri il superamento dei limiti di qualità dell'aria determinato dal superamento dei valori limiti di emissione in atmosfera.

Inquinamento doloso e colposo provocato da natanti (artt. 8, 9 D.Lgs. 202/07): il reato si configura nei casi in cui si riscontri il versamento doloso o colposo di sostanze inquinanti dalle navi.

Reati in materia di tutela dell'ozono stratosferico (art. 3 comma 7 Legge 549/93): il reato si configura nei casi in cui si riscontri la violazione delle disposizioni in merito a impiego, produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercio di sostanze lesive per l'ozono stratosferico. (In realtà nel testo del Dlgs 121/11 c'è un errore, perché il comma di riferimento dell'art. 3 della Legge 549/93 è il 7 e non il 6, come erroneamente riportato).

Reati in materia di tutela delle specie animali e vegetali protette (art. 1 commi 1 e 2, art. 2 commi 1 e 2, art. 3 bis comma 1 e art. 6 comma 4 Legge n. 150/92): i reati di cui agli articoli 1 e 2 della legge sopra richiamata si realizzano quando sono integrate condotte finalizzate a: - importare, esportare o riesportare esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e s.m.i. per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati A, B e C del Regolamento medesimo e s.m.i.; violare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 e al Regolamento (CE) 939/97, e s.m.i.; - utilizzare i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; - trasporta o fare transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 e al Regolamento (CE) 939/97, e s.m.i. e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington; - commerciare piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 e al Regolamento (CE) 939/97, e s.m.i.; - detenere, utilizzare per scopi di lucro, acquistare, vendere, esporre o detenere per la vendita o per fini commerciali, offrire in vendita o comunque cedere esemplari senza la prescritta documentazione. Il reato di cui all'articolo 3-bis della legge sopra richiamata si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a: - falsificare o alterare certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisire una licenza o un certificato, usare certificati o licenze falsi o alterati. Il reato di cui all'articolo 6 della legge sopra richiamata si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a: - detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, così come individuati ed elencati con decreto dal Ministro dell'Ambiente.

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.): il reato si configura nei casi in cui chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna. È altresì previsto un incremento della pena per chiunque causi l'inquinamento in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.): il reato si configura nei casi in cui chiunque adotti condotte abusive che determinino un disastro ambientale attraverso l'alterazione *irreversibile* dell'equilibrio di un ecosistema o la

cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; oppure l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi per il numero delle persone offese o esposte al pericolo. È previsto un aumento di pena, qualora il disastro sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Delitti colposi contro l'ambiente (452-quinques c.p.): il reato dispone che nei casi in cui i reati precedenti (art. 452-*bis* e 452-*quater* c.p.) siano commessi per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Nel caso in cui dalle condotte colpose derivi un mero pericolo di inquinamento o disastro ambientale (senza il manifestarsi dell'evento dannoso), la norma prevede una ulteriore diminuzione delle pene di un terzo.

Circostanze aggravanti in relazione ai reati di inquinamento e disastro ambientale (452-octies c.p.): l'articolo in esame prevede un aumento delle pene previste dall'art. 416 c.p. (Associazione per delinquere) qualora l'associazione di cui all'articolo 416 c.p. è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo. Parimenti, è previsto un aumento di pena con riferimento all'associazione di stampo mafioso di cui all'articolo 416-*bis* allorché la stessa sia finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (452-sexies c.p.): il reato si configura nei casi in cui chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. Anche con riferimento alla presente fattispecie di reato la pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.): il reato si configura allorché un soggetto, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura, o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

La stessa norma incrimina la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733 bis c.p.): il reato in esame sanziona la condotta di chi distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale.

2.1. Giurisprudenza Rilevante

In ambito di responsabilità amministrativa di impresa e, in particolare, per quanto riguarda le fattispecie previste nella Parte Speciale in questione, è emersa la seguente giurisprudenza rilevante:

- La Suprema Corte, con una recente sentenza, ha affermato un importante principio di diritto in materia di tutela dell'ambiente, con riguardo al reato di inquinamento ambientale sanzionato dall'art. 452-*bis* c.p. La pronuncia si inserisce nel giudizio cautelare avviato nei confronti di un proprietario di una cava, dallo stesso amministrata, e utilizzata senza autorizzazione per lo scarico di ingenti rifiuti speciali. Più precisamente la Suprema Corte ha osservato come «in tema di ecoreati, deve affermarsi il principio secondo cui il delitto di danno previsto dall'art. 452- *bis* cod. pen. (al quale è tendenzialmente estranea la protezione della salute pubblica) ha quale oggetto di tutela penale l'ambiente in quanto tale e postula l'accertamento di un concreto pregiudizio a questo arrecato, secondo i limiti di rilevanza determinati dalla nuova norma incriminatrice, che non richiedono la prova della contaminazione del sito nel senso indicato dagli artt. 240 ss. d.lgs. 152 del 2006. Sicché, per la sussistenza del reato previsto dall'art. 452 *bis* cod. pen. non si deve necessariamente accertare che ci si trovi di fronte ad un sito contaminato; infatti, secondo la definizione di cui all'art. 240, lett. e), d.lgs. 152 del 2006, testo normativo i cui concetti, elaborati in un differente contesto e a diversi fini, in assenza di specifica previsione, non possono essere richiamati per definire gli elementi costitutivi del delitto introdotto dalla successiva l. 22 maggio 2015, n. 68. Pertanto, deve osservarsi che l'art. 240 d.lgs. 152 del 2006 e le definizioni in esso contenute valgono a disciplinare l'attività di bonifica dei siti quale prevista dal Titolo V del decreto, in relazione ai profili di rischio sanitario e ambientale sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate»; «La "compromissione" e il "deterioramento" di cui al nuovo delitto di inquinamento ambientale *ex* art. 452 *bis* cod. pen. consistono in un'alterazione, significativa e misurabile, della originaria consistenza della matrice ambientale o dell'ecosistema, caratterizzata, nel caso della "compromissione", da una condizione di squilibrio funzionale, incidente sui processi naturali correlati alla specificità della matrice o dell'ecosistema medesimi e, nel caso del "deterioramento", da una condizione di squilibrio strutturale, connesso al decadimento dello stato o della qualità degli stessi (Sez. 3, n. 46170 del 21/09/2016, Simonelli). Ai fini dell'integrazione del reato non è richiesta la tendenziale irreversibilità del danno (Sez. 3, n. 10515 del 27/10/2016, dep. 2017, Sorvillo), essendo sufficiente un evento di danneggiamento della matrice ambientale che, nel caso del "deterioramento", consiste in una riduzione della cosa che ne costituisce oggetto in uno stato tale da diminuirne in modo apprezzabile il valore o da impedirne anche parzialmente l'uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, una attività non agevole, mentre, nel caso della "compromissione", consiste in uno squilibrio funzionale che attiene alla relazione del bene aggredito con l'uomo e ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare (Sez. 3, n. 15865 del 31/01/2017, Rizzo)»; «In tema di tutela penale l'ambiente è necessaria la tendenziale irreversibilità del danno, che, se sussistente e concernente l'equilibrio di un ecosistema, integra il più grave reato di disastro ambientale punito dall'art. 452 *quater* cod. pen.; fino a che tale irreversibilità non si verifica, le condotte poste in essere successivamente all'iniziale "deterioramento" o "compromissione" del bene non costituiscono *post factum* non punibile, ma integrano singoli atti di un'unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione del reato, sicché - indipendentemente dal fatto che l'inquinamento del sito sia dipeso anche da comportamenti precedenti all'introduzione nell'ordinamento della fattispecie di reato - la prosecuzione della condotta illecita con aggravamento del danno rileva ai fini della sussistenza del reato ipotizzato» **(Cass. pen., III Sez., 19/09/2018 n. 50018)**;
- In materia di gestione di rifiuti, l'art. 178 del D.Lgs. 152/2006 richiama la responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo di beni da cui originano i rifiuti: su ognuno di essi, cioè, gravano le responsabilità per la corretta gestione. In particolare,

il legale rappresentante della società ha, in quanto tale, il dovere di prendere comunque cognizione della situazione in atto, e della violazione di specifici obblighi di legge, dei quali egli, quale legale rappresentante della società, è destinatario. Inoltre, il reato di cui all'art. 256, comma 2, del D.lgs. n. 152 del 2006 è configurabile nei confronti di qualsiasi soggetto che abbandoni rifiuti nell'ambito di una attività economica esercitata anche di fatto, indipendentemente da una qualificazione formale sua o dell'attività medesima, così dovendosi intendere il «titolare di impresa o responsabile di ente» menzionato dalla norma **(Cass. pen., Sez. III, 18/12/2017, n. 56275)**;

- Con la sentenza in esame la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un soggetto imputato per attività di gestione di rifiuti (non pericolosi) non autorizzata, reato punito ai sensi dell'art. 256, comma 1, lett. a), e comma 4 del D.lgs. 152/2006, presupposto della responsabilità amministrativa degli enti *ex* art. 25-*undecies* del D.Lgs. 231/2001. L'impianto di gestione coinvolto nella vicenda aveva subito nel 2014 un controllo da parte degli organi ispettivi che, ai fini dell'accertamento del quantitativo massimo di rifiuti gestibili dalla struttura, avevano considerato anche quelli già trattati ma non ancora sottoposti a test di prestazione. Il ricorrente aveva quindi lamentato l'errata determinazione di tale quantitativo massimo. Il ricorso, tuttavia, è stato respinto dalla Cassazione, secondo la quale, se si seguisse la tesi avanzata dalla difesa, «si consentirebbe di fatto l'incontrollato ed indiscriminato allargamento delle quantità massime di rifiuti che possono essere gestite dagli impianti di trattamento». Secondo il Giudice di legittimità «ai fini dell'accertamento del rispetto delle quantità massime stoccabili, si deve tener conto dei rifiuti che, ancorché soggetti a procedura di recupero, non hanno ancora cessato tale qualifica» **(Cass. pen., Sez. III, 22/11/2017, n. 18891)**;
- In tema di elemento psicologico del reato, quando si intende invocare la propria ignoranza circa la normativa di settore, e quindi sull'illiceità della propria condotta, non basta invocare semplicemente la propria buona fede: affinché tale ignoranza sia idonea ad escludere la sussistenza dell'elemento psicologico della colpa occorre, infatti, che essa sia stata determinata da un comportamento attivo della pubblica amministrazione **(Cass. pen., Sez. III, 29/11/2017, n. 53684)**;
- La Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha precisato che in caso di gestione di rifiuti identificati con un codice c.d. "a specchio" (previsto nelle ipotesi in cui da una medesima operazione o processo produttivo possono derivare, in alternativa, un rifiuto pericoloso o non pericoloso), il produttore/detentore è tenuto, per classificare il rifiuto e attribuire il codice (pericoloso/ non pericoloso), ad eseguire le necessarie analisi volte ad accertare l'eventuale presenza di sostanze pericolose ed il superamento delle soglie di concentrazione, e solo nel caso in cui siano accertati in concreto l'assenza o il mancato superamento di dette soglie, il rifiuto potrà essere classificato come non pericoloso. Ciononostante la Corte, ritenendo sussister un ragionevole dubbio circa l'ambito di operatività delle disposizioni comunitarie, ha sospeso il processo in corso, in attesa che la Corte UE si pronunci sui seguenti quesiti: a) se l'allegato alla Decisione 2014/955/UE ed il Regolamento UE n. 1357/2014 vadano o meno interpretati, con riferimento alla classificazione dei rifiuti con voci speculari, nel senso che il produttore del rifiuto, quando non ne è nota la composizione, debba procedere alla previa caratterizzazione ed in quali eventuali limiti; b) se la ricerca delle sostanze pericolose debba essere fatta in base a metodiche uniformi predeterminate; c) se la ricerca delle sostanze pericolose debba basarsi su una verifica accurata e rappresentativa che tenga conto della composizione del rifiuto, se già nota o individuata in fase di caratterizzazione, o se invece la ricerca delle sostanze pericolose possa essere effettuata secondo criteri probabilistici considerando quelle che potrebbero essere ragionevolmente presenti nel rifiuto; d) se, nel dubbio o nell'impossibilità di provvedere

con certezza all'individuazione della presenza o meno delle sostanze pericolose nel rifiuto, questo debba o meno essere comunque classificato e trattato come rifiuto pericoloso in applicazione del principio di precauzione (**Cass. pen., III Sez., Ord. 21/7/2017 n. 37460**);

- La Cassazione si è pronunciata in merito a un ricorso avverso a una sentenza di condanna del Tribunale di Vicenza a carico di un Ente (e dei suoi amministratori) per la commissione di illeciti rilevanti ai sensi dell'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 ("Reati Ambientali"). La Corte ha precisato come l'assenza di un Modello Organizzativo efficace ed adeguato a prevenire i reati ambientali (quale quello di cui all'art. 256, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006, che sanziona l'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché le ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni), così come la mancata designazione di un Organismo di vigilanza che controlli la corretta esecuzione dei piani in materia ambientale, nonché l'assenza di apposite deleghe di funzioni, sono elementi sintomatici dell'esistenza dell'interesse dell'Ente derivante dalla commissione dei suddetti reati da parte dei vertici societari, e dunque della sussistenza della responsabilità dell'Ente stesso ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Nel caso di specie, infatti, la realizzazione di tali illeciti era stata resa possibile, secondo il giudice, dalla "assenza di un modello organizzativo riguardante le procedure da adottare in materia di rispetto dell'ambiente, sia relativamente alle prassi operativo-decisionali da adottare che relativamente alla designazione di un organo di controllo e vigilanza sulla corretta esecuzione dei piani". La Corte ha respinto il ricorso dell'ente, focalizzando la sua pronuncia su due aspetti: 1- l'ente non ha chiarito adeguatamente "se e come lo specifico reato per il quale si procede fosse stato previsto nel modello organizzativo e quali specifiche misure fossero state previste per prevenirne la consumazione da parte degli organismi di vertice"; 2- la mancanza di deleghe di funzioni in materia ambientale "è fatto che di per sé prova la mancanza di un efficace modello organizzativo adeguato a prevenire la consumazione del reato da parte dei vertici societari". Con riferimento al secondo punto la Corte, ribadendo quanto stabilito in sue precedenti pronunce, ha ricordato come, per attribuirsi rilevanza penale all'istituto della delega di funzioni, sia necessaria la compresenza dei seguenti requisiti: 1- la delega deve essere puntuale ed espressa con esclusione, in capo al delegante, di poteri residuali di tipo discrezionale; 2- il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli; 3- la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlati poteri decisionali e di spesa; 4 -l'esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo (**Cass. pen., Sez. III, 24/02/2017 n. 9132**);
- Con la sentenza in esame la Cassazione ha precisato che in materia ambientale, per attribuirsi rilevanza penale all'istituto della delega di funzioni, tra i requisiti di cui è necessaria la compresenza non è più richiesto che il trasferimento delle funzioni delegate debba essere giustificato in base alle dimensioni dell'impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa (**Cass. pen., Sez. III, 21/05/2015, n. 27862**);
- Secondo i giudici di legittimità il carattere abusivo dell'attività organizzata di gestione dei rifiuti – idoneo ad integrare il delitto – qualora essa si svolga continuativamente nell'inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni, il che si verifica non solo allorché tali autorizzazioni manchino del tutto (cosiddetta attività clandestina), ma anche quando esse siano scadute o palesemente illegittime e comunque non commisurate al tipo di rifiuti ricevuti, aventi diversa natura rispetto a quelli autorizzati (**Cass. pen., 21/05/2015, n. 21030**);
- In tema di responsabilità delle persone giuridiche, una volta accertata la commissione di determinati reati da parte delle persone fisiche che esercitano funzioni apicali, i quali abbiano agito nell'interesse o a

vantaggio delle società, incombe sui predetti l'onere, con effetti liberatori, di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Elemento dirimente è che i principi preventivi debbano "essere consacrati in un documento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli" **(Cass. Pen., sentenza del 06/05/2019 n. 18442)**.

3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente previsti dallo stesso Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al precedente punto 2, le attività sensibili come indicate nel documento di MIARR.

Nello specifico, in relazione alle **"Attività legate al sistema di gestione ambientale (SGA)"** si intende:

a. **Pianificazione:** si tratta delle attività volte a individuare gli aspetti ambientali e valutare i relativi impatti, identificare le prescrizioni normative e autorizzative applicabili, fissare obiettivi coerenti con la politica aziendale, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi, definire e assegnare risorse.
b. **Attuazione e funzionamento:** si tratta delle attività volte a definire la struttura organizzativa il relativo sistema di responsabilità organizzative e procure, ruoli e responsabilità, modalità di formazione e comunicazione, nonché modalità di gestione del sistema documentale. In particolare, con riferimento al controllo operativo, le attività sensibili individuate sono:

    - comunicazione agli Enti in caso di evento potenzialmente contaminante;
    - gestione di *asset* contenenti sostanze lesive dell'ozono;
    - realizzazione di nuove opere / manutenzioni straordinarie in prossimità di aree naturali;
    - selezione dei fornitori: terzi che svolgono attività rilevanti da un punto di vista ambientale;
    - monitoraggio delle prestazioni dei fornitori in materia ambientale.

c. **Controllo e azioni correttive:** si tratta delle attività volte a implementare modalità di verifica del rispetto delle prescrizioni normative e autorizzative applicabili, di misura e monitoraggio delle caratteristiche ambientali delle attività svolte, di controllo delle registrazioni, di monitoraggio di eventuali non conformità, di conduzione di Audit periodici.
d. **Riesame:** si tratta delle attività di riesame periodico del Vertice Aziendale al fine di valutare se il sistema di gestione ambientale è stato completamente realizzato e se è sufficiente alla realizzazione della politica e degli obiettivi dell'azienda.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli *standard* di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa di riferimento; d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità del *Management* segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello a qualunque titolo coinvolti nelle attività sensibili inerenti alle tematiche ambientali.

ACP pone grande attenzione ai temi ambientali, impegnandosi nello sviluppo di prodotti sostenibili con un impegno importante per le generazioni future. Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello e al Codice Etico adottati dalla Società, pur essendoci, nello specifico, un basso rischio di commissione di reati ambientali nelle attività svolte dalla SGR, ai Destinatari è richiesto di:

- rispettare la normativa al fine della protezione dell'ambiente, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare l'ambiente stesso;
- conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti o predisposti dalla Società, adottare comportamenti prudenti, corretti, trasparenti e collaborativi per la salvaguardia dell'ambiente;
- effettuare periodicamente un'analisi dei rischi ambientali derivanti dall'attività svolta;
- richiedere, qualora se ne rilevasse la necessità, il rilascio di autorizzazioni e concessioni all'Autorità competente;
- instaurare rapporti di collaborazione con soggetti esterni, in possesso dei requisiti di legge, per l'attività di smaltimento rifiuti;
- attenersi alle disposizioni di legge in materia di microraccolta dei rifiuti e raccolta differenziata degli stessi, così come prevista dalle norme comunali, provinciali ovvero regionali.

Con riferimento ai principi di comportamento, in particolare, è fatto espresso divieto di:

- effettuare attività connesse alla gestione dei rifiuti in mancanza di un'apposita autorizzazione per il loro smaltimento e recupero;
- violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;
- procedere ad accatastamento dei rifiuti in locali non ad essi destinati;
- smaltire autonomamente rifiuti che non siano avviati alla normale raccolta differenziata ma necessitino di un ciclo di avviamento/recupero specifico.

5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è stato realizzato applicando alle attività sensibili:

- standard di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili individuate;
- standard di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili individuate.

5.1. Standard di controllo generali

Gli standard di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella ***PARTE SPECIALE A – "Reati contro la P.A."***.

5.2. Standard di controllo specifici

Per tutte le fattispecie attività sensibili che *matchano* anche con altre Parti Speciali, e che non sono presenti in questa, si rimanda agli specifici standard di controllo individuati nelle relative Parti Speciali, come da apposito riferimento in MIARR (è evidenziata in giallo la colonna della Parte Speciale di riferimento).

Si rimanda, ad esempio, alla consultazione degli standard di controllo sviluppati nella ***PARTE SPECIALE A – "Reati contro la P.A."*** per tutte quelle fattispecie che, pur avendo un riflesso anche su altre Parti Speciali, concernono principalmente un rapporto con la P.A.

Per le attività di ***"Gestione del complesso di adempimenti relativi alla produzione, gestione e smaltimento dei rifiuti e/o alla produzione e gestione di inquinamento acustico o elettromagnetico, soggetti a controlli da parte di soggetti pubblici.,*** e ***"Attività legate al sistema di gestione ambientale (SGA)" (Attività n. 9 e 27)*** si richiede ai Destinatari di applicare i principi di controllo di seguito rappresentati:

- definire ruoli, responsabilità e metodologie per l'attuazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia ambientale, al fine di eseguire una corretta identificazione degli aspetti ambientali di processi e attività aziendali;
- identificare il personale che esegue, per l'organizzazione o per conto di essa, compiti che possono causare impatti ambientali significativi con particolare riferimento ai soggetti potenzialmente coinvolti nella commissione di reati *ex* D.Lgs. n. 231/2001;
- verificare che i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti, ove richiesto dal D.Lgs. 152/2006 e dalle ulteriori fonti normative e regolamentari, dichiarino e diano, in ogni caso, evidenza, in base alla natura del servizio prestato, del rispetto della disciplina in materia di gestione dei rifiuti e di tutela dell'ambiente;
- archiviare, aggiornare e rendere accessibile a tutti la documentazione relativa alle autorizzazioni.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ALTERNATIVE CAPITAL PARTNERS SGR

PARTE SPECIALE Q

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

1. FINALITÀ 3
2. LE FATTISPECIE DI REATI RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001 3
2.1. GIURISPRUDENZA RILEVANTE 4
3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001 5
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 5
5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI 6
5.1. STANDARD DI CONTROLLO GENERALI 6
5.2. STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI 6

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte dalla Alternative Capital Partners SGR S.p.A. (di seguito "ACP", la "Società"), la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- Codice Etico;
- D.Lgs. 231/2007 "*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo*" e s.m.i;
- procedure, *policy*, linee guida e regolamenti applicabili;
- procure, ordini di servizio e comunicazioni organizzative;
- contratti di servizio;
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. LE FATTISPECIE DI REATI RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex* art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati previsti all'art. *25-duodecies (Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)*. È opportuno, infine, precisare come l'elenco dei reati presupposto contemplati dal presente articolo sia stato integrato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161.

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche introdotte, in particolare, dal D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109): il reato si configura nei casi in cui

chiunque, in qualità di datore di lavoro, occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, ovvero sia revocato o annullato, se i lavoratori occupati sono (alternativamente):

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-*bis* c.p., cioè esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 D.Lgs n. 286/1998): la fattispecie in esame sanziona la condotta di chi, in violazione delle disposizioni del testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. Il reato in esame è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. È previsto un aumento di pena se ricorrono due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) poc'anzi richiamate. Un ulteriore aumento di pena è previsto nel caso in cui i fatti sopra indicati a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Infine, fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito dalla medesima disposizione di legge chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del testo unico sull'immigrazione (D.Lgs n. 286/1998). La pena è aumenta se il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone.

2.1. Giurisprudenza Rilevante

In ambito di responsabilità amministrativa di impresa e, in particolare, per quanto riguarda le fattispecie previste nella Parte Speciale in questione, è emersa la seguente giurisprudenza rilevante:

- Nonostante la nuova fattispecie di cui all'art. 25-*duodecies* del D.lgs 231/2001, da una interpretazione prettamente testuale, sembra configurarsi come un reato proprio di soggetti apicali dell'ente, nella pronuncia di seguito indicata la Suprema Corte di Cassazione non ha esitato a giudicare soggetto attivo del reato anche colui il quale procede direttamente all'assunzione dei lavoratori privi di permesso di soggiorno oltre a colui il quale si avvalga delle loro prestazioni tenendoli alle proprie dipendenze **(Cass Pen. Sez. I, n. 25615 del 18/05/2011)**.

3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*duodecies* del D.Lgs. n. 231/2001, come indicato in apposito documento MIARR.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli standard di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa di riferimento; d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità del *Management* segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti in attività di selezione e gestione di personale straniero.

In via generale, ai Destinatari è fatto espresso divieto, di assumere dipendenti extracomunitari che non siano in regola con i requisiti richiesti dalla legge per soggiornare e svolgere attività lavorativa all'interno del territorio nazionale.

Al momento della stipula di un contratto di lavoro con un cittadino di paese terzo si richiede come condizione imprescindibile l'esibizione dell'originale permesso di soggiorno e una copia dello stesso da allegare al contratto.

Chiunque può segnalare all'Organismo di Vigilanza la presenza indebita in azienda di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno. L'Organismo di Vigilanza ha il potere di effettuare liberamente sopralluoghi sui luoghi di lavoro al fine di verificare il rispetto di tale divieto.

5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- standard di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili individuate;
- standard di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili individuate.

5.1. Standard di controllo generali

Gli standard di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella ***PARTE SPECIALE A – "Reati contro la P.A.".***

5.2. Standard di controllo specifici

Per tutte le fattispecie attività sensibili che matchano anche con altre Parti Speciali, e che non sono presenti in questa, si rimanda agli specifici standard di controllo individuati nelle relative Parti Speciali, come da apposito riferimento in MIARR (è evidenziata in giallo la colonna della Parte Speciale di riferimento).

Si rimanda in particolare, per la Parte Speciale in esame, alla consultazione degli standard di controllo sviluppati in riferimento alle attività sensibili "***Procedura di selezione e assunzione del personale***" ***(Attività n. 8)*** in ***PARTE SPECIALE R – "Corruzione tra privati"*** per le attività sensibili di cui al punto 3.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ALTERNATIVE CAPITAL PARTNERS SGR

PARTE SPECIALE R

Corruzione tra privati

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

1. FINALITÀ 3
2. LE FATTISPECIE DI REATI RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001 3
2.1. GIURISPRUDENZA RILEVANTE 4
3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001 5
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 5
5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI 6
5.1. STANDARD DI CONTROLLO GENERALI 6
5.2. STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI 6

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte in Alternative Capital Partners SGR S.p.A (di seguito "ACP ", la "Società"), la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- Codice Etico;
- D.Lgs. 231/2007 "*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo*" e s.m.i;
- procedure, *policy*, linee guida e regolamenti applicabili;
- procure, ordini di servizio e comunicazioni organizzative;
- contratti di servizio;
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. LE FATTISPECIE DI REATI RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex* art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati, rilevanti ai fini della presente parte speciale, richiamati dall'art. 25 *ter* (*Reati Societari*) del D.Lgs. n. 231/2001.

Corruzione tra privati (art. 2635 comma 3 c.c.): la fattispecie in esame punisce la condotta di chiunque, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti a amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, di società o enti privati,

affinché compiano o omettano un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Con riguardo ai soggetti di cui al comma 1, vengono inclusi non solo coloro che rivestono posizioni anche non apicali di amministrazione e controllo, ma anche coloro che svolgono attività lavorativa mediante l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati (es. manager). Sono altresì responsabili coloro che esercitano "di fatto" le funzioni dirigenziali e di controllo seppur in assenza di una formale investitura.

Gli obblighi inerenti all'ufficio, sono quelli rilevabili dalle norme civili che regolano e disciplinano i singoli doveri dei soggetti qualificati (come, ad esempio, il dovere di impedire "fatti pregiudizievoli" per la società di appartenenza).

È punita, infine, anche le fattispecie di corruzione per interposta persona (che si realizza quando l'offerta o la promessa avviene tramite l'intermediazione di soggetti terzi).

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.): la fattispecie in esame si ritiene integrata nel caso in cui alla promessa o alla dazione di denaro non faccia seguito l'accettazione da parte del soggetto che si tenta di corrompere.

2.1. Giurisprudenza rilevante

In ambito di responsabilità amministrativa di impresa e, in particolare, per quanto riguarda le fattispecie previste nella Parte Speciale in questione, è emersa la seguente giurisprudenza rilevante:

- È soggetto alla confisca obbligatoria di cui all'art. 2641 c.c. e, pertanto, al sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321, comma secondo, c.p.p., il bene utilizzato per commettere il reato di corruzione fra privati, dovendo attribuirsi tale qualifica con riferimento al momento storico del perfezionamento dell'accordo criminoso (e verificando che tale caratteristica sia stata mantenuta nel momento successivo dell'esecuzione dell'accordo) quale mezzo concretamente utilizzato dalle parti per far conseguire ad uno dei soggetti indicati dall'art. 2635 c.c. l'utilità illecita, indipendentemente dal fatto che il bene stesso non sia strutturalmente funzionale alla commissione del reato e che successivamente ad essa non abbia conservato una destinazione illecita **(Cass. pen. Sez. V, 26/05/2017, n. 33027)**.
- In tema di corruzione, la nozione di "altra utilità", quale oggetto della dazione o promessa, ricomprende qualsiasi vantaggio patrimoniale o non patrimoniale, che abbia valore per il pubblico agente o per un terzo, ivi compresi i benefici leciti, che nondimeno assumono rilevanza penale nel caso in cui s'inseriscano in una relazione sinallagmatica di tipo finalistico-strumentale o causale rispetto all'esercizio dei poteri o della funzione ovvero al compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio **(Cass. pen., Sez. VI, 13 luglio 2018, n. 51765)**.

3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al precedente punto 2, le attività sensibili come indicate nel documento di MIARR.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli standard di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa di riferimento; d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità del *Management* segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, intrattengano rapporti con controparti di natura privata per conto o nell'interesse della Società.

I principi di comportamento generali concernenti il documento in esame si integrano (ed in parte si sovrappongono) con quelli sviluppati per le seguenti Parti Speciali: **B, D, H, I, L, S.**
È perciò richiesta una attenta lettura integrata dei presidi presenti in ognuno dei suddetti documenti.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dal Decreto.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello e al Codice Etico adottati dalla Società, è fatto divieto di:

- offrire, promettere, dare, pagare, sollecitare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, un vantaggio economico o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, nonché a qualsivoglia soggetto con funzioni direttive, sia di società o enti privati terzi, sia propri della Società;
- accettare la richiesta da parte di soggetti terzi di commettere atti in violazione degli obblighi connessi al proprio ufficio o dei propri obblighi di fedeltà;

- accettare regalie, vantaggi economici o altra utilità da soggetti estranei alla Società, anche per interposta persona;
- corrispondere "*facilitation payments*", ovvero i pagamenti di modico valore non ufficiali, effettuati allo scopo di velocizzare, favorire o assicurare l'effettuazione di un'attività di *routine* o comunque prevista nell'ambito dei doveri dei soggetti privati con cui la Società si relaziona;
- utilizzare fondi o mezzi personali allo scopo di aggirare l'applicazione dei contenuti della Presente Parte Speciale.

5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- standard di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili individuate;
- standard di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili individuate.

5.1. Standard di controllo generali

Gli standard di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella ***PARTE SPECIALE A – "Reati contro la P.A.".***

5.2. Standard di controllo specifici

Per tutte le fattispecie attività sensibili che *matchano* anche con altre Parti Speciali, e che non sono presenti in questa, si rimanda agli specifici standard di controllo individuati nelle relative Parti Speciali, come da apposito riferimento in MIARR (è evidenziata in giallo la colonna della Parte Speciale di riferimento).

In relazione alle aree di rischio relative ai reati di c.d. "corruzione privata", valgono i presidi di controllo già in vigore a tutela dei rapporti con controparti pubbliche, nonché i presidi di controllo di riferimento per gli ambiti individuati. Premessa necessaria è che in base al D.Lgs. 231/01 la Società è punibile per la sola condotta attiva del corruttore e non quella passiva, essendo comunque inevitabilmente rilevante la condotta dei soggetti interni alla Società anche dal lato passivo, integrando tale condotta, oltre che un reato, una violazione del Modello, per cui il soggetto risponderà, oltre che a titolo di responsabilità personale, anche dinanzi alla Società, tramite la comminazione di sanzioni appositamente previste dal Modello.

1. Con specifico riferimento alle attività sensibili che vedano coinvolta la Società nelle attività di ***Negoziazione ed esecuzione di contratti con soggetti privati,*** si richiede ai Destinatari di applicare i principi di controllo di seguito rappresentati:

- definire modalità, ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di accreditamento dei partner, al fine di assicurare una separazione tra coloro che hanno il compito di negoziare e coloro che invece danno esecuzione ai contratti. Nello specifico, valgono i seguenti principi:

  - l'individuazione delle nuove opportunità di *business*, la loro valutazione tecnica ed economica, nonché, in generale, i rapporti commerciali e le attività di negoziazione sono affidati ai soggetti individuati dalle procedure aziendali;
  - gli accordi con i clienti vengo formalizzati, a seconda delle dimensioni del cliente, mediante contratto oppure ordine di acquisto, rivisto internamente secondo le procedure vigenti;
  - la sottoscrizione del contratto è eseguita dai soggetti aziendali individuati nelle procedure aziendali di riferimento, in coerenza con quanto previsto dal sistema di procure in vigore;
  - l'intero processo, anche con riferimento alle attività/contatti successivi alla sottoscrizione del contratto (e.g., fatturazione, reclami, eventuali modifiche contrattuali) deve in ogni caso essere improntato a criteri di correttezza, congruità e trasparenza, e basato sulla presenza di requisiti oggettivi e/o su motivazioni di ordine strategico ed economico-aziendale (quali, ad esempio, il possesso di competenze di settore, i meriti di credito, il possesso di qualifiche e certificazioni);

2. Con riferimento alle ulteriori attività sensibili che vedano coinvolta la Società in ***rapporti con soggetti di natura privata*** (e.g., clienti, enti preposti al rilascio delle certificazioni, istituti di credito, società assicurative, medico competente, agenzie di stampa, etc.) la Società definisce ruoli, responsabilità ed attività di controllo finalizzate ad assicurare la correttezza, la trasparenza e la tracciabilità dei principali rapporti con soggetti privati, in accordo con il principio di segregazione dei compiti.

3. Con riferimento alle attività sensibili che vedano coinvolta la Società nella "***Procedura di selezione e assunzione del personale" (Attività n. 8)*** si richiede ai Destinatari di attenersi ai seguenti principi di controllo:

- annualmente viene definito e approvato il budget per gli inserimenti di nuovo personale; eventuali richieste extra budget vengono formalmente autorizzate sulla base del sistema di poteri in vigore;
- il processo di reclutamento per la copertura di posizioni vacanti viene attivato sulla base di richieste scritte formalizzate;
- il processo di selezione è regolato da apposite procedure aziendali e documentato per iscritto in ogni sua fase, onde consentire una dettagliata ricostruzione delle motivazioni che hanno condotto alla scelta della nuova risorsa, anche a posteriori; tali procedure devono prevedere anche l'eventualità di possibili conflitti di interesse in capo ai soggetti che governano la selezione;
- l'attività di selezione deve considerare in ogni sua fase, e prevenire in maniera assoluta, la possibilità che la stessa possa configurarsi quale reato, rappresentando un'induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione o istigazione alla corruzione, in particolare qualora una o più delle risorse individuate provenga dalla pubblica amministrazione;
- il processo di selezione è alimentato sia da fonti di ricerca esterne ed interne, sia tramite inserzioni e candidature spontanee;

- i curriculum dei candidati invitati alla selezione sono archiviati, assicurando la tracciabilità della fonte, indipendentemente dall'esito dei colloqui e in conformità con la normativa in materia di tutela dei dati personali;
- nella fase di selezione del candidato sono applicati criteri di valutazione oggettivi, tra cui, in particolare, il criterio attitudinale e quello di idoneità professionale; in nessun caso è consentito selezionare un soggetto con l'intenzione, celata o manifesta, di ottenere vantaggi per la Società concessi da terzi in ragione dell'assunzione;
- per assicurare la coerenza della candidatura con il profilo ricercato la valutazione dei requisiti del candidato è condivisa tra più soggetti aziendali e viene svolta in più fasi attraverso colloqui volti ad accertare le capacità professionali e attitudinali dello stesso;
- al candidato viene richiesto preventivamente di dichiarare eventuali rapporti di parentela impiegata all'interno della Società e con rappresentanti della Pubblica Amministrazione; i risultati dei colloqui sono verbalizzati a cura degli intervistatori coinvolti nel processo di selezione e archiviati in appositi fascicoli.

4. ***"Gestione del personale e degli adempimenti relativi al pagamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, anche se non legalmente previsti." (Attività n. 7): – Cfr. PARTE SPECIALE A – "Reati contro la P.A.":***

- i *benefit* sono gestititi attraverso criteri di assegnazione predefiniti e formalizzati contrattualmente;
- eventuali sistemi premianti rispondono ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni, l'attività svolta, le responsabilità affidate e con le politiche aziendali;
- la decisione concernente il riconoscimento di aumenti retributivi avviene con il coinvolgimento di più soggetti aziendali ed è sempre soggetta all'approvazione finale del procuratore abilitato;
- la gestione dei rimborsi spese avviene in accordo con la normativa, anche fiscale, applicabile, dietro presentazione da parte del dipendente di richiesta scritta di rimborso, cui sono allegati tutti i giustificativi di riferimento, e successiva approvazione da parte dei referenti aziendali autorizzati.

5. ***"Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali" (Attività n. 10):***

- formalizzare per iscritto e previa valutazione di più preventivi la nomina del legale affidatario del contenzioso, selezionato in base alla professionalità e all'onorabilità;
- predisporre ed eseguire un *report* di monitoraggio dello stato di avanzamento dei contenziosi, delle transazioni e delle attività stragiudiziali, a cura della funzione aziendale competente;
- determinare per iscritto, a cura della funzione competente, le decisioni da prendere in relazione al contenzioso;
- identificare formalmente i soggetti deputati alla sottoscrizione degli accordi transattivi e dei relativi livelli autorizzativi (es. valore economico), curando l'individuazione delle motivazioni della transazione;

garantire, a cura della funzione competente, la tracciabilità dei flussi finanziari associati al contenzioso, soprattutto in relazione alle remunerazioni dei professionisti incaricati.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ALTERNATIVE CAPITAL PARTNERS SGR

PARTE SPECIALE S

Reati tributari

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

1. FINALITÀ 3
2. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001 3
2.1. GIURISPRUDENZA RILEVANTE 6
3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001 8
4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO GENERALI 8
5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI 9
5.1. STANDARD DI CONTROLLO GENERALI 9
5.2. STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI 9

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte in Alternative Capital Partners SGR S.p.A. (di seguito "ACP", o la "Società") la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- Codice Etico;
- D.Lgs. 231/2007 "*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo*" e s.m.i;
- procedure, *policy*, linee guida e regolamenti applicabili;
- procure, ordini di servizio e comunicazioni organizzative;
- contratti di servizio;
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex* art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati presenti nell'art. 25 *quinquiesdecies (Reati Tributari)* del D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dal D.L. 124/2019 (c.d. "*Decreto fiscale*") che, richiamando il D.lgs. 74/2000, effettua un'operazione di mutuazione di alcuni dei reati in esso presenti.

Dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 74/2000): il reato si configura nei casi in cui un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, si avvalga di fatture (o altri documenti con rilievo probatorio analogo ai fini tributari) per operazioni

inesistenti, indicando in una delle suddette dichiarazioni elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso quando le fatture o i documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000): il reato si configura nei casi in cui un soggetto, al di fuori dei casi previsti dall'art. 2, compia operazioni simulate, oggettivamente o soggettivamente, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria. Il fatto si considera commesso quando le fatture o i documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 74/2000): il reato si configura nei casi in cui un soggetto, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emetta o rilasci fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000): salvo che il fatto costituisca più grave reato, la fattispecie si configura nel caso in cui chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugga in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000): il reato si configura nel caso in cui chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relative a dette imposte (di ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00) aliena o compie atti fraudolenti sui propri o su altrui beni in modo da rendere in tutto o in parte inefficace la riscossione coattiva.

Il D.L. 124/2019 (c.d. "*Decreto fiscale*"), convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha portato ad un generale inasprimento delle sanzioni penali per i delitti previsti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D.lgs. 74/2000. In questa sede, occorre però soffermarsi su alcune peculiari novità introdotte da tale decreto, in particolare:

- al Capo *IV*, "*Modifiche della disciplina penale in materia tributaria e della responsabilità amministrativa degli enti nella stessa materia*", l'art. 39 c. 1, lett. *q*, inserisce nel D. Lgs. 74/2000 l'art. **12-*ter*** ("*Casi particolari di confisca*"), che prevede la c.d. confisca "allargata" o per "sproporzione" *ex* art. 240-*bis* c.p.p. quando:
    1. l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'art. 2;
    2. l'imposta evasa è superiore a euro 100.000 nel caso del delitto previsto dall'art. 3;
    3. l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro 200.000 nel caso del delitto previsto dall'articolo 8;
    4. l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 1;

5. l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 2.

- con l'introduzione dell'art. 25 *quinquiesdecies* all'interno del D. lgs. 231/2001, è adesso prevista l'applicabilità della confisca obbligatoria "per equivalente" a seguito della commissione di reati tributari anche in relazione agli enti, *ex* art. 19 c.2. Ed invero, in precedenza, pur non essendo i reati tributari ancora annoverati all'interno del suddetto decreto, la giurisprudenza aveva esteso anche agli enti l'applicazione della confisca "diretta", di cui all'art. 240 c.p., alle somme depositate presso i conti correnti della persona giuridica (Cass., Sez. Un., Sent. 26 giugno 2015, n. 31617; Cass., Sez. Un., Sent. 30 gennaio 2014, n. 10561), ma non di quella per equivalente, che risulta, dunque, la reale innovazione apportata dalla novella normativa.

A seguito dell'entrata in vigore del D. lgs. 4 luglio 2020 n. 75 (Attuazione della Direttiva "Pif") inoltre, sono stati inseriti nella rubrica dell'art. 25 *quinquiesdecies* i seguenti tre reati, che saranno imputabili alla società solo se:

a) finalizzati ad evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro;
b) commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea:

Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000): fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, il reato si configura nel caso in cui chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indichi in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000): il reato si configura nel caso in cui chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenti, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

Indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. 74/2000): il reato si configura nel caso in cui chiunque non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D. L. 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 156/2022, sono puniti a titolo di **tentativo** le condotte di cui agli artt. 2, 3 e 4, solo laddove ricorrano i due presupposti poc'anzi menzionati (evasione Iva per importo pari o superiore a 10 milioni di euro e se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri).

2.1. Giurisprudenza Rilevante

In ambito di responsabilità amministrativa di impresa e, in particolare, per quanto riguarda le fattispecie previste nella Parte Speciale in questione, è emersa la seguente giurisprudenza rilevante:

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, per violazione dell'art. 3 Cost., nei confronti dell'art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000, non potendosi qualificare irragionevole la scelta del legislatore di non subordinare la rilevanza penale della condotta di utilizzo di fatture relative a operazioni inesistenti al superamento di soglie di punibilità analogamente a quanto previsto per il reato di dichiarazione fraudolenta, tenuto conto del particolare ruolo che la fattura e i documenti ad essa equiparati sul piano probatorio dalla normativa fiscale assolvono nel quadro dell'adempimento degli obblighi del contribuente, nonché della capacità di sviamento dell'attività accertativa degli Uffici finanziari che l'artificio in questione possiede **(Corte Cost., 18/04/2019, n. 95)**;

Il dolo specifico richiesto per integrare il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è compatibile con il dolo eventuale, ravvisabile nell'accettazione del rischio che l'azione di presentazione della dichiarazione, comprensiva anche di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, possa comportare l'evasione delle imposte dirette o dell'IVA **(Cass. pen. Sez. III, 29/03/2019, n. 28158)**;

In tema di reati tributari, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, i delitti in materia di dichiarazione previsti dal capo primo del titolo secondo del medesimo decreto legislativo si considerano consumati nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale **(Cass. pen. Sez. III Sent., 30/01/2019, n. 17702)**;

Il reato di utilizzazione fraudolenta in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti è integrato, con riguardo alle imposte dirette, dalla sola inesistenza oggettiva delle prestazioni indicate nelle fatture, ovvero quella relativa alla diversità, totale o parziale, tra costi indicati e costi sostenuti, mentre, con riguardo all'IVA, esso comprende anche la inesistenza soggettiva, ovvero quella relativa alla diversità tra soggetto che ha effettuato la prestazione e quello indicato in fattura. La predetta fattispecie deve, dunque, ritenersi ravvisabile, con riferimento all'evasione delle imposte dirette, solo laddove vengano in rilievo operazioni oggettivamente inesistenti, ovvero vengano esposti nelle dichiarazioni dei costi mai sostenuti, mentre è solo in ordine all'evasione dell'IVA che rilevano, oltre alle operazioni oggettivamente inesistenti, anche quelle che integrino una simulazione soggettiva, ossia quando la fattura riporti l'indicazione di nominativi diversi rispetto agli effettivi partecipanti all'operazione imponibile; l'indicazione di un soggetto diverso da quello che ha effettuato la fornitura non è infatti circostanza indifferente ai fini dell'IVA, dal momento che la qualità del venditore può incidere sulla misura dell'aliquota e, conseguentemente, sull'entità dell'imposta che l'acquirente può legittimamente detrarre, fondandosi il sistema dell'IVA sul presupposto che tale imposta sia versata a chi ha eseguito prestazioni imponibili, non entrando nel conteggio del dare ed avere ai fini IVA le fatture emesse da chi non è stato controparte nel rapporto relativo alle

operazioni fatturate, per cui esporre dati fittizi anche solo soggettivamente significa creare le premesse per un rimborso al quale non si ha diritto **(Cass. pen. Sez. III, 24/01/2019, n. 16768)**;

Il legale rappresentante di una società risponde del reato di cui all'art. 2, D. Lgs. n. 74 del 2000, anche per violazione del semplice dovere di vigilanza, ove non dimostri di essere soltanto un "uomo di paglia" e di non aver scientemente accettato detta situazione. La carica di legale rappresentante, infatti, costituisce il soggetto in una posizione di garanzia rispetto alla trasparenza ed alla correttezza contabile in funzione degli obblighi tributari contemplati dalla legge e gli impone, altresì, di impedire la commissione dei reati, eventualmente commessi dal reale gestore, previsti attraverso un'attenta vigilanza. La semplice accettazione della carica, invero, attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, ovvero a titolo di dolo eventuale per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino **(Cass. pen. Sez. III, 20/12/2018, n. 6726)**;

In tema di confisca "allargata", una volta intervenuta la condanna, laddove ricorrano i requisiti previsti dall'art. 240-*bis* c.p.p. (in particolare: a) dimostrazione che i beni individuati sono "sproporzionati" rispetto ai redditi dichiarati o alla attività economica svolta; b) mancata giustificazione della legittima provenienza dei suddetti beni, la confisca va sempre ordinata, a nulla rilevando che i beni individuati "*siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui si è proceduto, o che il loro valore superi il provento di quest'ultimo*" **(Cass. Pen. SS. UU., 19 gennaio 2004, n. 920)** (v. oltre);

Sempre in tema di confisca "allargata", è intervenuta la Corte Costituzionale, precisando che la confisca sia da ricondurre ad un ambito di "*ragionevolezza temporale*", non essendo ravvisabile la predisposizione di tale misura laddove il momento dell'acquisizione del bene individuato sia così lontano dall'epoca di realizzazione del "*reato spia*" da rendere "*ictu oculi irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da una attività illecita*" **(Corte Cost. 21 febbraio 2018, n. 33)**. In tal senso v. anche **Cass. Pen. Sez. I, 17 gennaio 2020 n. 1778** e **Cass. Pen. Sez. I, 3 ottobre 2014, n. 41100;**

In riferimento al requisito della "sproporzione" tra i beni individuati e i redditi dichiarati o l'attività economica svolta, la giurisprudenza ha evidenziato come tale condizione oggettiva non possa consistere in una mera difformità tra i guadagni e i beni posseduti, ma in uno squilibrio incongruo e significativo tale da far presupporre che il reo abbia commesso non solo il reato in oggetto, ma anche altri non accertati giudizialmente, dai quali deriverebbero i beni di cui dispone. **(Cfr. Corte Cost. n. 33/2018)**. Inoltre, tale raffronto va fatto tenendo in considerazione non il patrimonio inteso come complesso unitario, ma i singoli beni in relazione al reddito o all'attività economica svolti al momento dei singoli acquisti. **(Cass. Pen. SS. UU. n. 920/2004)**.

3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al precedente punto 2, le attività sensibili come indicate nel documento di MIARR.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli standard di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa di riferimento; d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità del *Management* segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO GENERALI

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate.

I principi di comportamento generali concernenti il documento in esame si integrano (ed in parte si sovrappongono) con quelli sviluppati per le seguenti Parti Speciali: **B, D, H, I, L, R.**
È perciò richiesta una attenta lettura integrata dei presidi presenti in ognuno dei suddetti documenti.

In via generale ai Destinatari è richiesto di:

- nel rispetto del principio di segregazione, verificare regolarmente la conformità dei documenti contabili alla verità delle operazioni eseguite;
- effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti degli enti pubblici ed Autorità di vigilanza e controllo cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- garantire che i rimborsi spese, le premialità, e le retribuzioni (comprese le fatturazioni verso collaboratori o altri soggetti con p. iva) rispettino le norme applicabili, incluse quelle fiscali e i principi di veridicità, pertinenza e competenza.

È poi fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti che impediscano od ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte dei soci, del Collegio Sindacale e dell'OdV;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Amministrative Indipendenti, anche in sede di ispezione (a titolo esemplificativo: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, occultamento di informazioni e documenti, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- occultare, manipolare o distruggere le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi, del volume di affari o di altri elementi economico / patrimoniali rilevanti ai fini della determinazione delle imposte;
- omettere di presentare le dichiarazioni previste dalla normativa di riferimento;
- indicare nelle dichiarazioni elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, avvalendosi a titolo esemplificativo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- vendere simulatamente o compiere atti fraudolenti su beni della Società al fine di ridurre la capacità patrimoniale della stessa;
- omettere il versamento delle imposte dovute.

5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- standard di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili individuate;
- standard di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili individuate.

5.1. Standard di controllo generali

Gli standard di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella ***PARTE SPECIALE A – "Reati contro la P.A.".***

5.2. Standard di controllo specifici

Per tutte le fattispecie attività sensibili che *matchano* anche con altre Parti Speciali, e che non sono presenti in questa, si rimanda agli specifici standard di controllo individuati nelle relative Parti Speciali, come da apposito riferimento in MIARR (è evidenziata in giallo la colonna della Parte Speciale di riferimento).

Si rimanda in particolare, per la Parte Speciale in esame, alla consultazione degli standard di controllo sviluppati in ***PARTE SPECIALE B – "Reati societari", PARTE SPECIALE D "Reati transnazionali", PARTE SPECIALE H – "Ricettazione, Riciclaggio e Autoriciclaggio", e PARTE SPECIALE R – "Corruzione tra privati",*** in quanto compatibili.

In particolare, è prescritto a carico di tutti i Destinatari del Modello di:

- assicurarsi che ogni operazione registrata sia supportata da un'adeguata documentazione di riferimento che ne consenta "*in primis*" una corretta rilevazione contabile e successivamente una ricostruzione accurata;
- effettuare adeguati controlli al fine di evitare di accettare o emettere fatture c.d. "inesistenti", anche parziali, sia sotto l'aspetto soggettivo (l'effettivo soggetto che eroga o beneficiario della prestazione è diverso rispetto a quello che compare in fattura), che oggettivo (difformità nella descrizione delle prestazioni o circa il valore economico);
- astenersi dall'effettuare operazioni in caso di dubbi circa la rispondenza delle stesse alle norme fiscali (la Società richiede in questo caso un parere al consulente specializzato);
- garantire che le dichiarazioni fiscali siano conformi alla vigente normativa (in caso di dubbio la Società acquisirà il parere di esperti specializzati in ambito fiscale/tributario);
- garantire che, nella gestione degli approvvigionamenti di beni, servizi e consulenze, il contratto, la fornitura, la fatturazione e i pagamenti intercorrano tra la Società e la vera controparte delle rispettive fasi del rapporto.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ALTERNATIVE CAPITAL PARTNERS SGR

PARTE SPECIALE T

Contrabbando

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

1. FINALITÀ 3

2. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001 4

2.1 GIURISPRUDENZA RILEVANTE 8

2.2 LA CASISTICA DI FRODI RELATIVE ALLE ACCISE SUI CARBURANTI 9

3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001 10

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 11

5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI 11

5.1 STANDARD DI CONTROLLO GENERALI 11

5.2 STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI 11

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte in Alternative Capital Partners (di seguito "ACP", o la "Società"), la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- Codice Etico;
- D.Lgs. 231/2007 "*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo*" e s.m.i
- procedure, policy, linee guida e regolamenti applicabili;
- procure, ordini di servizio e comunicazioni organizzative;
- contratti di servizio;
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex* art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

L'art. 25 *sexiesdecies* è stato introdotto all'interno del D.Lgs. n. 231/2001 attraverso il recepimento del D.lgs. 75/2020 "*Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale*" (c.d. Direttiva P.I.F.) che è entrato in vigore il 30 luglio 2020. Tale decreto, oltre alle modifiche aggiuntive apportate in tema di illeciti commessi nella gestione dei rapporti con la P.A. e reati tributari, amplia ulteriormente il novero dei delitti imputabili all'ente, includendovi, tramite appunto l'art 25 *sexiesdecies*, la rosa di reati di contrabbando previsti dal D.P.R. n. 43/1973 (T.U. Doganale).

Il 04/10/2024 è entrato in vigore il D. Lgs. 26/09/2024 n. 141, recante "*Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi*" che modifica l'art. 25-*sexiesdecies* (Contrabbando) sostituendo il richiamo al D.P.R. 43/1973 con il richiamo alle disposizioni contenute al proprio interno e facendo confluire nel medesimo art. 25-*sexiesdecies* i reati previsti dal c.d. T.U. sulle accise[1] (D. Lgs. 26/10/1995, n. 504).

Il trattamento sanzionatorio è stato inasprito mediante:

a) la previsione di una circostanza aggravante in relazione alle fattispecie di contrabbando (da art. 78 ad art. 83 del D. lgs. 141/2024) e per le fattispecie in tema di accise (art. 40-*ter*, art. 40 *quater* e art. 45 D. lgs. 504/1995);

[1] L'accisa è l'imposizione indiretta sulla produzione o sul consumo dei prodotti energetici, dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, dell'energia elettrica e dei tabacchi lavorati (differente dalle altre imposizioni indirette previste dal Titolo III del Testo Unico).

b) l'ipotesi di confisca, anche per equivalente, di cui all'art. 44 D. lgs. 504/1995 che all'art. 94 D. Lgs. 141/2024.

Per quanto riguarda le sanzioni interdittive, nell'ipotesi aggravata di cui all'art. 25-*sexiesdecies* (Contrabbando) del D. Lgs. 231/2001, comma 2 (imposte o i diritti di confine oltre centomila euro), sono state previste le ulteriori sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dall'art. 25 *sexiesdecies (Contrabbando)* del D.Lgs. n. 231/2001.

Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D. Lgs. n. 141/2024): il reato si configura nel caso in cui chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale: a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali; b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.

Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D. Lgs. n. 141/2024): il reato si configura nel caso in cui chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato.

Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D. Lgs. 141/2024): il reato si configura nel caso in cui il comandante di aeromobili o il capitano di navi che: a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia; b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali; c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti.

Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D. Lgs. 141/2024): il reato si configura nel caso in cui chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione.

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D. Lgs. 141/2024): il reato si configura nel caso in cui chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano

Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D. Lgs. 141/2024): il reato si configura nel caso in cui chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti.

Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D. Lgs. 141/2024): il reato si configura nel caso in cui chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-*quinquies* del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D. Lgs. 141/2024): il reato si configura quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Passando, quindi, ai **reati presupposto *ex* T.U. sulle accise (D. Lgs. 26/10/1995, n. 504)**, questi sono riportati nell'elenco che segue:

Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (Art. 40 D. Lgs. 504/1995): il reato si configura nel caso in cui chiunque a) fabbrica o raffina clandestinamente

prodotti energetici; b) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa; c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate; d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti; e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta; f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;
g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.

Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (Art. 40-bis D. Lgs. 504/1995): il reato si configura nel caso in cui, fuori dai casi di cui all'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20 , commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del presente testo unico.

Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita (Art. 40-quinquies D. Lgs. 504/1995): il reato si configura nel caso in cui chiunque senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli vende o pone in vendita tabacchi lavorati.

Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (Art. 41 D. Lgs. 504/1995): il reato si configura nel caso in cui chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche.

Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (Art. 42 D. Lgs. 504/1995): il reato si configura quando tre o più persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche.

Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (Art. 43 D. Lgs. 504/1995): il reato si configura nel caso in cui chiunque a) sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa b) detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione.

Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (Art. 46 D. Lgs. 504/1995): il reato si configura nel caso in cui chiunque, al fine di sottrarre un prodotto all' accertamento: a) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia finanza; b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione o altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.

Ai sensi del secondo comma, il reato si configura nel caso in cui chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti.

Ai sensi del terzo comma, infine, viene punito con una sanzione amministrativa il fabbricante che, senza essere concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati.

2.1 Giurisprudenza rilevante

In ambito di responsabilità amministrativa di impresa e, in particolare, per quanto riguarda le fattispecie previste nella Parte Speciale in questione, è emersa la seguente giurisprudenza rilevante:

- Con la sentenza di seguito indicata la Cassazione ha ritenuto ammissibile l'autorizzazione alle intercettazioni in caso di sottrazione alle accise di oli minerali perché la condotta rientra nel contrabbando **(Cass. pen., Sez. III, 4/05/2018, n. 19189);**
- Con la sentenza di seguito indicata la Cassazione ha precisato che integra il delitto di contrabbando doganale di cui all'art. 292, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, la condotta di colui che, gestendo un deposito I.V.A., concorre nell'importazione di merce non comunitaria in dichiarato regime agevolato di deposito fiscale, nel caso in cui le merci non transitano effettivamente nel deposito dell'agente. Nella motivazione la Corte ha precisato che l'ampia definizione di diritti di confine di cui all'art.34 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 comprende anche l'I.V.A. all'importazione. **(Cass. pen., Sez. V, 16/05 2018, n. 7750);**

- In materia di evasione dell'IVA sulle importazioni, la Cassazione ha ritenuto che tale delitto ha natura di reato permanente in quanto il tributo grava sulla merce abusivamente introdotta nello Stato fino a che non viene assolta l'obbligazione tributaria; ne consegue che il reato è configurabile in ogni vicenda successiva e coinvolge ogni susseguente atto di vendita o di trasporto della merce medesima **(Cass. pen., Sez. III, 18/12/2017, n. 56264).**

2.2 La casistica di frodi relative alle accise sui carburanti

Durante l'audizione della Guardia di Finanza dinanzi alla Commissione Finanze della Camera del 13/03/2024, nell'ambito di un'indagine conoscitiva sui fenomeni di evasione dell'IVA e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti, sono state illustrate due tipologie di frode alle accise:

1) ***Designed Fuels***: Si tratta di flussi di prodotti petroliferi, spesso provenienti dall'est Europa, fittiziamente fatti figurare come "*oli lubrificanti*" e destinati, invece, a essere immessi in consumo nel mercato nazionale come gasolio o benzina in evasione di imposta. L'attribuzione a tali miscele dei codici di nomenclatura combinata propri degli oli lubrificanti è strumentale alla realizzazione della frode ed è volta esclusivamente ad evitare il controllo cui sarebbero sottoposte qualora fossero dichiarate gasoli e benzine.
2) **Destinazione abusiva**: Si tratta dell'impiego di prodotti energetici esenti o ad aliquota agevolata in usi soggetti a un maggior carico impositivo. Per quanto riguarda, ad esempio, le agevolazioni previste per l'uso agricolo, sono stati individuati sistemi evasivi particolarmente insidiosi:

    A. installazione a bordo delle autocisterne utilizzate per il trasporto di gasolio agricolo di sistemi elettromeccanici che, opportunamente azionati in caso di controllo, consentono di denaturare il prodotto in modo da renderlo conforme a quello indicato nel documento di trasporto;
    B. costituzione di imprese agricole "*fittizie*" al mero fine di conseguire un indebito vantaggio fiscale e la clonazione, ai danni di imprese agricole ignare, dei libretti di

controllo rilasciati dagli uffici incaricati dalla Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano

C. utilizzo fraudolento di documenti di accompagnamento semplificati ("*DAS*") in formato cartaceo riportanti dati riferiti a soggetti estranei alle operazioni commerciali sottostanti, ovvero compilati con informazioni relative a operatori inesistenti o non autorizzati (al fine di arginare le frodi, a partire dal 01/03/2022, è stata prevista l'estensione dell'obbligo di utilizzo in forma telematica del documento di accompagnamento semplificato ("*E-DAS*") anche alla benzina e al gasolio impiegati in uso agricolo).

A queste frodi si aggiungono le frodi IVA, consistenti nell'immissione in commercio di rilevanti volumi di carburante a un prezzo inferiore a quello "*normale*", raggirando i pagamenti sull'IVA stessa.

Tutte le frodi menzionate sono seguite da condotte di riciclaggio o autoriciclaggio.

A proposito dell'estensione della responsabilità degli enti ai reati in materia di accise, la Guardia di Finanza ritiene rilevante la possibilità di applicare le sanzioni interdittive (interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione e revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni).

3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.
Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al precedente punto 2, le attività sensibili come indicate nel documento di MIARR.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Per prevenire la commissione di reati all'interno dell'area in esame, la Società fissa i seguenti parametri come *standard* generali di comportamento per i Destinatari:

- astenersi dall'introdurre, trasportare, detenere o scambiare merci estere in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni.

È inoltre fatto divieto di:

- scaricare o depositare merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- sottrarre merci estere al controllo doganale tramite raggiri e/o occultamento per mezzo di persone, bagagli, merci di altro genere o mediante qualunque mezzo di trasporto;
- sottrarsi al pagamento dei diritti dovuti;
- portare fuori del territorio doganale merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;

5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- standard di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili individuate;
- standard di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili individuate.

5.1 Standard di controllo generali

Gli standard di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella ***PARTE SPECIALE A – "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione".***

5.2 Standard di controllo specifici

Per tutte le fattispecie attività sensibili che *matchano* anche con altre Parti Speciali, e che non sono presenti in questa, si rimanda agli specifici standard di controllo individuati nelle relative Parti Speciali,

come da apposito riferimento in MIARR (è evidenziata in giallo la colonna della Parte Speciale di riferimento).

Con riferimento all'attività sensibile ***"Gestione degli adempimenti doganali" (Attività 33)*** sono previsti i seguenti standard di controllo:

- individuare una funzione competente che:
  a) gestisca il pagamento degli oneri doganali, esclusivamente tramite strumenti di pagamento tracciabili;
  b) si occupi della predisposizione e conservazione della documentazione prodromica all'assolvimento degli adempimenti doganali, e che si interfacci, in caso di verifiche ispettive ed accertamenti, con l'Amministrazione finanziaria;
  c) si rapporti con la P.A. per l'invio delle dichiarazioni *intrastat* (ad esempio tramite apposito portale *internet* dell'Agenzia delle Dogane);

- prevedere delle verifiche cicliche circa la corretta conservazione e gestione dei pagamenti richiesti;
- definire le modalità di notifica di eventuali irregolarità alle autorità competenti;
- definire le modalità di verifica circa la completezza e correttezza della documentazione da trasmettere ad eventuali *outsourcer*;
- prevedere obblighi in capo all'*outsourcer* affinché informi tempestivamente l'ente di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività esternalizzate in conformità alla normativa vigente;
- definire le modalità di identificazione e mappatura degli acquisti effettuati da fornitori extra UE, nonché dei principali termini di contratto (INCOTERMS) utilizzati;
- prevedere clausole contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole etiche e di condotta nella gestione delle attività da parte del terzo;

- definire le modalità e i criteri per la classificazione doganale della merce, ivi incluse le modalità di gestione di merci soggette a regimi speciali e agevolazioni (es. ammesse alla restituzione dei diritti, duplice uso, importazione temporanea etc.) e le casistiche di importazione temporanea e di esportazione con sospensione o restituzione dei diritti (es. merce in sostituzione, mezzi di trasporto da immatricolare nel territorio doganale della Comunità ai fini della loro riesportazione, regime di perfezionamento, etc.);
- osservare, in quanto compatibili, gli standard di controllo e i principi di comportamento previsti in relazione alle Parti Speciali B, D, H, I, L, S.